SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

140ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

Composizione 3

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Composizione 4

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 4

Seguito della discussione:

«Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza» **(317)**, d'iniziativa del senatore Giugni e di altri senatori;

«Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» **(735)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» **(783)**, d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzional-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

mente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici» **(957)**, d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 75 *e passim*
* POLLICE *(Misto-DP)* ..... 6 *e passim*
* TOTH *(DC), relatore* ..... 10 *e passim*
FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 11
* BOATO *(Fed. Eur Ecol)* ..... 18 *e passim*
PONTONE *(MSI-DN)* 20, 56, 75
* COVI *(PRI)* ..... 20 *e passim*
MAFFIOLETTI *(PCI)* ..... 21 *e passim*
CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 27, 57
* SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 32
LAMA *(PCI)* 38
ONORATO *(Sin. Ind.)* 39
VITALONE *(DC)* 47
ACONE *(PSI)* 48
ALBERICI *(PCI)* 50
FASSINO *(Misto-PLI)* 56
RIVA *(Sin. Ind)* 70
ANTONIAZZI *(PCI)* 75
TOSSI BRUTTI *(PCI)* 78

COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA

Variazioni nella composizione 79

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 317, 735, 783 e 957:

PRESIDENTE 79
* TOTH *(DC), relatore* ..... 80 *e passim*
MACIS *(PCI)* 81, 90
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... *Pag.* 82, 93
ANTONIAZZI *(PCI)* 83
FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 84
COVI *(PRI)* 84, 85, 87
* POLLICE *(Misto-DP)* ..... 85 *e passim*
RIVA *(Sin Ind.)* 86
* GIUGNI *(PSI)* 86
PONTONE *(MSI-DN)* 92
PERRICONE *(PRI)* 92
SIGNORI *(PSI)* 93

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1988 93

ALLEGATO

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 95

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni 95

GOVERNO

Trasmissione di documenti 95

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 96, 97
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 103

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Berlinguer, Bussetti, Cattanei, Condorelli, Cuminetti, D'Amelio, Donat-Cattin, Genovese, Parisi, Perina, Ulianich.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bernardi, Bisso, Chimenti, Mariotti, Visca, Visconti, Visibelli, a Bruxelles, per attività della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della 8ª Commissione permanente; Pozzo e Pizzol, a Londra, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, a norma dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1988, n. 172, i senatori Battello, Boato, Boldrini, Bosco, Cabras, Coco, Covi, De Cinque, Granelli, Graziani, Greco, Leonardi, Macis, Manieri, Pasquino, Rastrelli, Sanna, Signori, Tossi Brutti e Visca.

Informo che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione suddetta i deputati Andò, Angelini, Giordano, Bellocchio, Biondi, Buffoni, Casini Pierferdinando, Cipriani, De Julio, Finocchiaro Fidelbo, Grippo, Nicotra, Paganelli, Quarta, Scovacricchi, Serra, Soddu, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Teodori, Tortorella e Zamberletti.

Comunico di aver nominato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1988, n. 172, il senatore Gualtieri Presidente della Commissione stessa.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno dalla mafia e sulle altre associazioni criminali similari, composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, a norma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1988, n. 94, i senatori Azzarà, Benassi, Calvi, Cappuzzo, Corleone, Ferrara Pietro, Fogu, Guzzetti, Gualtieri, Imposimato, Lombardi, Murmura, Pinto, Pisanò, Rossi, Sirtori, Tripodi, Vetere, Vitale e Vitalone.

Informo che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione suddetta i deputati Andò, Azzaro, Bargone, Baruffi, Becchi, Binetti, Bruno Paolo, Cafarelli, De Lorenzo, Forleo, Guidetti Serra, Lanzinger, Lo Porto, Mancini Giacomo, Mannino Antonino, Meleleo, Mongiello, Umidi Sala, Vairo e Violante.

Comunico di aver nominato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1988, n. 94, il senatore Chiaromonte Presidente della Commissione stessa.

Ai due senatori, Chiaromonte e Gualtieri, che sono stati nominati, d'accordo con il Presidente della Camera dei deputati, Presidenti di tali Commissioni, desidero far giungere i più fervidi auguri di buon lavoro della Presidenza del Senato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1154-2445-2446-2575-2777-2847-2864-2911. – «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato» (1203) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Macciotta ed altri; Carrus ed altri; Piro e Nonne; Battistuzzi ed altri; Calderisi ed altri; Pellicanò ed altri; Bassanini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione permanente.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza» (317), d'iniziativa del senatore Giugni e di altri senatori;

«Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (735), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (783), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici» (957), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 317, 735, 783 e 957.

Prima di passare all'esame degli articoli, prego il senatore segretario di dare lettura del parere trasmesso all'Assemblea dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento n. 2.0.2 del senatore Pollice, che inserisce dopo l'articolo 2 un articolo 2-*bis*, esprime parere contrario in quanto non sono specificati gli oneri e non viene indicato esattamente l'accantonamento di fondo globale destinato alla copertura».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

L'articolo 1 è il seguente:

TITOLO I

NORME PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, quelli diretti a garantire il godimento dei beni costituzionalmente protetti della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, della libertà di circolazione, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della libertà di comunicazione.

2. In particolare sono considerati tali i servizi riguardanti:

a) l'igiene e la sanità;

b) i trasporti pubblici, anche in concessione, e la disciplina del traffico;

c) la produzione e la distribuzione di energie, risorse naturali e beni di prima necessità, nonchè la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

d) la protezione civile;

e) l'amministrazione della giustizia;

f) le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica;

g) l'istruzione, con particolare riguardo agli scrutini e agli esami nelle scuole pubbliche e legalmente parificate di ogni ordine e grado, nonchè agli esami conclusivi dei cicli di istruzione universitaria;

h) l'erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;

i) le operazioni doganali di controllo su merci deperibili;

l) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali.

Da parte del senatore Pollice è stata presentata una proposta di stralcio di questo articolo.

Invito il presentatore ad illustrarla.

* POLLICE. Signor Presidente, per aiutare sia lei che i collegthi nel lavoro e per snellire anche la mole di emendamenti da me presentati, svolgerò un intervento sul complesso dell'articolo 1 del disegno di legge oggi al nostro esame. Inoltre, in questo mio intervento considererò illustrati – così i funzionari si tranquilizzeranno – gli emendamenti successivi, mentre mi riserverò di fare soltanto delle brevi dichiarazioni di voto – così si tranquillizzerà anche il Segretario generale.

Onorevoli colleghi, lentamente, a piccoli passi se si vuole, si allarga, dentro e fuori il Parlamento, il fronte della critica o per lo meno del dubbio nei confronti di questo disegno di legge. Abbiamo sentito nella giornata di ieri alcuni autorevoli interventi in quest'Aula nei quali sono stati espressi rilievi e critiche, che solo quindici giorni fa non si erano manifestati. Alcuni senatori, sia pure con tono più dimesso, hanno ripreso perplessità e dubbi sui rilievi di costituzionalità da noi sollevati nella seduta di ieri mattina. Oltre alle posizioni critiche di Magistratura democratica nazionale è stata comunicata ieri sera una presa di posizione negativa della sezione romana di Magistratura democratica nei confronti della proposta di legge oggi al nostro esame. Nella CGIL e nel Partito comunista italiano anche qui al Senato, oltre che nelle parole del senatore Maffioletti, emergono perplessità e la richiesta di ulteriori momenti di riflessione; richiesta di una pausa di riflessione, come quella lanciata da Magistratura democratica nazionale, che dovrebbe indurre tutti i colleghi a procedere con quel senso di cautela sempre necessario ma ancora più indispensabile in una materia così delicata.

La risposta della maggioranza, con qualche riserva del Partito comunista e il parere contrario dei soli appartenenti al Gruppo federalista europeo ecologista – infatti abbiamo anche la lettera inviata dal senatore Spadaccia ai vari capigruppo di questo ramo del Parlamento – è stato il contingentamento dei tempi di discussione. Ad una proposta di legge che, a mio avviso, contiene elementi di antidemocraticità, si accoppia un metodo di discussione al limite della democraticità. Di che cosa si ha paura? Perchè ieri il senatore Giugni e gli altri che gli tengono bordone – se mi passate la parola – hanno affermato che vogliono improrogabilmente chiudere il dibattito e l'esame degli emendamenti entro la giornata di giovedì?

Dopo quarant'anni di inapplicazione dell'articolo 40 della Costituzione si vuole fare in pochissime ore e male, in un clima da «grande coalizione» (un

clima che mi preoccupa, un clima che mi ricorda sia l'approvazione della «legge Reale» sull'ordine pubblico che quella sul taglio della scala mobile), ciò che non si è fatto in vari decenni!

Questa mattina, il relatore Toth nella sua replica ha parlato positivamente di una rottura dello schema Governo-opposizione, di grandi partiti popolari che inaugurano contro i lavoratori la nuova stagione delle riforme istituzionali.

Dicevamo dell'opposizione che cresce nel frattempo nel paese. A Pizzinato dovrebbero far riflettere le oltre 1.000 firme che abbiamo raccolto in calce ad un appello in difesa del diritto di sciopero durante un comizio da lui tenuto a Firenze qualche giorno fa. Le firme sono state raccolte non solo tra i lavoratori dei servizi pubblici, ma anche nelle fabbriche tra gli operai, quegli stessi operai che Trentin e il relatore, senatore Lucio Toth, vorrebbero contrapporre ai pubblici dipendenti. Ciò che in sede di replica, che si è svolta questa mattina, ha detto il senatore Toth rasenta il linciaggio morale dei pubblici dipendenti. Si esalta, senatore Toth, del tutto strumentalmente – come nel caso da lei fatto in quanto democratico cristiano – la diversità morale dell'operaio, che se sciopera rischia grosso, ossia il licenziamento, mentre, sempre secondo Toth, i pubblici dipendenti – e proprio perchè è detto da un democristiano è estremamente pericoloso – non lavorano, sono dei parassiti, hanno tutti il negozio e, se scioperano, lo fanno per fare violenza sugli utenti. Infatti, ci informa ancora Toth, lo sciopero nei trasporti e negli ospedali è violenza (capite!) al di là dei servizi minimi garantiti, che peraltro i lavoratori nel caso di sciopero hanno sempre mantenuto in attività, così come hanno sempre dato il relativo preavviso. È la violenza dell'irrazionalità: questi Cobas della scuola che hanno assunto come simbolo il serpente (in realtà è la testa della Medusa, caro Toth) evocano il mondo degli inferi. Sono parole testuali dette questa mattina. Ma per carità! Nessuno vuole demonizzare i Cobas o i pubblici dipendenti, nessuno – malgrado i titoli dell'«Avanti!» e del «Il Popolo», che vi ho ricordato ieri – vuole approvare una legge antisciopero! Bontà sua, il relatore ci informa che non vuole interventi d'acciaio, alla Pinochet, tanto per intenderci.

Ecco, colleghi, il retroterra culturale da cui nasce questo provvedimento. È una grossa mistificazione sostenere che nasce dall'esigenza di garantire i diritti dell'utenza: non è affatto vero! Il problema dei diritti dell'utenza esiste, eccome (ne parleremo più avanti), ma il modo per operare è un altro.

Di regolamentazione dello sciopero si inizia a parlare con una lettera di Benvenuto del 12 ottobre 1987, se non ricordo male la data, in cui si chiede al Parlamento e al Governo di intervenire per salvaguardare la rappresentatività – sentite, è testuale – della CGIL, della CISL e della UIL nella scuola e nei trasporti. La questione nasce quindi per iniziativa di alcuni settori sindacali per preservare il loro potere – non per preservare l'utenza – soprattutto dalle contestazioni di ampi settori di lavoratori che si autoorganizzano e si autogovernano.

Per anni, per decenni, i malati, i passeggeri di seconda classe delle Ferrovie dello Stato, il cittadino allo sportello sono stati lasciati in balìa dei disservizi, delle code, dei ritardi, dei disagi. Si è attuata una politica di degrado dello Stato sociale, si sono tagliati i bilanci per i servizi pubblici, sono state fatte crescere le clientele e soprattutto si è diffusa la mentalità per cui il pubblico dipendente si sente, più che al servizio dei cittadini, al servizio

del proprio capufficio o dell'amministrazione, per poi fare del moralismo da due soldi.

Caro compagno Lama, lei ha ragione quando nel suo intervento sostiene che «la principale causa dei disservizi che oggi si registrano nel settore pubblico è non già la lotta disordinata dei lavoratori pubblici, ma la reiterata inadempienza dei Governi che si sono succeduti negli ultimi decenni» (sono parole testuali). Bene, ma allora perchè il disegno di legge in esame inizia proprio con le parole: «Ai fini della presente legge» – cioè solo per regolamentare il diritto di sciopero – «sono considerati servizi pubblici essenziali»? Qui sta la mistificazione ed è una doppia mistificazione perchè i Cobas, come ho già avuto modo di ricordare, non hanno mai lasciato senza presidio il pronto soccorso o la sala operatoria e hanno sempre preavvisato per gli scioperi nei trasporti e negli altri servizi. I lavoratori hanno una loro civiltà, non sono selvaggi.

Dobbiamo considerare il fatto che questi lavoratori non hanno mai voluto prendere in ostaggio l'utenza, specie quella popolare. È invereconda l'immagine che qui si vuole affibbiare al lavoratore dei servizi o al pubblico dipendente. Certo, c'è molto da cambiare nella cultura di numerosi lavoratori, ma ciò non può avvenire d'autorità con una legge a senso unico; occorre battersi per una nuova e diversa solidarietà.

È una mistificazione, inoltre, perchè c'è bisogno di una legge, questa sì veramente moderna, caro compagno Foa, questa sì non sospetta di «pentitismo culturale», che tuteli il diritto degli utenti nei confronti innanzitutto e soprattutto dello Stato e dell'amministrazione dei servizi pubblici essenziali. Insomma, una legge che si ispiri alla Carta dei diritti degli utenti, elaborata dal Tribunale dei malati, dall'Associazione degli utenti dei trasporti, dalla lega dei consumatori delle ACLI, dall'Agrisalus o da altre associazioni e anche da noi di Democrazia proletaria, che da anni modestamente andiamo proponendo la difesa dei diritti dei pensionati nei confronti dell'INPS attraverso una serie di iniziative (peraltro non dimentichiamo che l'INPS è gestito, caro ministro Formica, dalla CGIL, dalla CISL e dalla UIL), come degli altri enti previdenziali.

Siamo in ritardo per questa legge nei confronti della Comunità economica europea, non avendo ancora recepito i programmi comunitari del 1975 e quelli del 1981, relativi proprio alla tutela dei diritti fondamentali degli utenti e dei consumatori. Se si vuole parlare di modernità – e su questo abbiamo visto come si siano soffermati, anzi coricati, i democristiani, Lucio Toth e Vittorio Foa, nonchè il ministro Formica sulle posizioni di Vittorio Foa – si parli di questo, caro Vittorio Foa, caro relatore e caro Ministro, e si faccia una legge complessiva. A me dispiace richiamare in continuazione il compagno Foa; egli è stato maestro di vita, ma non può utilizzare questo bagaglio acquisito negli anni per ricattare e soprattuto per dare una copertura al provvedimento in esame, perchè di fatto si tratta proprio di una copertura a questa legge.

Si adegui lo Stato prima di chiedere prezzi ai lavoratori! Nel nostro paese è lo Stato che non tutela i diritti della gente e dell'utenza. Se non si provvede – ed in questo provvedimento non lo si sta facendo – e si subordina pesantemente questo aspetto con una legge che per molti aspetti è anticostituzionale (come abbiamo visto ieri), volendo definire con gravi indeterminatezze i limiti di un diritto così fondamentale come quello di sciopero, si utilizzano i diritti dell'utenza per una sporca operazione – e

sottolineo due volte l'aggettivo sporca – con una grande manifestazione ai danni dei lavoratori dipinti nei fatti come i nemici dell'utenza, mentre si vuole varare una legge anti-Cobas e *pro* CGIL, CISL, UIL, pericolosa e fortemente lesiva della libertà e dei diritti dei lavoratori. Chi non denuncia questa mistificazione non è moderno e non si batte, come facciamo noi da anni, per una concezione più attuale della cittadinanza universale e sociale, per diritti sociali uguali per tutti, effettivamente tutelati dallo Stato e non da una irresponsabile copertura politica e culturale.

Chi sta vendendo la sanità pubblica e briga da anni, magari in Commissione e all'interno dello schieramento politico-sociale, come hanno fatto molti, ad esempio, insieme a Comunione e Liberazione, chi vuole privatizzare la scuola pubblica, chi da decenni, per sostenere i profitti della FIAT, ha coperto il territorio regionale di autostrade ed ha regalato migliaia di miliardi a sostegno dell'industria automobilistica, a detrimento del trasposto ferroviario e costringendo la gente a viaggiare, in particolare d'estate, su treni come se fossero carri bestiame o tradotte militari, chi avalla questo disegno di legge così come è stato concepito e così come è stato scritto afferma molto semplicemente, al di là dei distinguo che pur sempre ci sono e che pure sono importanti (non lo sottovalutiamo), che la colpa è innanzitutto dei lavoratori dei servizi e da lì inizia a mettere le mani sulla regolamentazione del diritto di sciopero, trasformandolo in una sorta di corsa ad ostacoli.

La mia tristezza è che, mutata la situazione, si ripropone lo stesso schema della «politica di unità nazionale» di triste memoria.

Prima si chiede ai lavoratori e poi il secondo tempo, quello degli obblighi e degli impegni veri, ma gli impegni degli altri, delle riforme, non si vedrà mai. Non meravigliatevi se poi i lavoratori strappano i biglietti del cinema e denunciano la mistificazione e la truffa.

Noi di Democrazia proletaria saremo isolati, saremo pochi ma non ci stiamo. Il giudizio negativo su questa legge non è soltanto nostro. Accennavo in premessa ad un documento della sezione romana di Magistratura democratica: consentitemi di leggervene alcuni stralci. «Una politica delle riforme doveva portare a compimento gli obiettivi di emancipazione voluti dalla Costituzione repubblicana; doveva, con adeguata attenzione al nuovo, creare le condizioni per la soddisfazione dei bisogni indispensabili perchè tutti siano padroni della propria vita. Ai Governi le riforme potevano servire per attuare un buon governo.

L'ultima riforma in arrivo» – cioè quella di cui stiamo discutendo – «si occupa del diritto di sciopero ma principalmente limita le libertà sindacali, congelando (o tentando di congelare) proprio quelle forme di rappresentatività che sono in crisi nonostante la prima cura tentata con lo statuto dei lavoratori e con tutta la successiva legislazione di sostegno che privilegiò i sindacati maggiormente rappresentativi». Non lo dice Democrazia proletaria, ma Magistratura democratica.

Lo stesso documento prosegue: «È una riforma che limita i diritti, nega la possibilità che i bisogni nuovi vengano ad emergere, tenta di assicurare non tanto un governo buono e autorevole quanto un governo facile ed autoritario».

La democrazia reale del paese perde con questa legge tutti i nuovi soggetti collettivi che avrebbero potuto arricchirla ed inietta ai maggiori

sindacati esistenti, che soffrono di burocratizzazione e di crisi di rappresentatività, una dose ulteriore di burocratismo e di falsa rappresentatività.

Il giudizio complessivo è quindi decisamente negativo dopo aver analizzato la struttura portante della legge e le sue principali articolazioni. Il campo di applicazione della legge sembra illimitato e dunque previsto sia per il pubblico impiego che per i rapporti di lavoro privato. Sono anzi richiamati sotto la disciplina della legge anche i rapporti di lavoro parasubordinato e autonomo.

Infatti, i servizi pubblici essenziali sono individuati, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, in base alla loro idoneità a garantire il godimento di determinati beni. La elencazione della legge fa capire che tutto è essenziale. Tale essenzialità è però tutelata solo contro l'esercizio del diritto di sciopero, mentre in nessun modo si prevedono rimedi contro il sacrificio di quei beni ogni giorno, quando non c'è alcuno sciopero, ingiustamente operato dalle amministrazioni e dai datori di lavoro.

Il disegno di legge mostra di temere i disservizi causati da sciopero; per quelli più pesanti e sistematici, imposti dal cattivo governo, dalla cattiva economia, dalla cattiva impresa, bisognerà continuare ad avere pazienza: il caso di settori come quello dei trasporti, quello della sanità e quello della giustizia dovrebbe ricordarvi qualcosa.

La riforma in discussione non è tanto una legge antisciopero, quanto una limitazione totale di quella libertà sindacale che la Costituzione garantisce. I soggetti collettivi nuovi o diversi da quelli «responsabili» in sostanza restano privi di un diritto al conflitto, sono esclusi dalle contrattazioni, hanno potere limitato di iniziativa giudiziaria. I sindacati maggiori finiscono col negoziare con la controparte non solo i limiti del diritto di sciopero, ma le stesse regole della democrazia sindacale e della loro rappresentatività. Che cosa resta – c'è da chiedersi – del pluralismo e della libertà sindacale ? Non lo sappiamo.

La lettera di questo articolo 1, come argomenterò in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti, riflette la filosofia che ha presieduto alla stesura del disegno di legge oggi in discussione. Non bastano pochi aggiustamenti linguistici. Questo articolo va per lo meno riscritto profondamente.

I nostri emendamenti vogliono fornire uno strumento in tal senso, anche se sappiamo in partenza che sarà quasi impossibile ribaltare la logica che sottende la proposta di legge. Purtroppo, e ve lo diciamo tranquillamente, abbiamo poca fiducia, visto come sono andate le cose finora. Peraltro però dobbiamo anche dire che non siamo per il «tutto o niente», nè per il «tanto peggio, tanto meglio»: giudichiamo nel concreto ogni proposta. Ogni forza politica è chiamata a prendersi, non certo solo in quest'Aula, le sue responsabilità. La nostra battaglia al riguardo chiamerà al confronto tutti non solo in Parlamento, ma anche e soprattutto tra la gente e nei luoghi di lavoro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio.

* TOTH, *relatore*. Sono contrario alla proposta di stralcio per le ragioni che ho espresso nella replica di questa mattina.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 1, presentata dal senatore Pollice.

Non è approvata.

Sull'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.3 POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La presente legge si applica a tutti i servizi pubblici essenziali a garantire il godimento dei beni costituzionalmente protetti».

1.4 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «Ai fini della presente legge».

1.5 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della presente legge» *con le altre*: «Ai fini di tutta la legge di tutela dei servizi pubblici».

1.6 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini della presente legge» *inserire le seguenti*: «e della definizione dei diritti degli utenti».

1.18 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «considerati servizi pubblici essenziali» *e le parole*: «quelli diretti» *rispettivamente con le altre*: «considerate prestazioni essenziali» *e* «quelle dirette»;

conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «considerati» *e* «i servizi» *rispettivamente con le altre*: «considerate» *e* «le prestazioni».

1.19 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali» *con le altre*: «Sono servizi pubblici essenziali».

1.7 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro» *con le altre*: «servizi

pubblici essenziali, per l'erogazione dei quali i relativi pubblici poteri sono responsabili e tenuti a garantirla indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa erogatrice e del rapporto di lavoro».

1.8 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro,».

1.9 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «quelli diretti a garantire» *con le altre*: «quelli che garantiscono».

1.10 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «diretti a garantire» *con le altre*: «che garantiscono».

1.49 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole da: «il godimento» *alla fine del comma, con le altre*: «i valori fondamentali legati all'integrità della vita e della personalità dei singoli».

1.11 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «il godimento dei beni» *con le altre*: «i diritti».

1.50 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, e conseguentemente dovunque ricorra in tutto il resto, sostituire la parola: «beni» *con l'altra*: «diritti» *e le parole*: «della » *e* «dell'» *rispettivamente con le altre*: «alla» *e* «all'».

1.20 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «beni costituzionalmente protetti» *con le altre*: «diritti costituzionalmente garantiti».

1.21 POLLICE

Al comma 1, e conseguentemente ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: «protetti» *con l'altra*: «garantiti».

1.12 POLLICE

Al comma 1, e conseguentemente ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: «protetti» *con l'altra*: «tutelati».

1.13 POLLICE

Al comma 1, sostituire la parola: «protetti» *con l'altra*: «tutelati».

1.51 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere le parole da: «della vita» *alla fine del comma.*

1.14 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole da: «della salute» *fino alla fine del comma, con le altre*: «dell'incolumità e della sicurezza della persona e dell'incolumità e della sicurezza pubblica».

1.15 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole da: «della salute» *alla fine del comma, con le altre:* «dell'incolumità e della sicurezza della persona».

1.16 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «della libertà di circolazione, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della libertà di comunicazione».

1.17 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

1.22 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono quindi considerati servizi pubblici essenziali:

a) i servizi sanitari, limitatamente alle strutture di pronto soccorso, e a quelle che garantiscono gli interventi di emergenza o quelli necessari per garantire gli effetti di una terapia sanitaria;

b) i servizi relativi all'igiene pubblica, limitatamente alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e quelli di spedizione e sdoganamento di merci la cui deperibilità sia fonte di pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

c) i servizi di protezione civile, in presenza di calamità naturali, e in funzione di presidio;

d) i servizi che assicurano l'erogazione di assegni e indennità con funzione di sostentamento, per la cifra che corrisponde alla pensione sociale oppure per la cifra che corrisponde alla quota di retribuzione interamente coperta dal calcolo della contingenza;

e) i servizi che garantiscono le informazioni radiotelevisive in relazione al funzionamento del servizio di protezione civile, nei limiti sopraindicati».

1.23 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «In particolare sono considerati tali i servizi riguardanti» *con le altre:* «Solo in merito ad una concreta minaccia ai diritti di cui al comma 1 possono essere definiti tali i servizi riguardanti».

1.24 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «In particolare» *con le altre*: «In relazione ad una concreta minaccia ai diritti di cui al comma 1,».

1.52 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «In particolare sono considerati tali i servizi riguardanti» *con le altre:* «Sono definiti tali solo quelli riguardanti».

1.2 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «In particolare sono considerati tali i servizi riguardanti» *con le altre:* «Essi si identificano dettagliatamente nei servizi».

1.27 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «In particolare».

1.25 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «In particolare».

1.46 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «In particolare sono considerati tali i servizi riguardanti» *con le altre:* «In particolare rilevano ai fini di cui al primo comma servizi nell'ambito di:».

1.26 POLLICE

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «l'igiene e la sanità» *con le altre:* «le strutture pubbliche o convenzionate preposte all'igiene e alla sanità».

1.29 POLLICE

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «l'igiene e la sanità» *con le altre:* «le strutture pubbliche preposte all'igiene e alla sanità».

1.28 POLLICE

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.30 POLLICE

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.47 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

«*c*) l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua;».

1.53 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «la produzione e la distribuzione» *con le altre:* «le strutture pubbliche o convenzionate preposte alla produzione e alla distribuzione».

1.32 POLLICE

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole:* «la produzione e la distribuzione» *con le altre:* «le strutture pubbliche preposte alla produzione e alla distribuzione».

1.31 POLLICE

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.33 POLLICE

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.34 POLLICE

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.35 POLLICE

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole:* «, con particolare riguardo agli scrutini e agli esami nelle scuole pubbliche e legalmente parificate di ogni ordine e grado, nonchè agli esami conclusivi dei cicli di istruzione universitaria».

1.36 POLLICE

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole*: «, con particolare riguardo agli scrutini e agli esami nelle scuole pubbliche e legalmente parificate di ogni ordine e grado, nonchè agli esami conclusivi dei cicli di istruzione universitaria».

1.48 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.37 POLLICE

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* «l'erogazione di assegni e di indennità» *con le altre:* «le strutture pubbliche o convenzionate preposte all'erogazione di assegni e di indennità».

1.39 POLLICE

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* «l'erogazione di assegni e di indennità» *con le altre:* «le strutture pubbliche preposte all'erogazione di assegni e di indennità».

1.38 POLLICE

Al comma 2, lettera h), *sostituire le parole:* «di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento» *con le altre:* «di stipendi o pensioni».

1.40 POLLICE

Al comma 2, lettera h), *sopprimere le parole:* «e di indennità».

1.41 POLLICE

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.42 POLLICE

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.43 POLLICE

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* «la raccolta e lo smaltimento» *con le altre:* «le strutture pubbliche o convenzionate preposte alla raccolta e allo smaltimento».

1.45 POLLICE

Al comma 2, lettera l), *sostituire le parole:* «la raccolta e lo smaltimento» *con le altre:* «le strutture pubbliche preposte alla raccolta e allo smaltimento».

1.44 POLLICE

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«l-*bis*. Tutti i servizi che, nelle particolari circostanze di tempo e di luogo, siano dichiarati pubblici ed essenziali dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal prefetto, secondo la competenza territoriale».

1.1 PONTONE, FILETTI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Oltre a quelli indicati nel comma 2, altri servizi pubblici possono essere dichiarati essenziali ai fini della presente legge in particolari circostanze di tempo e di luogo dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della Giunta regionale o dal sindaco, a seconda della incidenza territoriale del servizio coinvolto dall'azione di sciopero.

2-*ter*. Le norme della presente legge si applicano anche ai servizi strumentali necessari per l'esercizio di quelli indicati dai commi precedenti.

2-*quater*. La dichiarazione di essenzialità del servizio dev'essere immediatamente trasmessa al Presidente della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici».

1.54 GUALTIERI, COVI, PERRICONE

Avverto che, successivamente alla diramazione del fascicolo n. 3 degli emendamenti, sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «tali i servizi riguardanti» *con le altre*: «servizi pubblici essenziali nell'ambito dei quali devono essere individuati ai fini del comma precedente le prestazioni indispensabili e i livelli minimi di funzionamento, quelli riguardanti:».

1.55 MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, TARAMELLI, TOSSI BRUTTI, LAMA, FRANCHI, VECCHI, FERRAGUTI, IANNONE

Al comma 2, lettera a), *dopo la parola* «sanità» *aggiungere*: «quando il trattamento sanitario risulti urgente per la vita delle persone, o quando sia indilazionabile per assicurare gli effetti normali della terapia».

1.56 MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, TARAMELLI, TOSSI BRUTTI, LAMA, FRANCHI, VECCHI, FERRAGUTI, IANNONE

Al comma 2, lettera b), *dopo la parola*: «traffico» *aggiungere*: «In particolare per quanto riguarda la circolazione delle persone e dei beni, quando le prestazioni lavorative integrino un servizio pubblico che non ha alternative diffuse».

1.57 MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, LAMA, TARAMELLI, SENESI, VECCHI, VISCONTI, FRANCHI, IANNONE

Al comma 2, lettera c), *sopprimere le parole:* «e beni di prima necessità».

1.58 MAFFIOLETTI, LAMA, ANTONIAZZI, TARAMELLI, VECCHI, FRANCHI, TOSSI BRUTTI, FERRAGUTI, GAMBINO

Al comma 2, lettera e), *dopo la parola:* «giustizia» *aggiungere le altre:* «per quanto attiene i provvedimenti urgenti e quelli concernenti la libertà personale».

1.60 MAFFIOLETTI, IMPOSIMATO, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, BATTELLO, MACIS, ANTONIAZZI, GAROFALO

Al comma 2, lettera f), *dopo la parola:* «pubblica» *aggiungere le altre:* «Nei limiti in cui tali servizi risultano improrogabili».

1.59 MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, LAMA, TARAMELLI, IANNONE, VECCHI, FERRAGUTI, CHIESURA, GAMBINO

Al comma 2, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«g) l'istruzione, con particolare riguardo alle valutazioni finali nelle scuole pubbliche e legalmente parificate di ogni ordine e grado».

1.61 MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LAMA, VECCHI, TARAMELLI, FRANCHI, GAMBINO

Al comma 2, lettera l), *dopo la parola:* «speciali» *aggiungere le altre:* «quando risultino indispensabili per garantire l'igiene pubblica».

1.62 MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, LAMA, TARAMELLI, RANALLI, MERIGGI, ZUFFA, FERRAGUTI, TOSSI BRUTTI

Il senatore Pollice ha dichiarato di aver già illustrato i propri emendamenti all'articolo 1 congiuntamente alla illustrazione della proposta di stralcio.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti da me presentati, vorrei richiamarmi al comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento dove si stabilisce che «su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione». Vorrei sapere se siamo a conoscenza di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. Vorrei sapere se esistono altri emendamenti, oltre a quelli di cui disponiamo negli stampati e fascicoli già distribuiti, riguardanti l'articolo 1.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti del relatore pervenuti in questo momento alla Presidenza. Invito il senatore segretario a darne lettura.

VENTURI, *segretario*. Questi sono i testi degli emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «In particolare sono considerati tali i servizi riguardanti» *con le altre*: «In particolare sono considerate tali le prestazioni indispensabili per garantire il godimento dei beni di cui al comma 1, ivi comprese quelle strumentali, rese nell'ambito dei seguenti servizi».

1.63 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i*) le dogane, con particolare riferimento al controllo su merci deperibili».

1.64 IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 1.

* BOATO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti da me presentati, insieme ai colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers, all'articolo 1 e farò un'illustrazione telegrafica perchè, avendo noi a disposizione molto poco tempo, lo dedicheremo alle dichiarazioni di voto sui nostri e sugli altrui emendamenti.

Gli emendamenti da noi presentati sono finalizzati in sintesi a tre ordini di modifiche. La prima: laddove si dice al primo comma dell'articolo 1: «il godimento dei beni costituzionalmente protetti della vita ...», noi riteniamo più giusto che si parli di «diritti costituzionalmente garantiti», o di «diritti costituzionalmente tutelati». Anche se l'espressione: «beni costituzionalmente protetti» ha qualche riferimento alle pronunce della Corte costituzionale, dal punto di vista costituzionale, all'interno di questo provvedimento, a noi pare assai più corretto e rigoroso parlare di «diritti costituzionalmente garantiti».

Per quanto riguarda il secondo comma, anche noi interveniamo sulle parole: «In particolare sono considerati», su cui, come abbiamo sentito pochi istanti fa, interviene anche l'emendamento del relatore.

Le parole: «In particolare», per i colleghi che non avessero seguito attentamente la legge, sono di enorme importanza perchè l'elenco contenuto nel secondo comma dell'articolo 1 è eccessivamente lungo, a nostro parere, e del tutto discrezionale; infatti l'espressione «in particolare» permette di considerare tra i servizi pubblici essenziali qualunque altro servizio pubblico essenziale che non sia compreso in quell'elenco. Quindi noi ne proponiamo la soppressione, che è poi la soluzione più semplice, contenuta del resto anche nella proposta di legge Giugni, in quella Gualtieri, in quella Mancino e per certi aspetti, ma non esattamente, in quella comunista. Tutti i disegni di legge presentati davano una indicazione tassativa e non un'indicazione discrezionale dei servizi pubblici essenziali. Noi proponiamo o di sopprimere le parole «in particolare» o di utilizzare un'espressione più rigidamente delimitativa sulla quale mi soffermerò in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento.

Un terzo ed ultimo ordine di problemi che riguarda l'articolo 1 concerne il modo in cui vengono indicati i vari servizi pubblici essenziali. In particolare proponiamo di sostituire il punto *c*) dove si parla di produzione e

distribuzione di energie, risorse naturali e beni di prima necessità, nonchè di gestione e manutenzione dei relativi impianti, in quanto tale definizione è talmente estesa che può esservi ricompresa qualunque cosa anche all'interno del settore industriale, non solo in quello terziario, e del settore privato e non solo in quello pubblico. Questo punto *c*) ci sembra completamente sbagliato e proponiamo pertanto di sostituirlo con la definizione che riguarda l'elettricità, l'acqua ed il gas che abbiamo tolto integralmente dalla proposta originaria del senatore Giugni e del Gruppo socialista e che ci sembra assai più essenziale e precisa.

Lo stesso discorso può farsi per il punto *g*) che riguarda l'istruzione, dove tutta questa specificazione è completamente sbagliata perchè allora andrebbe fatta per ogni punto; del resto il Gruppo comunista ha presentato alcuni emendamenti in questa direzione. È evidente che non esisterebbe più di fatto alcun diritto di sciopero degli insegnanti. Avendo infatti sottratto la possibilità di scioperare in riferimento agli scrutini e agli esami è ovvio che il potere contrattuale degli insegnanti sarà totalmente abolito per legge; questo ci sembra politicamente e costituzionalmente inammissibile. Pertanto è molto più corretto o delimitare la definizione contenuta nel punto *g*) o semplicemente riferirsi al campo dell'istruzione per poi ovviamente arrivare in altra sede ad una definizione più precisa di che cosa questo comporti in sede legislativa.

In ogni caso ciò che per noi è inaccettabile è la totale discrezionalità inserita nell'articolo 1 che noi proponiamo di sopprimere in fedeltà all'articolo 40 della Costituzione che prevede una riserva di legge e non una riserva di discrezionalità per quanto riguarda l'esercizio del diritto di sciopero. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PONTONE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, lo abbiamo presentato in quanto ritenevamo e riteniamo che l'articolo 1 faccia una descrizione analitica dei settori e dei servizi nei quali si dovrebbe intervenire troppo limitativa sia per questioni di tempo che per questioni di luogo, in quanto è possibile che non oggi ma nel futuro, da qui a due o tre anni o fino a quando questa legge sarà in vigore, ci siano altri servizi che potranno ritenersi essenziali. Infatti c'è un'evoluzione continua della vita e delle necessità dei cittadini e quindi dei servizi che dovrebbero corrispondervi.

Quindi, noi riteniamo che tutti i servizi, nelle particolari circostanze di tempo e di luogo che si possono verificare in qualsiasi momento, possano e debbano essere dichiarati essenziali da due autorità, cioè dal Presidente del Consiglio o dal prefetto, perchè, se così non facessimo, saremmo completamente abbandonati *ad libitum* di chiunque potrebbe dire che quei servizi sono essenziali. Quindi, noi confidiamo, al fine di avere una più precisa designazione dei servizi pubblici essenziali, che venga accolto questo nostro emendamento.

* COVI. Signor Presidente, l'emendamento 1.54 mira a riparare alla conseguenza del fatto che l'elencazione dei servizi dichiarati essenziali è di carattere non tassativo e non esaustivo, come afferma nella sua relazione il senatore Toth. Pertanto, l'emendamento soccorre alla necessità di individuare, in determinate circostanze di tempo e di luogo, alcuni servizi che possono essere dichiarati essenziali ai fini della presente legge. Il potere di decidere in questo senso è dato, in relazione all'ambito territoriale, al Presidente del Consiglio dei ministri o al presidente della giunta regionale o al sindaco.

Il comma 2-*ter* mira invece ad estendere la normativa di cui al secondo comma dell'articolo in esame anche ai servizi strumentali necessari per l'esercizio di quelli indicati nei commi precedenti.

Si propone, infine, di aggiungere un comma 2-*quater* nel quale si stabilisce che la dichiarazione di essenzialità, al fine di quei controlli previsti dall'articolo 12, da parte della Commissione nazionale che dovrà essere istituita, sia trasmessa a questa Commissione al fine delle proprie verifiche.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, illustrerò ora l'emendamento 1.55.

Desidero innanzitutto premettere che l'articolo 1 rappresenta in qualche modo un punto cardine della legge, per cui dobbiamo porre la massima attenzione alla sua natura e alla sua portata giuridica. A me sembra che, illustrando il suo emendamento, il senatore Covi abbia mostrato che un chiarimento deve ancora intervenire. Ciò mi preoccupa, perchè il problema è di andare a fondo nella sostanza della normativa che stiamo esaminando. L'elenco di servizi proposto nell'articolo 1 è un elenco non tassativo e non è tale per definizione, poichè l'articolo specifica soltanto quali sono, in particolare, i servizi pubblici considerati essenziali. Il fatto di aggiungere altri servizi demandandolo ad autorità dell'Esecutivo o amministrative di qualsiasi tipo non è accettabile e neanche necessario, data la natura esemplificativa dell'articolo.

Occorre poi fare un'altra considerazione. Quando la Costituzione rinvia alla legge è necessario dare una indicazione di evidenziazione sociale, di utilità, che poi sarà raccolta negli accordi, i quali però devono basarsi su di essa; in questo contesto la legge deve funzionare come direttiva per le intese e il legislatore deve farsi carico di dare una indicazione non tassativa ma che ponga in rilievo di quali diritti e di quali beni si tratta, in modo da non lasciare adito ad arbitri, ad interpretazioni estensive, e così via. Il nostro emendamento persegue proprio questo fine e si muove nella logica, che ci ha mossi anche nella Commissione, di fare in modo che l'indicazione non fosse affastellata ed eterogenea ma ricondotta a criteri univoci e non identificabile con il servizio in sè. In questa legge noi parliamo di servizi minimi essenziali. Quando si parla di servizi pubblici si generalizza; questa legge interviene soltanto per delimitare quelle soglie minime in cui i servizi divengono indispensabili per garantire i diritti costituzionalmente preminenti della persona.

Allora, l'indicazione dei servizi è un ambito entro il quale deve essere ricavata l'individuazione delle soglie minime: questo è lo spirito dell'articolo che già si muove in questa ottica. Crediamo che, però, l'equivoco possa ingenerarsi – noto, infatti, che l'emendamento del senatore Covi si muove in un'ottica che dimostra che il chiarimento deve intervenire – ed allora vogliamo che questo chiarimento non intervenga tra noi ma risulti dalla lettera della legge. Si tratta infatti di una legge di grande portata sociale che deve essere poi applicata prevalentemente dalle parti sociali; deve essere il parametro al quale il sindacato, le associazioni rappresentative dei lavoratori, quelle che si formano spontaneamente, tutte devono riferirsi per trattare, per esercitare i loro diritti se hanno argomenti, se hanno esigenze da far valere, tutele giuste da avanzare nella trattativa, usando il loro potere contrattuale.

Ci muoviamo nell'ottica di assicurare che l'elencazione sia un ambito e premettiamo, infatti, all'articolo la dizione: «nell'ambito dei quali devono essere individuati ai fini del comma precedente le prestazioni indispensabili

e i livelli minimi di funzionamento...». Poi nell'elenco inseriamo alcune specificazioni che danno anch'esse una indicazione che ha un valore di direttiva del legislatore, non esaustiva (ma di questo parleremo nell'illustrare i successivi emendamenti).

Per ora, signor Presidente, mi limito a questo che è un po' un emendamento cardine che riguarda l'intelaiatura normativa dell'articolo 1. Invito i colleghi a riflettere perchè questo emendamento, o altri che si muovono nella stessa direzione – non pretendiamo di essere perfetti nelle nostre proposte ma in questo senso bisogna andare – specificano che in questi ambiti di servizio vanno individuati i livelli e che l'elencazione non comprende massimamente una indentificazione che invece può essere negativa. Riteniamo essenziale questo emendamento per qualificare l'intera legge, per sciogliere dubbi, per non lasciare adito ad interpretazioni e per essere sempre in grado di rispondere con i testi legislativi ai problemi interpretativi che sin d'ora si stanno ponendo e si pongono in quest'Aula.

Quindi, signor Presidente, raccomandiamo l'approvazione di questo emendamento con lo spirito di dare alla legge un maggior grado di certezza su un piano interpretativo, allo stesso tempo di dare chiarezza all'intento del legislatore e allo scopo della legge, rendendo armonica la formulazione legislativa rispetto a tutto l'insieme delle disposizioni che seguono. Queste rimettono alla trattativa, al negoziato, all'intervento delle associazioni dei lavoratori, la individuazione che la legge non potrebbe fare di per sè, perchè sarebbe assurdo che una legge generale ed astratta individuasse le soglie minime, servizio per servizio. Ecco perchè lo stesso riferimento alla Costituzione passa attraverso una legge di principio che detta criteri generali che siano poi parametro per l'individuazione delle soglie minime.

Questo criterio crediamo sia garantito con la formulazione che vogliamo premettere all'elencazione dei servizi di cui all'articolo 1.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.63, da me presentato, si muove nella stessa direzione delle proposte emendative avanzate dal senatore Maffioletti e da altri senatori, nonchè degli emendamenti proposti dal senatore Boato, e quindi si illustra da sè, nel senso di specificare all'inizio del comma 2 che le prestazioni di cui si parla nell'elencazione dei servizi sono soltanto quelle «indispensabili per garantire il godimento dei beni di cui al comma 1, ivi comprese quelle strumentali», proprio per assicurare anche i beni strumentali a quei servizi.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.64, sempre da me presentato, si tratta di una semplice specificazione di forma, e cioè si tende a sostituire la lettera *i*), al comma 2, con la seguente: «*i*) le dogane, con particolare riferimento al controllo su merci deperibili». In questo caso non vi è alcun bisogno di illustrarlo ulteriormente, poichè si tratta di un emendamento puramente formale.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, poc'anzi ho illustrato solamente l'emendamento 1.55. Illustrerò quindi gli altri emendamenti da me presentati insieme ad altri colleghi sempre al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

Avevo considerato un raggruppamento di emendamenti riconoscibili da un criterio comune: quello che riguarda le specificazioni che noi chiediamo di aggiungere ad ogni singolo servizio che viene elencato nell'articolo 1. È

chiaro che l'architrave su cui si regge la norma è per noi il cambiamento del comma 2, come da me poc'anzi precisato.

Tuttavia, poichè nell'elencazione vengono usati criteri differenziati per indicare i servizi (per esempio nella pubblica istruzione vengono specificate funzioni particolari svolte in quel determinato campo, in altri casi si predispone una qualche indicazione specificativa e ora lo stesso relatore ne propone un'altra riguardante sempre questo comma 2), noi crediamo che questo criterio si debba adoperare in linea di massima per tutto l'articolo 1. Quindi, non basta indicare la sanità; noi crediamo che sia necessario aggiungere, proprio per questo criterio di direttiva e per questo carattere promozionale che ha la norma giuridica, le parole: «quando il trattamento sanitario risulti urgente per la vita delle persone, o quando sia indilazionabile per assicurare gli effetti normali della terapia». Per cui, indicare la salute in generale, cioè tutti gli adempimenti e le funzioni che svolge il Servizio sanitario nazionale sarebbe un'indicazione troppo generica.

Quindi, noi diamo alle parti sociali un'indicazione di massima, un criterio, cioè la salvaguardia dei beni costituzionalmente garantiti in quel settore: la tutela delle urgenze, la tutela quindi della salute nella sua espressione più significativa e l'osservanza del mantenimento delle terapie in senso lato e dei trattamenti che riguardano il malato.

Quindi, aggiungiamo la stessa specificazione per quanto riguarda la lettera *b*). Infatti, dopo la parola: «traffico» chiediamo di aggiungere: «in particolare per quanto riguarda la circolazione delle persone e dei beni, quando le prestazioni lavorative integrino un servizio pubblico che non ha alternative diffuse». Per cui, nel campo della circolazione delle persone, noi crediamo che, per non aumentare una conflittualità anche in questo campo che si avrebbe sul testo della normativa quando si vanno ad identificare in sede di negoziato le soglie minime, un parametro da adottare possa essere quello dell'inesistenza di alternative al servizio e quello dell'essenzialità per quanto riguarda la stessa circolazione delle persone. Si tratta di un concetto unico e specificato in questo principio direttivo.

Chiediamo poi, sempre allo stesso comma 2, lettera *c*), di sopprimere le parole: «e beni di prima necessità». Anche questa formulazione deriva da una visione arcaica dei testi legislativi, non è di facile interpretazione ed è inutile perchè è assorbita dalla dizione della lettera *c*) medesima che indica, in sostanza, i beni primari. Mi sembra quindi una specificazione del tutto inutile, che può ingenerare anche interpretazioni assai discutibili.

Per quanto riguarda la lettera *e*), dopo la parola: «giustizia», chiediamo di aggiungere un'indicazione direttiva che chiarisca il criterio adottato dalla legge in tutti i casi dei pubblici servizi, cioè quello della essenzialità ai fini dell'esercizio e della tutela dei diritti. Nel caso dell'amministrazione giudiziaria abbiamo un criterio legato ai provvedimenti urgenti e a quelli concernenti la libertà personale; esso in qualche modo appartiene all'identificazione di una soglia minima che già ora funziona, come accade per altri settori. Pertanto, quando sento parlare di attentato alla libertà di sciopero, non solo mi viene da sorridere, ma ritengo che siamo fuori tema perchè in realtà negli scioperi dei servizi in moltissimi casi, salvo rarissime eccezioni, viene sempre assicurato un minimo di funzionamento essenziale. Ciò accade nella sanità e accade anche nel settore della giustizia perchè, quando si tratta di scarcerazioni, di processi o di provvedimenti urgenti, definiti tali dal codice di procedura civile o ai fini dell'applicazione della legge penale, essi

sono già fuori - se così si può dire - dall'esercizio del diritto di sciopero del personale giudiziario. Tuttavia in questo caso crediamo che il legislatore - data l'occasione che ha di evidenziare dal punto di vista sociale qual è il nucleo essenziale dell'attività giudiziaria da tutelare - debba specificare che si tratta di provvedimenti urgenti e concernenti la libertà personale.

Lo stesso criterio è stato da noi adottato anche per la lettera *f*), in cui chiediamo di aggiungere le parole: «nei limiti in cui tali servizi risultano improrogabili». Crediamo che anche questa sia un'indicazione utile e necessaria.

Per quanto riguarda poi l'istruzione crediamo che non debba farsi riferimento agli scrutini e che sarebbe un errore entrare nei dettagli, quando nelle altre materie e negli altri campi non lo facciamo; non si devono misurare i singoli atti, ma fornire solo una direttiva di massima, un criterio guida. Ebbene, anche a tale riguardo il criterio guida deve essere rappresentato dall'essenzialità delle valutazioni finali perchè lo scrutinio è regolabile in maniera elastica; può anche accadere che vengano accorciati i tempi e in quel caso non capisco come possa esserci spazio per l'azione sindacale. Al contrario, la valutazione finale è il nucleo essenziale della prestazione da svolgere nel campo dell'istruzione pubblica e di quella privata. Vorremmo quindi dare un'indicazione di fondo, quella delle valutazioni finali nelle scuole pubbliche e legalmente parificate di ogni ordine e grado. Non c'è bisogno di dettare criteri specifici per ogni ordine e grado e per l'istruzione universitaria; va da sè che il criterio delle valutazioni finali dovrà essere specificato poi settore per settore in base ad accordi che non pregiudichino il lavoro formativo e il servizio che la scuola rende sul piano sociale.

Per quanto riguarda la lettera *l*), circa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, vorremmo che si seguisse il criterio della rilevanza sociale relativo al collegamento tra l'interruzione del servizio della raccolta dei rifiuti e l'igiene pubblica. Anche questo è un parametro perchè abbiamo un riferimento preciso all'esperienza, cioè al fatto che un'interruzione del servizio che riguardi una o due giornate, un arco di tempo comunque limitato, non crea di per sè un problema per l'igiene pubblica; mentre è chiaro che quando la questione diventa macroscopica, ossia quando viene in gioco il problema dell'igiene pubblica, e solo in questo caso, si pone la necessità di garantire comunque la soglia minima del servizio.

Signor Presidente, non si tratta affatto di una pedanteria e non è voglia di perfezionismo se intendiamo migliorare e rendere più chiaro l'articolo 1 sia con la premessa che ho illustrato all'inizio e che riguarda sempre questa norma, sia con alcuni criteri di specificazione relativi a questi ambiti affidati nella specifica gestione e nell'identificazione delle soglie minime agli accordi. Essi tuttavia ricevono in sede legislativa un criterio guida, che non è inutile per garantire un'applicazione pratica meno controversa della legge stessa. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, presentati dal senatore Pollice (quest'ultimo è assorbito dall'emendamento che ho presentato poc'anzi). Per la stessa ragione sono contrario agli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.7 e 1.8, presentati

dal senatore Pollice. Il parere è ancora contrario agli emendamenrti 1.9 e 1.10, presentati dal senatore Pollice, nonchè all'emendamento 1.49, presentato dal senatore Boato e da altri senatori; ritengo che la dizione attuale sia identica a quella che viene suggerita con tale proposta.

Il parere del relatore è contrario all'emendamento 1.11 del senatore Pollice e all'emendamentio 1.50, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, in quanto in sede di Commissione si è molto discusso sulla distinzione tra beni e diritti, ritenendo che nella dottrina costituzionalista il termine beni sia comprensivo del termine diritti connessi alla tutela dei beni stessi.

Il parere è contrario agli emendamenti 1.20, 1.21 e 1.12, del senatore Pollice, in quanto ritengo che l'espressione del disegno di legge sia più precisa.

Sono invece favorevole agli emendamenti 1.13, del senatore Pollice e 1.51, presentato dal senatore Boato e da altri senatori: ritengo più corretto parlare di beni tutelati anzichè di beni protetti.

Il parere è contrario all'emendamento 1.14 del senatore Pollice (e la mia contrarietà si illustra da sè), nonchè agli emendamenti, sempre del senatore Pollice, 1.15, 1.16 e 1.17, in quanto l'attuale dizione del comma 1 dell'articolo 1 - come diceva poc'anzi il collega Maffioletti - è elemento essenziale e portante dell'intera normativa.

Il parere è contrario all'emendamento 1.22 del senatore Pollice, che propone di sopprimere l'intero comma 2, e all'emendamento 1.23, del senatore Pollice, in quanto non è diverso dal testo del disegno di legge o, in quanto si discosti, non lo ritengo migliorativo.

Il parere è ugualmente contrario all'emendamento 1.24, del senatore Pollice.

Ritengo assorbito l'emendamento 1.52, dei senatori Boato ed altri, dall'emendamento da me presentato.

BOATO. Non può essere assorbito: è diverso.

TOTH, *relatore*. Allora sono contrario perchè ritengo che la dizione suggerita dal mio emendamento sia più precisa.

Sono contrario agli emendamenti 1.2, 1.27 ed 1.25, presentati dal senatore Pollice.

Ritengo che l'emendamento 1.46, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, sia - questa volta davvero - assorbito dal mio emendamento.

BOATO. Non lo è affatto. Noi chiediamo di sopprimere le parole: «In particolare».

TOTH, *relatore*. Ad ogni modo, non ritengo opportuno sopprimere queste parole, in quanto si otterrebbe l'effetto di rendere tassativa l'elencazione di cui al comma 2, norma che non è nella volontà della Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.26 del senatore Pollice, nonchè sugli emendamenti 1.29 ed 1.28, presentati dallo stesso senatore, in quanto interessano alla legge i servizi, quelli relativi all'igiene ed alla sanità, più che le strutture. Ugualmente contrario è il parere sull'emendamento 1.30 del senatore Pollice.

L'emendamento 1.47, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, chiede di sopprimere la lettera *c*) del comma 2, mentre l'emendamento 1.53, degli stessi senatori, chiede di sostituirla con la seguente: «*c*) l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua». Sono contrario ad entrambi, in quanto il cambiamento della dizione attuale renderebbe meno garantista l'elenco; comunque, avrò modo di approfondire questo discorso quando esprimerò il parere sugli emendamenti presentati dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Sempre con la motivazione per la quale la legge deve considerare i servizi e non le strutture, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.32, 1.31, 1.39 e 1.38, presentati dal senatore Pollice.

Non ritengo si possano sopprimere lettere così importanti come la *d*), la *e*) e la *f*), secondo le proposte degli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.35 del senatore Pollice.

Ritenendo maggiormente esaustiva l'attuale dizione, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.36 del senatore Pollice ed 1.48 dei senatori Boato ed altri. Lo stesso parere esprimo sull'emendamento 1.37 del senatore Pollice.

L'emendamento 1.40 del senatore Pollice propone una dizione più limitativa rispetto al testo attuale che, parlando di «indennità con funzioni di sostentamento», può comprendere anche vitalizi ed altri assegni che hanno una funzione diretta appunto di sostentamento della persona. Per questo motivo ritengo rischioso sostituire tale dizione con quella: «di stipendi o pensioni».

Sono inoltre contrario agli emendamenti 1.41, 1.42 ed 1.43, nonchè 1.45 ed 1.44 per le ragioni già espresse, tutti presentati dal senatore Pollice.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti, e l'emendamento 1.54 del senatore Gualtieri e di altri senatori, ritengo che entrambi, prevedendo il primo di affidare al Presidente del Consiglio dei ministri o al prefetto e il secondo al Presidente del Consiglio, al presidente della giunta regionale o al sindaco – a seconda della dimensione dello sciopero – la dichiarazione di pubblicità e di essenzialità di taluni servizi, alterino la sostanza dell'articolo 2. Infatti, si verrebbe a costituire un'autentica norma in bianco, delegando determinate autorità a riempirla.

D'altra parte, ritengo che, non essendo esaustivo il comma 2, sia sempre possibile, in sede di contrattazione collettiva o di codice di autoregolamentazione, nonchè come *extrema ratio* nel caso del provvedimento previsto dagli articoli 7 e 8 relativi alla precettazione, estendere l'applicazione della legge anche a servizi non esplicitamente indicati nel comma 2, di tal che diventa inutile, e al tempo stesso pericolosa, l'introduzione di una norma in bianco come quella qui suggerita. Da questo deriva anche la mia contrarietà al punto 2-*quater* dell'emendamento 1.54, presentato dai colleghi Gualtieri, Covi e Perricone. Per quanto riguarda il punto 2-*ter* dello stesso emendamento 1.54, ritengo sia assorbito da quello da me presentato in cui si fa espresso riferimento ai servizi strumentali.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dai colleghi Maffioletti, Antoniazzi ed altri, ritengo che l'1.55 non sia fondamentalmente difforme da quello da me presentato e quindi esprimo su di esso parere contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 1.56 mi rendo conto delle finalità, però ritengo che il servizio della sanità sia talmente delicato che una esemplificazione interna si può prestare al rischio di lasciare fuori qualche prestazione

di grande rilevanza che sfuggirebbe all'applicazione della legge. Quando specifichiamo all'inizio del comma secondo che sono servizi pubblici solo le prestazioni indispensabili a garantire il minimo nell'ambito dei servizi che seguono, in riferimento al servizio igiene e sanità, intendiamo che non si tratta di tutte le prestazioni sanitarie comprese nella previsione, ma solo quelle che riguardano la vita, la terapia, eccetera. Possono esserci altre prestazioni che nella dizione dell'emendamento 1.56 sfuggono e mi pare poco opportuno correre un rischio del genere in un settore come la sanità. La stessa cosa vale per l'emendamento 1.57 anche perchè trovo un po' generico dire: «quando le prestazioni lavorative integrino un servizio pubblico che non ha alternative diffuse».

Esprimo parere contrario anche per quanto riguarda l'emendamento 1.58. Il riferimento ai beni di prima necessità era contenuto nel disegno di legge proposto dai colleghi del Gruppo comunista ed io ritengo che sia bene lasciarlo perchè, pur avendo un'estensione certamente notevole (viene a comprendere, ad esempio, anche l'erogazione dell'acqua, indicata nell'emendamento presentato dal senatore Boato ed altri) rappresenta una dizione abbastanza estesa che ci mette al riparo da rischi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.60 esprimo parere favorevole perchè esso richiama l'interesse, già menzionato nel comma primo, della libertà della persona e non si riferisce ad altre prestazioni dell'amministrazione della giustizia.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.59 perchè trovo generico definire alcuni servizi, come le poste e telecomunicazioni, «improrogabili». Sono ugualmente contrario all'emendamento 1.61 in quanto la formulazione elaborata in Commissione era stata frutto di un lungo compromesso, anche con le indicazioni delle confederazioni sindacali nonchè dei sindacati autonomi del settore, per cui introdurre una modifica su questo mi pare comporti dei rischi.

BOATO. Non c'era la parola «scrutini» nel testo originario.

TOTH, *relatore*. Qui si tratta delle valutazioni finali in quanto ritengo che lo studente abbia diritto a tutte le valutazioni, anche intermedie, nel corso dell'anno, che consentano poi la valutazione finale. Altrimenti non si capisce da dove esca la valutazione finale se, come è successo in alcuni casi, alcuni studenti non sono stati mai interrogati e il loro componimento scritto non è mai stato valutato nel corso dell'anno, per cui non si capisce su quali elementi di giudizio si possa fondare lo scrutinio finale.

Sono contrario, infine, all'emendamento 1.62 perchè la garanzia dell'igiene è implicita nella raccolta dei rifiuti ed il valore che si vuole garantire è l'igiene, ma anche, a volte, la stessa percorribilità delle strade.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il parere del Governo corrisponde al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, vorrei preannunciarle, per evitare perdite di tempo, che su tutti i miei emendamenti chiederò di intervenire per dichiarazione di voto; valuterò poi l'opportunità di parlare o meno.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3 dico soltanto che ho avuto già modo di illustrarlo lungamente ieri presentando le eccezioni di costituzionalità e quindi mi limito a dire che questo articolo è ambiguo, anticostituzionale ed indeterminato.

Vorrei pregarla, inoltre, dato che ha dei solerti collaboratori, di conteggiare con precisione il tempo che utilizzo.

PRESIDENTE. Non dubiti, senatore Pollice, sarà fatto.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto ha un puro valore di testimonianza. Non avendo il relatore accolto gli emendamenti che tendevano a delimitare e a togliere la discrezionalità dell'articolo 1, tutti emendamenti, a nostro parere, in conformità piena con l'articolo 40 della Costituzione, voteremo a favore di questo emendamento soppressivo, presentato dal senatore Pollice, che non avremmo votato qualora fossero stati accolti gli altri emendamenti con i quali si voleva migliorare questo articolo.

Tuttavia, la totale ostilità in questa direzione ci spinge a votare per la soppressione anche se, ovviamente, l'articolo non verrà soppresso. Vogliamo, comunque, rimarcare il profondo dissenso sulla chiusura che il relatore ha manifestato in questa direzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.4 si rende più esplicito il nesso fra l'essenzialità dei servizi e la garanzia di godimento dei beni da proteggere. Per questo motivo chiedo un voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, per quanto concerne questo emendamento, i servizi pubblici essenziali sono tali rispetto ai bisogni che soddisfano, ai diritti che garantiscono e non solo rispetto ai fini della presente legge. Per questo motivo non vedo in quale modo possa essere assorbito nella proposta del relatore e, pertanto, invito a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, a proposito di questo emendamento vorrei soltanto dire che, se i servizi sono essenziali, ciò riguarda i doveri dello Stato e non solo dei lavoratori. Questo vale per tutta la legislazione in materia e pertanto invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, a proposito di questo emendamento desidero soltanto ribadire che il servizio pubblico rapportato ai diritti degli utenti vuol dire che il riferimento su cui si definisce la essenzialità di un servizio non è l'astrazione «godimento dei beni», ma i concreti bisogni dei lavoratori e della popolazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Il relatore ha affermato che questo emendamento è assorbito. Desidero, invece, ribadire che anche nella parte dell'articolo cui si riferisce questo emendamento si registrano la genericità e l'indeterminatezza del termine «servizio». Un servizio, per esempio, è il servizio postale, mentre la prestazione è l'attività specifica a tutela del bene; prestazione, per esempio, è la consegna delle pensioni. Pertanto, se non si specifica con precisione a cosa ci si riferisce, non riesco francamente a capire come l'emendamento possa considerarsi assorbito nella proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Anche a proposito di questo emendamento è necessario, signor Presidente, chiarire che la definizione di servizio pubblico essenziale vale in generale rispetto ai diritti, rispetto ai bisogni e non può essere limitata alla legge in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Ribadisco, signor Presidente, che lo Stato deve garantire che quelli che considera servizi pubblici essenziali siano erogati in regime di pubblico impiego. Se questo non accade è per inadempienza statale, proprio per il trionfo di logiche di privatizzazione, e questa inadempienza non si risolve

applicando questa legge a rapporti di lavoro privato, aprendo cioè un varco per la sua applicazione a tutti i rapporti di lavoro, in tutti i settori, come ho ampiamente dimostrato nell'intervento di ieri e in quello di poco fa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Come nel caso precedente, signor Presidente, lo Stato deve garantire che quelli che considera servizi pubblici essenziali siano erogati in regime di pubblico impiego. Se questo non accade, anche in questo caso è per inadempienza statale, proprio nella logica del trionfo della privatizzazione, che è la strada che state tracciando a questo proposito. Quindi, tale inadempienza non si risolve applicando questa legge a rapporti di lavoro privato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

POLLICE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, per questo intervento mi avvalgo dell'articolo 109, primo comma, del Regolamento, relativo agli annunci di voto, l'unica cosa che non avete contingentato.

Io, Guido Pollice, senatore di Democrazia proletaria, voto a favore di questo emendamento, e quindi invito la Presidenza a non conteggiare il tempo impiegato per questa mia dichiarazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. L'emendamento 1.49 è pressochè identico all'emendamento 1.10, pertanto ritengo che verrà posto in votazione insieme a quest'ultimo.

PRESIDENTE. Sì.

BOATO. Siccome il testo della Commissione dice che sono considerati servizi pubblici essenziali «quelli diretti a garantire», noi proponiamo la

formulazione «quelli che garantiscono». Si tratta di una questione letteraria, di scrivere le leggi in un modo decente. Non capisco perchè il relatore si sia dichiarato contrario anche a questo emendamento che è semplicemente scritto in un migliore italiano. Per questo propongo al relatore di ripensarci e all'Aula di approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 1.49, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Anche qui riprendiamo la terminologia usata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 27 febbraio 1969: «Rilievo ancora maggiore assumono le prospettate esigenze garantistiche quando si abbia riguardo ai valori fondamentali legati all'integrità della vita e della personalità dei singoli la cui salvaguardia, insieme a quella della sicurezza verso l'esterno, costituisce la prima essenziale ragione di essere dello Stato». Queste parole sarebbero sufficienti a far votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.50.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Mi dispiace molto che il relatore non abbia voluto accogliere il nostro emendamento che sostituisce le parole «il godimento dei beni» con le sole parole «i diritti». L'articolo della legge risulterebbe molto più preciso e circostanziato e parlerebbe di garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati anzichè del godimento dei beni.

Qui entrano in conflitto dei diritti: da una parte, l'esercizio del diritto di sciopero, dall'altra, alcuni diritti che la legge ritiene di dover preordinare. Questo riferimento alla categoria dottrinale dei beni costituzionalmente protetti mi sembra sbagliato perchè già questa legge nasce con un rischio di indeterminazione: alla parola diritti preferire la parola beni aumenta questo rischio di indeterminazione.

È stato fatto riferimento ad una nota sentenza della Corte costituzionale. Che la Corte costituzionale in una motivazione faccia riferimento ad una categoria dottrinale, peraltro per limitarne il contenuto, è perfettamente

normale, siamo nel campo delle motivazioni di una sentenza della Corte costituzionale; ma qui stiamo approvando una legge e quelli cui dovremmo far riferimento sono i diritti. Del resto, lo stesso relatore ha detto che i beni indicano qualcosa di più vasto dei diritti; no, nel momento in cui discuto delle limitazioni al diritto di sciopero, che è un diritto costituzionalmente garantito, non voglio far appello a qualcosa di più ampio, ma a qualcosa di preciso, altrimenti creo una norma che sarà di difficile applicazione proprio per la sua indeterminatezza.

Non credo siano questioni di poco conto, sono questioni importanti e mi dispiace che si approdi a questa soluzione proprio sull'articolo 1 e dopo le polemiche che su di esso ci sono state quando in Commissione, da quello che mi è stato riferito, inizialmente sia il presidente Elia, sia il relatore Toth, sia il presidente Giugni erano favorevoli ad una formulazione di questo genere.

Per questo motivo, voteremo a favore e purtroppo il parere contrario espresso dal relatore aumenta la nostra preoccupazione, la nostra avversione e contrarietà all'articolo 1 così come si sta delineando.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, la dichiarazione di voto che farò vale per gli emendamenti 1.50, 1.20 e 1.21.

La Costituzione, come sottolineava poc'anzi il senatore Spadaccia, parla di diritti. La sentenza n. 31 del 27 febbraio 1969 della Corte costituzionale parla di diritti o di valori fondamentali. L'uso del termine «beni» già nel comma 1 introduce elementi di indeterminatezza giuridica. Non riesco a capire per quale motivo dei fini giuristi, come il presidente Elia e gli altri componenti delle due Commissioni riunite, siano giunti ad adottare la parola «beni».

Quindi, il termine «beni» è ambiguo rispetto alla parola «diritti» e parlare di «beni costituzionalmente protetti» è meno democratico che dire «diritti costituzionalmente garantiti».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.50, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, anche in questo caso abbiamo proposto di sostituire la parola «protetti» con l'altra «garantiti». Vorrei ripetere il concetto secondo il quale il significato della parola «protezione» è da Stato di sudditi e non da Stato democratico. Signor Presidente, uno Stato democratico dà delle garanzie ai cittadini e queste garanzie sono concrete per tutti; inoltre, protegge anche chi è nella condizione di maggiore debolezza. Pertanto, non riesco a capire con quale motivazione è stato introdotto il termine «protetti».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13, identico all'emendamento 1.51.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, anche in questo caso il concetto di «protezione» ha più una valenza morale. Infatti, il termine «tutela» è un termine giuridicamente più corretto, anche se non completamente. Più avanti, un altro nostro emendamento parla di «garanzia»; è con questo spirito che noi abbiamo presentato l'emendamento 1.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 1.51, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, dopo le parole: «a garantire il godimento dei beni costituzionalmente protetti», noi vogliamo sopprimere le altre: «della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, della libertà di circolazione, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della libertà di comunicazione».

Se la Costituzione individua dei diritti fondamentali da proteggere o dei beni, come voi avete scritto nell'intero articolato, l'elenco contenuto nella Carta costituzionale stessa, nella prima parte, dovrebbe essere sufficiente a definire l'intero concetto per l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, anche qui ci riferiamo alla sentenza della Corte costituzionale. Accanto all'integrità della vita e della personalità dei singoli viene definita come prima ed essenziale ragione di essere dello Stato la salvaguardia della sicurezza verso l'esterno, cioè della sicurezza collettiva. La nostra proposta è inserita proprio in questa logica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con questo emendamento ho proposto di sostituire le parole da: «della salute» alla fine del comma, con le altre: «dell'incolumità e della sicurezza della persona». Si tratta di una diversa formulazione del medesimo concetto espresso dalla sentenza n. 31 della Corte costituzionale: vita, incolumità, sicurezza sono i diritti fondamentali. Nell'ultimo possono rientrare anche il diritto al lavoro e il diritto alla casa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento si chiede la soppressione delle parole: «della libertà di circolazione, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della libertà di comunicazione». Rimangono quindi come beni costituzionalmente protetti – a parte l'ambiguità dell'espressione – quelli della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, che corrispondono sostanzialmente ai valori fondamentali legati all'integrità della vita e della personalità dei singoli, proprio come è scritto nella sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento si propone la soppressione di tutto il comma 2 dell'articolo 1. Ripeto con semplici parole che il comma è ambiguo, sbagliato, indeterminato, fa confusione tra servizi e settori. Alcune voci infatti sono settori produttivi, altre sono definite dall'oggetto (come accade per la lettera *c*), altre ancora sono precisate in maniera contraddittoria con la premessa (ad esempio, si fa confusione tra il diritto all'istruzione e il diritto alla valutazione, arrivando a toccare la questione degli esami).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, si propone la sostituzione dell'intero comma con un'articolazione diversa. Si tratta di una proposta di definizione dei servizi pubblici essenziali legati ai valori fondamentali dell'integrità della vita e della personalità dei singoli.

Dati quei valori e quei diritti, quei servizi sono sufficienti per garantire l'esercizio degli stessi. Essi devono quindi essere erogati in forma pubblica; i livelli minimi di funzionamento devono essere definiti per legge non tanto rispetto allo sciopero, quanto rispetto alle vere cause di servizio, alle politiche di taglio della spesa, di riduzione degli organici e così via. In questi servizi vanno previsti ed attivati dall'amministrazione servizi sostitutivi.

È così che si può ragionare e non come invece ci viene proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, i servizi qui considerati sono essenziali in quanto garantiscono – lo ripeto per l'ennesima volta – i diritti rispetto ad una minaccia di violazione degli stessi, minaccia che – se anche qui si lascia la materia nell'indeterminatezza – può essere di varia origine.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.63, presentato dal relatore.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, farei una duplice richiesta. Poichè la nostra posizione è di astensione sulla prima parte dell'emendamento del relatore e contraria alla seconda parte (che leggo: «ivi comprese quelle strumentali, rese nell'ambito dei seguenti servizi:»), pregherei di mettere in votazione questo emendamento per parti separate.

Vorrei aggiungere che ovviamente il relatore, come chiunque altro, può presentare gli emendamenti come e quando vuole, anzi il relatore in modo particolare. Però non c'è dubbio che la seconda metà di questo emendamento è stata ispirata dal testo che l'Intersind ieri ha inviato a tutti noi: ho qui il *pro memoria* dell'Intersind. Il relatore non aveva mai presentato un emendamento come quello contenuto nella seconda metà della norma che ho appena letto, che fa riferimento alle prestazioni strumentali; l'Intersind – ripeto – ha chiesto a tutti noi di rendere ancora più dilatata la categoria dei servizi pubblici essenziali cui applicare la normativa di questo provvedimento e il relatore con molta tempestività oggi ha tradotto in un suo emendamento quella proposta di Agostino Paci. Come ho già detto egli è libero di farlo, ma in casi di questo genere, quando c'è la pressione di una *lobby*, chi subisce questa pressione lo dica pubblicamente in modo che si possa giudicare anche il carattere più o meno accettabile e più o meno trasparente dell'emendamento che viene presentato.

Ritengo che anche il collega Giugni dovrebbe riflettere un po' su questo. A noi francamente pare che improvvisamente, con foglio volante e all'ultimo momento, inserire all'interno di questo provvedimento oltre i servizi pubblici essenziali anche tutti quelli considerati strumentali, dove questa parola può essere una fisarmonica estesa al massimo ed in modo del tutto discrezionale, sia estremamente grave.

Mi meraviglierei se, ad esempio, il senatore Sartori si dichiarasse d'accordo su questo emendamento del relatore, viste le posizioni molto diverse che egli aveva assunto in Commissione. Mi auguro che il Gruppo comunista sia contrario a questa seconda metà dell'emendamento del relatore ed in particolare mi auguro che il presidente Giugni non sia d'accordo e che quest'Aula non debba soggiacere ai pareri, per quanto legittimi, dell'Intersind che, il giorno prima della discussione in Aula di

questo provvedimento, ci ha fatto pervenire quella lettera. Peraltro, quel testo è scritto molto bene e con molta intelligenza e chiunque lo volesse consultare può farlo; cercherò di verificare emendamento per emendamento quali sono le norme dettate dall'Intersind, che hanno la stessa legittimità di tutte le altre, ma è bene dichiararlo pubblicamente in Aula. Ciò renderebbe trasparenti le motivazioni che ci spingono a votare gli emendamenti, per cui spero che vi sia un ripensamenrto da parte dei colleghi.

Signor Presidente, sto portando via qualche minuto proprio perchè vedo una concitazione al tavolo della Commissione, che ci sono consultazioni in corso nel Gruppo comunista e quindi do più tempo a costoro di valutare meglio se non sia il caso – come noi riteniamo – di astenersi (altri voteranno a favore, ma noi ci asteniamo) dalla votazione sulla prima parte dell'emendamento del relatore, ma di votare nettamente ed esplicitamente contro la seconda parte suggerita dall'Intersind. Chiedo pertanto la votazione per parti separate. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto esclusivamente per rispondere alla insinuazione del senatore Boato che la norma sia stata proposta per effetto dell'insistenza di una *lobby*.

BOATO. Non è un'insinuazione.

PRESIDENTE. Senatore Boato, lasci parlare il senatore Covi.

COVI. Vorrei dire – e credo che il relatore me ne possa dare atto – che questo emendamento è stato formulato anche su pressione del Gruppo repubblicano, il quale aveva introdotto una norma del genere nel disegno di legge che ha presentato cinque mesi fa. L'articolo 1 di quel disegno di legge, al quarto comma, stabilisce: «Le norme della presente legge si applicano anche ai servizi strumentali necessari per l'esercizio di quelli indicati dai commi precedenti». E la norma ha una sua evidente ragion d'essere perchè è chiaro che ci sono determinati servizi che non possono funzionare, se non sorretti da altri. Si potrebbe fare l'esempio del rifornimento di benzina agli aerei che debbono volare.

LAMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMA. Vorrei far rilevare, per quanto riguarda la proposta presentata dal relatore, con il retroscena che è stato un momento fa illustrato, come essa sia assai antagonistica rispetto al nostro emendamento riguardante sempre il comma 2.

Ad ogni modo, non intervengo per sottolineare questa differenza, ma per un'altra ragione. Quello al nostro esame è un punto assai delicato, onorevoli colleghi, perchè si tratta di definire gli elementi di interpretazione che offriamo agli interessati per stabilire quale dovrà essere la soglia minima. Il

discorso sulla soglia minima è il punto più importante e significativo della legge che stiamo discutendo, perchè con esso vengono stabiliti i diritti dei cittadini di fronte ai quali «si ferma» il diritto di sciopero: dobbiamo usare tale espressione, perchè in fondo di questo si tratta. Si sottopone a determinate regole il diritto di sciopero che fino a questo momento non era soggetto ad alcuna norma di tipo limitativo.

Il punto di cui stiamo discutendo ha una pregnanza rispetto all'insieme della legge che è assai più rilevante di quanto non potrebbe sembrare a prima vista. Cosa vuol dire: «le prestazioni strumentali»? Vorrei fare un esempio concreto: nel settore dell'energia, i lavoratori addetti al controllo delle centrali, che hanno il compito di governare la distribuzione dell'energia alzando o abbassando i coltelli, devono garantire la soglia minima. Vorrei sapere però se lo stesso deve fare l'usciere del direttore generale, il quale strumentalmente può essere considerato come persona indispensabile al signor direttore generale stesso. Deve essere considerato un lavoratore addetto ad attività strumentale inerente al servizio generale dell'energia e quindi anch'egli è vincolato alla presenza al lavoro?

A mio avviso, se parliamo di «prestazioni strumentali», rischiamo di allargare enormemente l'interpretazione possibile del concetto di soglia minima, che già di per sè andrà nella pratica concreta definito ed applicato. Se sarà necessaria la presenza di qualche persona che, pur non essendo addetta esattamente a quella tale funzione primaria di cui si garantisce la soglia minima, deve comunque prendere servizio, questo avverrà così come accade con le cosiddette «comandate», ad esempio.

Le «comandate» sono un caso concreto. Quando abbiamo discusso di tale istituto nel settore siderurgico o nella chimica pesante, non abbiamo mai affrontato il problema se quel tal lavoratore dovesse o meno per forza presentarsi in servizio; però sappiamo benissimo che il discorso sulle «comandate» può comportare allargamenti tali da travisarne completamente il significato. Come tutti sanno, tale istituto è previsto, nel caso specifico delle industrie, non per assicurare la continuità della produzione, bensì la salvaguardia degli impianti, che è tutt'altra funzione, evidentemente, che ha un valore generale per l'insieme della società e non un valore specifico per quanto riguarda il diritto alla produzione per i singoli proprietari.

Ho voluto sottolineare quest'aspetto in quanto vorrei che si riflettesse sul rischio che si può correre. Certamente non un rischio immediato; non penso si debba caricare di un eccesso di preoccupazioni l'esame del provvedimento in tale sede. Però, dalla dizione proposta dal relatore può derivare una conseguenza negativa nell'applicazione pratica di quella soglia minima che è il carattere originale, la novità che vogliamo introdurre con la presente legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, il mio Gruppo è d'accordo sulla necessità, accolta negli emendamenti 1.63 del relatore e 1.55 del Gruppo comunista, di limitare l'essenzialità soltanto alle prestazioni essenziali e indispensabili per garantire i beni costituzionalmente protetti. Delle due formulazioni, per la verità, preferisco quella dell'emendamento comunista 1.55. Per quanto

riguarda l'emendamento del relatore resta soltanto la questione, dianzi sollevata, relativa alla comprensione o meno in queste prestazioni indispensabili di quelle strumentali. Il collega Boato ha chiesto la votazione per parti separate della frase: «ivi comprese quelle strumentali, rese nell'ambito dei seguenti servizi:». Mi permetterei di chiedere al collega Boato di limitare la votazione per parti separate alla dizione: «ivi comprese quelle strumentali». Infatti, se tale dizione viene allargata fino alla fine della frase, non ha più senso la sintassi.

BOATO. Mi dichiaro d'accordo.

ONORATO. Detto questo, addirittura inviterei il relatore a ritirare questa parte separata perchè quello che ha detto il collega Lama dimostra che l'inciso: «ivi comprese quelle strumentali» è addirittura inutile e per altro verso pericoloso. È inutile perchè quando la prestazione è indispensabile a garantire il bene costituzionalmente protetto sono anche implicitamente indispensabili alcune delle prestazioni strumentali ad esso collegate, ma non altre. Quando si dice che sono essenziali le prestazioni indispensabili per il diritto alla vita, si ricomprendono in tali prestazioni tutte quelle che sono indispensabili in via immediata e in via mediata, ma non devono essere comprese, ad esempio, quelle prestazioni di carattere impiegatizio che di per sè non hanno un collegamento funzionale, sia pur mediato, rispetto a quel bene della vita.

A nome del mio Gruppo esprimo contrarietà sull'inciso: «ivi comprese quelle strumentali» perchè sarebbe inutile e altresì pericoloso, in quanto eccessivamente limitativo del diritto di sciopero per alcune categorie di lavoratori la cui astensione dal lavoro non incide su beni costituzionalmente protetti.

PRESIDENTE. Interpreto le dichiarazioni ora rese come un consenso sostanziale alla proposta di votazione per parti separate.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, vorrei riformulare il mio emendamento 1.63, anche per renderlo formalmente più preciso, modificandolo in questo senso: «In particolare sono considerati tali i seguenti servizi eroganti prestazioni, comprese quelle immediatamente strumentali, indispensabili per garantire il godimento dei beni di cui al comma 1:».

BOATO. Questo è un altro emendamento!

TOTH, *relatore*. No, è lo stesso emendamento 1.63, se non nelle parole: «comprese quelle immediatamente strumentali».

È la stessa cosa, fondamentalmente.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, desidero rinnovare la richiesta di votazione per parti separate con riferimento alle parole: «comprese quelle immediatamente strumentali» perchè, se sono immediatamente strumentali, davvero non è necessario scriverlo perchè è ovvio. Se invece c'è l'intenzione surrettizia di estendere a fisarmonica questa fattispecie, allora è meglio sopprimerla per la chiarezza di tutti. A me sembra che basterebbe togliere l'inciso perchè non è necessario, come ha spiegato molto bene il collega Lama; se però si insiste su questo punto io chiedo di rileggere lentamente questo nuovo emendamento e di votarlo, se il Presidente e l'Assemblea lo consentono, per parti separate, cioè votando separatamente l'inciso.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, anche a me non sembra che lo sforzo del relatore, che pure è apprezzabile, per la ricerca di un consenso massimo sia pervenuto ad un risultato accettabile; altrimenti rischiamo, per lasciare questa parola che è del tutto inutile, di specificare ancora di più la norma. Infatti, il problema delle prestazioni indispensabili è già risolto dalla dizione in quanto non c'è una distinzione tra prestazione immediatamente applicata alla produzione e prestazione invece amministrativa o che so io; è prevista una prestazione indispensabile che quindi rientra già in questo concetto, per cui non c'è, a mio avviso, alcun problema.

L'emendamento del relatore non coglie invece con chiarezza quello che noi avevamo sottolineato nel nostro emendamento e cioè che non solo si tratta di ambiti, ma si tratta di sfere nell'ambito delle quali viene individuata la soglia minima. Quindi si affida alla contrattazione un criterio guida per l'identificazione delle soglie minime. Era un concetto più corretto, comunque l'emendamento del relatore già corregge il testo attuale e non c'è dubbio che costituisce un passo avanti anche significativo. Tuttavia noi non condividiamo, pur con le modificazioni ulteriormente apportate, il mantenimento delle parole: «prestazioni strumentali» che consideriamo del tutto inutili.

PRESIDENTE. È stata dunque presentata la seguente nuova formulazione dell'emendamento 1.63.

Al comma 2 sostituire le parole: «In particolare sono considerati tali i servizi riguardanti» *con le altre:* «In particolare sono considerati tali i seguenti servizi eroganti prestazioni, comprese quelle immediatamente strumentali, indispensabili per garantire il godimento dei beni di cui al comma 1».

1.63 IL RELATORE

BARCA. Si può avere un parere del Governo?

PRESIDENTE. Il Governo si rimette all'Aula. Ricordo che sussiste la richiesta del senatore Boato di votazione per parti separate sul nuovo testo dell'emendamento 1.63, nel senso di votare a parte l'inciso recante le parole: «comprese quelle immediatamente strumentali».

Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.63, presentato dal relatore, nella parte che recita: «In particolare sono considerati tali i seguenti servizi eroganti prestazioni indispensabili per garantire il godimento dei beni di cui al comma 1».

È approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 1.63, costituita dalle parole: «comprese quelle immediatamente strumentali».

È approvata.

* BOATO. Signor Presidente, questo mi dispiace, ma mi sembra sia da attribuire alla sordità totale del relatore e della maggioranza. Il procedimento seguito è comunque servito per consentire una maggiore libertà di votazione, anche se nei fatti questa non c'è stata. (*Proteste dalla destra*).

PRESIDENTE. Invito i colleghi a non perdere la calma che in questi casi è essenziale.

Gli emendamenti 1.52, 1.2, 1.27, 1.25, 1.46, 1.26 e 1.55 risultano pertanto preclusi o assorbiti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, mi dispiace dover constatare che, oltre al contingentamento dei tempi, vengono fatti anche questi giochetti.

PRESIDENTE. Quali giochetti, senatore Pollice?

POLLICE. Mi riferisco a questi giochetti di natura procedurale, certo non attribuibili a lei. Me ne guarderei bene.

PRESIDENTE. Desidero sia chiaro che io non faccio giochetti.

* POLLICE. Per quanto riguarda, signor Presidente, l'emendamento 1.29, ricordo che in esso si propone di sostituire le parole: «l'igiene e la sanità» con le altre: «le strutture pubbliche o convenzionate preposte all'igiene e alla sanità». Perchè tale proposta? Perchè, se lo Stato non si assume la gestione pubblica di dette strutture, non si comprende perchè queste debbano essere inserite nel provvedimento in esame. La nostra proposta non è dettata dall'intenzione di escludere le strutture private dalla erogazione dei servizi pubblici essenziali, ma dall'intento di affermare che, di fronte all'essenzialità di un servizio, lo Stato deve avere strutture pubbliche adeguate per erogarlo; quindi è questo il servizio rispetto al quale inserire una regolamentazione e livelli di funzionamento, e non altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.56, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.57, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

LIBERTINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.47.

BOATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.47.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.53.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Ho ritirato l'emendamento soppressivo del punto *c*), ma propongo di sostituire il punto *c*) che attualmente recita: «la produzione e la distribuzione di energie, risorse naturali e beni di prima necessità, nonchè la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;» che è di una estensione assolutamente indeterminata e gravissima ancorchè proveniente dal disegno di legge di iniziativa comunista (ma, secondo me, questo è stato uno degli errori di quel disegno di legge che, non a caso, la maggioranza ha utilizzato e a cui il relatore si è richiamato prima), con il testo contenuto nel disegno di legge presentato dal senatore Giugni che recita: «l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua;». Questo testo è assolutamente più sintetico, trasparente e delimitato del testo attuale della Commissione che è assai indeterminato e pericoloso.

Pregherei il Gruppo comunista di esaminare la questione, poichè è assai improbabile che il suo emendamento, che noi sosterremo, venga approvato, e di valutare l'opportunità di votare questo nostro emendamento; altrimenti credo rimarrà la dizione attualmente contenuta nel testo della Commissione, visto che il relatore si è dichiarato contrario a tutti gli emendamenti.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, noi non comprendiamo il fatto decisivo che viene sollevato con questo emendamento. Quindi, ci atteniamo alle proposte già avanzate, tenendo presente che la dizione adoperata dal senatore Boato era già apposta nel disegno di legge da noi presentato per quanto riguarda però i poteri di precettazione; il che è tutto un altro angolo visuale. Quindi, noi riteniamo che non sorga un problema tale da richiedere un cambiamento del testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.53, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.32, noi vogliamo affermare che, per essere considerati in questo testo, i servizi debbono prima essere trattati come essenziali dalla finanza pubblica, ma non riusciamo a capire chi si arroga questo diritto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Per quanto riguarda l'emendamento 1.31, anche in questo caso ci riferiamo alle parole: «la produzione e la distribuzione», che vogliamo sostituire con le altre: «le strutture pubbliche preposte alla produzione ed alla distribuzione». Proponiamo questa sostituzione non per escludere le strutture private dallo svolgimento di servizi pubblici essenziali, ma per affermare il fatto che, di fronte all'essenzialità di un servizio, lo Stato deve avere strutture pubbliche adeguate per erogarlo. Quindi, è questo il servizio rispetto al quale bisogna regolamentare i livelli di funzionamento.

Vorrei inoltre far notare che l'articolo 16 della Costituzione, riferendosi in generale al servizio pubblico, parla di libertà, di circolazione, di soggiorno e quindi di particolari situazioni. Rifacendomi a questo concetto, che è traslato rispetto a quanto noi discutiamo, è il diritto liberale che qui viene

portato avanti, al di là del diritto feudale. Ma il diritto democratico va oltre e impone che una Repubblica rimuova taluni ostacoli.

Quindi, non si inventano dei mezzucci come quelli che qui vengono riportati. Come può, ad esempio, limitare lo sciopero nei trasporti pubblici lo stesso Stato che taglia i rami secchi delle ferrovie per ragioni di mercato, escludendo così cittadini di intere zone del nostro paese dall'esercizio del diritto di circolazione?

Signor Presidente, ho fatto questo esempio, perchè vale di riflesso anche per altri servizi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.58, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, l'amministrazione della giustizia non viene certo messa in discussione come bene protetto da un giorno di sciopero; questo è proprio incredibile, visti e considerati i tempi con i quali la giustizia si muove nel nostro paese!

Se, al limite, si fosse fatto riferimento ai procedimenti a carico degli imputati detenuti – e mi riferisco ai magistrati che sono presenti in quest'Aula anche se *pro tempore* – si poteva anche capire; ma lasciare per anni in galera dei cittadini in attesa di giudizio per mille inefficienze e poi affermare che non si possono interrompere per uno sciopero le migliaia di cause civili ferme per decenni, ci sembra il colmo e soprattutto ci sembra una soluzione provocatoria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.60.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVI. Vorrei dichiarare il voto contrario all'emendamento 1.60. Mi pare che non sia giustificata la limitazione che nel campo della giustizia si vuole prevedere esclusivamente per i provvedimenti urgenti e per quelli concernenti la libertà personale. Per tutti gli altri settori si è data un'indicazione generica; non capisco perchè in materia di giustizia si voglia stabilire un'indicazione particolare, quando in tale settore, a mio avviso, l'essenzialità appartiene a tutti i comparti e non può essere limitata esclusivamente ai provvedimenti urgenti e a quelli concernenti la libertà personale.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento 1.60, presentato dal Gruppo comunista.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, la critica del senatore Covi dovrebbe essere rivolta alla maggioranza e quindi anche al suo Gruppo perchè in realtà l'operazione che abbiamo cercato di fare è sistematica. Essa riguarda l'insieme dell'articolo 1 e l'elencazione degli ambiti nei quali deve essere operata l'individuazione delle soglie minime era armonizzata dal fatto che, per ogni singola voce, indicavamo un criterio guida per la trattazione dell'argomento in questione.

Non è accettabile ed è illogico, io credo per tutti e non solo per noi (apparirà anche alla lettura della Camera dei deputati, una volta che il Senato abbia licenziato un testo del genere), prevedere per certi servizi una specificazione indicativa o addirittura esaustiva e per altri lasciare la dizione generica (la sanità, per esempio). Non si può respingere un nostro emendamento relativo al settore dei trasporti e poi lasciare che il testo stabilisca una specificazione per le dogane, una specificazione, poi, talmente restrittiva che mi sembra peggiorata dalla proposta del relatore. Vi sono anche altre questioni: la scuola, per esempio, è lì a testimoniare che l'indicazione era analitica.

Il relatore ha affermato che le organizzazioni sindacali erano favorevoli a che la legge ponesse alcuni punti per facilitare le intese. Me ne rendo conto, ma non possiamo limitarci a raccogliere le richieste dei sindacati; dobbiamo anche compiere un'opera di sistemazione normativa che abbia un minimo di coerenza.

Ecco perchè l'articolo andava riequilibrato nel suo insieme in modo sistematico ed ecco perchè per ogni voce indicavamo un criterio guida. Mi pare invece che la maggioranza proceda caso per caso, voce per voce, con valutazioni di mera opportunità che sfuggono a motivazioni valide. Pertanto, signor Presidente, richiamando la validità delle nostre proposte, sottolineo il fondamento dei nostri emendamenti rivolti ad un miglioramento non secondario dell'articolo 1 del disegno di legge.

VITALONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che, mentre l'aver ricondotto l'amministrazione della giustizia al paradigma del primo comma dell'articolo 1 rappresenta senza dubbio una scelta rilevante (siamo al cospetto di beni costituzionalmente protetti, quelli che, appunto, ricevono tutela nel processo), un grave arretramento si verificherebbe ove fosse accolta la proposta dei colleghi comunisti. Potrei limitarmi a dire che vi è una grave incoerenza nel circoscrivere, così come viene fatto nella proposta dei senatori Maffioletti ed altri, l'ambito di operatività del principio ai servizi che concernono esclusivamente i «provvedimenti» (neppure i «procedimenti») urgenti e quelli relativi alla libertà personale.

Ma mi sia consentito di svolgere in un brevissimo momento un diverso ordine di riflessioni. Mentre il discorso sulla libertà personale consente di identificare agevolmente un perimetro all'interno del quale si può collocare una serie di fattispecie ben definite, il concetto di provvedimento «urgente» non ha nel sistema della legge civile, nè in quello della legge penale, nè in quello della legge processuale, una sua definizione uniforme e precisa. È un concetto che spazia attraverso una gamma di istituti che vanno dai provvedimenti urgenti previsti dagli articoli 700-702 del codice di procedura civile ai provvedimenti concernenti le misure di sicurezza, ai provvedimenti concernenti le varie azioni possessorie, ai provvedimenti che riguardano il processo del lavoro che per definizione legislativa è un procedimento rivolto alla cura di interessi primari ed inalienabili del lavoratore, la cui tutela deve essere realizzata con carattere di assoluta priorità ed urgenza. L'urgenza è nozione in parte richiamata nel concetto di termine perentorio scandito dall'articolo 153 del codice di procedura civile ed è nozione pure presente strutturalmente nella stessa idea del giudizio direttissimo; è un concetto che sarà poi evocato dall'incidente probatorio della legge di riforma del codice di procedura penale.

Potrei andare oltre nella esemplificazione ma, come si vede, è estremamente difficile cogliere una nozione omogenea che possa essere realmente definitoria e possa consentire domani di identificare con puntualità la situazione eccettuativa che l'emendamento del Gruppo comunista vorrebbe suggerire. Se l'emendamento fosse accolto, credo, verrebbe meno ogni garanzia per il cittadino, il quale si smarrirebbe ulteriormente in una situazione nella quale già i disagi e la lentezza dei procedimenti sono molti e noti al Parlamento che sta tentando di velocizzare i tempi delle riforme.

Sono queste le ragioni per le quali il Gruppo della Democrazia cristiana voterà contro l'emendamento 1.60.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, desidero sottolineare la strana situazione che si è creata, in cui il relatore ed il rappresentante del Governo sono favorevoli all'emendamento e il Gruppo della Democrazia cristiana si è dichiarato contrario. Comunque, non voglio far perdere altro tempo e dichiaro il nostro voto favorevole a questo emendamento.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, dichiaro rapidamente il voto contrario del Gruppo socialista per le ragioni che sono state ampiamente esposte dal senatore Covi e dal senatore Vitalone. L'espressione «provvedimenti urgenti» ci sembra estremamente generica e insuscettibile di un'applicazione precisa ed immediata; per altro verso, non ci sembra corretto restringere ai soli provvedimenti relativi alla libertà personale l'area di incidenza di questa nuova disposizione legislativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.60, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Ieri il collega Nieddu ha definito questo comma una forzatura dell'articolo 15 della Costituzione. La norma costituzionale, infatti, parlando di libertà di comunicazione, non si riferisce tanto al fatto che la radio di allora o la televisione di oggi funzionino, quanto alla possibilità di accedere ai *mass media* per comunicare, possibilità oggi ridotta alla ridicola farsa dei programmi dell'accesso.

Lo stesso discorso vale per i giornali: se la comunicazione è un diritto, per garantire il quale lo Stato deve farsi carico del servizio pubblico, la vera negazione di tale diritto sta nel mercato. Non parliamo poi delle poste: se comunicare per posta è un diritto – e questa è una forzatura – è comunque il disservizio ordinario a lederlo e non lo sciopero dei dipendenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.59.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Preannuncio il nostro voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.59, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.61.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. A mio avviso, forse più correttamente, dovremmo votare, prima dell'emendamento presentato dal senatore Maffioletti, gli emendamenti 1.36 ed 1.48 che sono sicuramente più lontani dalla sostanza della norma. Infatti, questi due emendamenti propongono di sopprimere tutta la parte della lettera *g*) che segue la parola: «l'istruzione».

PRESIDENTE. La sua richiesta può essere accolta, senatore Boato.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 1.36, identico all'emendamento 1.48.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. A questo punto, allora, dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento del senatore Pollice, identico a quello da noi presentato.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Sulla nostra proposta si inserisce benissimo la richiesta di soppressione del riferimento agli scrutini preannunciata dal Partito comunista per bocca del senatore Maffioletti nel suo intervento di ieri.

Nella formulazione attuale non si applicano nè le norme sui livelli minimi del servizio nè, di conseguenza, quelle sulla precettazione di una quota di lavoratori. Infatti, se sono essenziali gli scrutini, devono essere effettuati per tutti gli studenti, con tutti i professori presenti. La soluzione del ministro Galloni, quella del collegio imperfetto, sta producendo decine di ricorsi al TAR, che vengono in linea di massima accolti. Quindi gli scrutini sono un servizio essenziale rispetto al quale è vietato scioperare in qualsiasi forma.

Altra cosa è il diritto allo studio. All'articolo 1 del disegno di legge da noi presentato alla Camera e al Senato si dice che il diritto allo studio è il diritto di tutti e di ciascuno di contribuire alla costruzione della cultura secondo le proprie capacità peculiari; quindi ben altra cosa rispetto alla formulazione che ci è stata proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 1.48, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.61.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Noi voteremo a favore dell'emendamento 1.61 e mi meraviglio del parere contrario espresso in proposito dal relatore e conseguentemente dal Governo. Se valesse la logica dell'emendamento precedente, essendoci il parere contrario del relatore e del Governo, la maggioranza dovrebbe votare a favore, perchè ho visto che prima il Gruppo repubblicano, il Gruppo democristiano e il Gruppo socialista hanno votato contro l'emendamento a cui si erano dichiarati favorevoli Governo e relatore.

Siamo di fronte ad una questione che riguarda la pubblica istruzione; se riteniamo servizio pubblico essenziale anche gli scrutini e le valutazioni intermedie nel corso dell'anno, sostanzialmente sopprimiamo il diritto di sciopero per gli insegnanti, o qualunque loro potere contrattuale. Ovviamente noi non auspichiamo che vi siano durante l'anno e tutti gli anni scioperi degli insegnanti, ma non possiamo sopprimere di fatto con la lettera *g*) dell'articolo 1 il potere contrattuale degli insegnanti, considerando servizio pubblico essenziale anche gli scrutini durante l'anno scolastico. E quando gli insegnanti potranno far valere il proprio potere contrattuale, qualora dovessero e avessero il diritto di farlo? Del resto, il testo originario della Commissione – il relatore Toth e il presidente Giugni se lo dovrebbero ricordare – non prevedeva l'espressione generica «scrutini», ma faceva riferimento agli esami. L'aver inserito semplicemente la parola «scrutini» e non le parole: «scrutini finali» ha esteso in modo assolutamente inaccettabile la lettera *g*).

Per questo motivo ci pare che il Senato dovrebbe accogliere l'emendamento 1.61, più riduttivo del nostro precedente emendamento bocciato, ma che comunque darebbe una calibratura diversa alla lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 1. Per questo voteremo a favore.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, ovviamente voteremo a favore dell'emendamento 1.61, ma vorrei richiamarne la motivazione perchè mi sembra una questione rilevante. La definizione presente alla lettera *g*) dell'articolo 1 è assolutamente inaccettabile perchè il problema dello sciopero nel settore dell'istruzione e il modo in cui è stato definito il testo della lettera *g*) sono esemplari di un tipo di considerazione della realtà scolastica del tutto inaccettabile.

Se dovesse passare la declaratoria contenuta alla lettera *g*), il personale

della scuola, gli insegnanti, vedrebbero fortemente limitato il proprio diritto individuale alla forma di lotta rappresentata dallo sciopero. Noi abbiamo in più occasioni in quest'Aula quest'anno richiamato il Governo alle sue responsabilità nei confronti dello stato di disagio della scuola. Credere di risolvere i problemi della scuola attraverso l'espediente di questa legge è del tutto inaccettabile.

Credo pertanto che la nostra sia una proposta di tutela dei diritti dei cittadini; esiste un diritto degli utenti alla certificazione finale e in Italia è anche riconosciuto il valore legale del titolo di studio, cosa che noi riteniamo importante e che deve essere rispettata. Altra cosa è ledere i diritti inviolabili di altri cittadini, che sono gli insegnanti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.61, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, punto *h*), propongo di abolire completamente il punto *h*) perchè è ambiguo e senza certezza. In questa formulazione rientrano sia la pensione sociale, che lo stipendio erogato dalla banca; se non c'è una specificazione io lo intendo così. Chi può infatti negare che lo stipendio, per quanto elevato, abbia come fine il sostentamento di chi lo riceve? Allora si poteva scrivere che è vietato ai bancari fare sciopero nei giorni intorno al 27 del mese e già la questione sarebbe stata più chiara.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.39.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, anche qui io propongo la sostituzione delle parole: «l'erogazione di assegni e di indennità» con le altre: «le strutture pubbliche o convenzionate preposte all'erogazione di assegni e di indennità». Se il servizio ha un valore di essenzialità pubblica lo deve avere per tutto e per tutti per cui il primo deve essere gestito con garanzie pubbliche. Non riesco a capire per quale motivo non si debba essere chiari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.39, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, dichiaro di votare a favore dell'emendamento 1.38.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.40.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Dichiaro, signor Presidente, di votare a favore dell'emendamento 1.40.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.42.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, punto *i*), c'è la nostra proposta di sopprimere il punto *i*). Così come formulato non è chiaro qual è il bene costituzionalmente protetto a cui si riferisce. Me lo vuole spiegare il ministro Formica, che si rimette sempre al relatore? È la proprietà? È il profitto? Alcune nozioni di economia dovrebbe conoscerle ed allora, se l'obiettivo è l'igiene, il problema non è la semplice deperibilità, ma il pericolo per la salute pubblica. Volete essere chiari? L'indeterminazione lascia aperti dei varchi pericolosi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.64, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.45.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, sono monotono ma evidentemente i colleghi non comprendono. Se il servizio è essenziale, deve essere pubblico, altrimenti facciamo una legge per il privato.

Vorrei che lei prestasse attenzione a queste cose, signor Presidente, in quanto garante delle cose che si fanno.

Noi parliamo di servizio pubblico nel nostro emendamento in quanto, se il servizio è essenziale, allora deve essere pubblico: non ci sono altri termini. Pertanto, ribadisco che la formulazione contenuta nell'articolo non è corretta ed apre, anche in questo caso, le porte al privato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.45, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento in questione propongo di sostituire le parole: «la raccolta e lo smaltimento» con le altre: «le strutture pubbliche preposte alla raccolta e allo smaltimento». Ciò non per escludere, anche in questo caso, le strutture private dallo sciopero e soprattutto dallo svolgimento di servizi pubblici essenziali, ma per affermare che, di fronte all'essenzialità di un servizio, lo Stato deve dotarsi di strutture pubbliche adeguate per erogarlo e pertanto è questo il servizio rispetto al quale far scattare la regolamentazione e, quindi, i livelli di funzionamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.44, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.62, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per annunciare il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.54.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVI. Signor Presidente, dichiaro di ritirare il comma 2-*ter* di questo emendamento in quanto assorbito dall'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Intervengo soltanto, signor Presidente, per annunciare il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.54, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori, nelle parti non ritirate dal senatore Covi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, noi esprimeremo un voto contrario sull'articolo 1, anche se speravamo che nel corso delle votazioni sui vari

emendamenti presentati a questo articolo sarebbero state accolte alcune modifiche migliorative che ci avrebbero consentito di votare a favore o quanto meno di astenerci. Poichè, purtroppo, nessuna di queste modifiche migliorative – non solo le nostre, ma neanche quelle, per esempio, del Gruppo comunista – è stata accolta, riteniamo di dover sottolineare la gravità del fatto che ciò sia avvenuto in relazione all'articolo iniziale della legge, che in qualche modo darà l'impostazione di fondo alla legge nel suo insieme. Purtroppo, tutta la discrezionalità e l'indeterminatezza che noi avevamo denunciato come uno dei limiti più gravi di una legge che pure andava fatta (non siamo mai stati contrari ad affrontare la questione in esame sul terreno legislativo, ma ad affrontarla con un margine di indeterminatezza e di discrezionalità che è contrario all'articolo 40 della Costituzione) è rimasta, per cui voteremo contro l'articolo 1.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, noi partiamo dal presupposto che abbiamo considerato accettabile l'impianto dell'articolo e abbiamo lavorato dentro la sua struttura normativa per apportarvi alcuni chiarimenti essenziali. Tuttavia, non è stata accolta la nostra proposta principale relativa alla norma che si limitava a definire gli ambiti. Un passo avanti è stato compiuto senz'altro da parte del relatore recependo la nostra definizione di ambiti per quanto riguarda i servizi elencati; però si è aggiunto un contrappeso che consideriamo sbagliato e cioè quello delle prestazioni strumentali. Questo compensare i due fatti non ci può soddisfare; anzi, debbo dire che ci asterremo dal voto su questo articolo perchè questo elemento negativo ha creato un ulteriore elemento di ampliamento delle interpretazioni possibili delle prestazioni.

La questione ha una rilevanza politica considerevole. Pensiamo che se si procede su tale strada si rende difficile il cammino di questa legge e il suo esito; quindi vogliamo far riflettere la maggioranza sul fatto che non si può procedere con un criterio caso per caso sui singoli emendamenti e che bisogna guardare allo scopo essenziale che si vuole perseguire nel perfezionare la legge, renderla più chiara ed esplicita, meno suscettibile di interpretazioni sbagliate e distorte. Per una legge di questo genere, che deve attuare un principio fissato dalla Costituzione, è di grande importanza che tale chiarezza sia rappresentata nel testo.

Ci asterremo perchè consideriamo alcuni sforzi fatti e sappiamo che bisognerà ancora discutere, quindi vogliamo che il confronto non cessi e non si interrompa; però non diamo il nostro voto a favore e consideriamo questo un elemento che deve far riflettere la maggioranza. Se si seguita su questo cammino, a respingere emendamenti, a non aprire un colloquio serrato, a compensare le eventuali aperture rispetto alle nostre proposte con elementi negativi, alla fine il risultato non potrà che essere negativo. Non si può pensare che questo non abbia influenza sul giudizio politico e sulla valutazione complessiva della legge. Signor Presidente, dichiaro sull'articolo 1 l'astensione dal voto del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, intervengo non solo per dichiarazione di voto, evidentemente favorevole, ma anche per avanzare una osservazione. Alla lettera *g*) dell'articolo 1, là dove si parla di scuole pubbliche e legalmente parificate, debbo far rilevare che il termine «legalmente parificate» non esiste, bensì esiste quello «legalmente riconosciute». Inviterei quindi a correggere questa inesattezza.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, nella discussione generale abbiamo chiarito la nostra impostazione rispetto a questa legge. Non condividiamo la filosofia, l'impianto della legge in quanto si rivolge soltanto a servizi pubblici essenziali. Poichè l'articolo 1 è informatore di tutta la legge, perchè individua in quali settori è regolamentato il diritto di sciopero e poichè riteniamo che debba essere regolamentato sia il settore pubblico che quello privato, esprimiamo il nostro voto di astensione.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, proprio nello svolgersi della discussione abbiamo constatato come la maggioranza non abbia voluto assolutamente prendere in considerazione suggerimenti e proposte modificative. Non posso che essere soddisfatto dell'atteggiamento del Gruppo comunista che si astiene (per il meccanismo del Senato ciò equivale ad un voto contrario), però annuncio il mio voto contrario anche se non perdo l'illusione di poter modificare qualcosa visto che proporrò un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato, restando inteso che è accolto il suggerimento del senatore Fassino di sostituire al comma *g*), per quanto riguarda le scuole, la parola: «parificate», che è vecchia, con la parola: «riconosciute».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

«1. Nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, in quanto servizi comunque garantiti, le amministrazioni o le società erogatrici sono tenute a

predisporre servizi alternativi capaci di garantire i livelli indispensabili di fornitura del servizio, da mettere in essere nei casi di sciopero degli addetti.

2. L'inadempienza o la violazione della disposizione di cui al comma precedente è condizione sufficiente per la rescissione in danno di contratti o convenzioni e per la rimozione dei dirigenti della pubblica amministrazione».

1.0.1 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1, da me presentato, è teso proprio ad affermare un concetto che io speravo venisse chiarito nel corso del dibattito, cioè che non è vero che il diritto ai servizi e il diritto di sciopero sono in contrasto.

Non a caso io ho scritto: «1. Nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, in quanto servizi comunque garantiti, le amministrazioni o le società erogatrici sono tenute a predisporre servizi alternativi capaci di garantire i livelli indispensabili di fornitura del servizio, da mettere in essere nei casi di sciopero degli addetti.

2. L'inadempienza o la violazione della disposizione di cui al comma precedente è condizione sufficiente per la rescissione in danno di contratti o convenzioni e per la rimozione dei dirigenti della pubblica amministrazione».

Come si vede, questa disposizione è più articolata e per questo motivo potrebbe essere accolta dall'Assemblea.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei richiedere la votazione per parti separate dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Pollice. Noi voteremo a favore del comma 1 e contro il comma 2, perchè siamo contrari ai concetti di rescissione e di rimozione, ritenendo che le garanzie dello Stato di diritto debbano valere per tutti, per cui non condividiamo le sanzioni previste nella seconda parte di tale emendamento.

Quindi, lo ripeto, chiediamo la votazione per parti separate dell'emendamento 1.0.1 e voteremo a favore soltanto del comma 1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame e sulla richiesta di votazione per parti separate.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 1.0.1 in quanto già l'articolo 2 dispone al riguardo.

Non sono contrario ad una eventuale votazione per parti separate sull'emendamento 1.0.1.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, si procederà alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.0.1.

Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti il comma 2 dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato con preavviso e con l'indicazione della durata, nonchè con l'adozione di misure dirette a consentire livelli indispensabili di funzionamento del servizio, mediante astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ovvero mediante forme di erogazione periodica, fatta salva la continuità degli eventuali servizi alternativi.

2. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi sono tenute, nel rispetto del diritto di sciopero, anche in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, a prevedere ed attuare, nei limiti delle clausole contenute nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè nei regolamenti di servizio concordati con le rappresentanze sindacali aziendali e gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge, ovvero, in mancanza, nei limiti della presente legge, le necessarie misure al fine di consentire gli adempimenti di cui al comma 1, prevedendo altresì la pronta riattivazione del servizio quando l'astensione sia terminata. Le stesse sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno due giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e della riattivazione degli stessi.

3. Gli atti di concessione di pubblici servizi debbono in ogni caso contenere tra gli oneri imposti alle imprese concessionarie l'indicazione delle misure idonee a garantire gli adempimenti previsti dal comma 2, secondo le modalità ivi indicate.

4. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed al fine altresì di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il termine di preavviso di cui al comma 1 è di cinque giorni. È fatta salva la diversa previsione del termine contenuta nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 comma 2 della presente legge, vanno garantiti da parte delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi, livelli indispensabili di funzionamento del servizio stesso, attraverso l'attivazione di servizi sostitutivi e l'adozione di altre eventuali misure, nel rispetto comunque del diritto di sciopero e nei limiti delle clausole contenute nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè nei regolamenti di servizio concordati con le rappresentanze sindacali aziendali».

2.4 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1» *con le altre:* «Nell'ambito dei pubblici servizi di cui all'articolo 1».

2.8 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1» *con le altre:* «Nei servizi pubblici essenziali individuati nell'ambito dell'articolo 1».

2.7 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» *con le altre*: «individuati nell'ambito dell'articolo 1».

2.52 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «il diritto di sciopero è esercitato con preavviso e con l'indicazione della durata» *con le altre:* «il diritto individuale di sciopero è esercitato collettivamente con preavviso collettivo e con l'indicazione della durata».

2.15 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «con l'indicazione della durata», *inserire le seguenti:* «ai fini di consentire la tempestiva messa in essere dei servizi sostitutivi,».

2.16 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè con l'adozione» *fino alla fine del comma.*

2.14 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «nonchè con l'adozione di misure dirette a consentire livelli indispensabili di funzionamento del servizio, mediante astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ovvero mediante forme di erogazione periodica, fatta salva la continuità degli eventuali servizi alternativi» *con le altre:* «ai fini di consentire la tempestiva messa in essere dei servizi sostitutivi da parte delle amministrazioni o imprese erogatrici».

2.11 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «nonchè con l'adozione di misure dirette a» *con le altre:* «nonchè con auto-organizzazione diretta a».

2.10 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «nonchè con l'adozione di misure dirett a» *con le altre:* «nonchè con l'auto-organizzazione o con misure dirette a».

2.9 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «l'adozione di misure», *inserire la seguente:* «minime».

2.20 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «livelli indispensabili di funzionamento del servizio», *inserire le seguenti:* «, per evitare grave pregiudizio ai beni costituzionalmente protetti di cui al comma 1 dell'articolo 1,».

2.6 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «livelli indispensabili di funzionamento del servizio,», *inserire la seguente:* «anche».

2.5 POLLICE

Al comma 1, sostituire la parola: «indispensabili» *con l'altra:* «minimi».

2.19 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ovvero mediante forme di erogazione periodica, fatta salva la continuità degli eventuali servizi alternativi» *con le altre:* «anche mediante astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ovvero mediante forme di erogazione periodica, solo dopo la accertata inesistenza ed impossibilità dei servizi sostitutivi o alternativi».

2.13 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero mediante forme di erogazione periodica».

2.17 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, fatta salva la continuità degli eventuali servizi alternativi».

2.18 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva la continuità degli eventuali servizi alternativi» *con le altre:* «solo dopo la accertata impossibilità dei servizi alternativi».

2.12 POLLICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I lavoratori di cui al comma precedente potranno essere adibiti solo alla consueta attività nel pieno rispetto delle loro mansioni e qualifiche».

2.21 POLLICE

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Tali livelli minimi di funzionamento dei servizi pubblici essenziali, con riguardo alla protezione della vita, incolumità e sicurezza delle persone, saranno definiti da leggi specifiche, per ognuno dei servizi di cui all'articolo 1.

3. Il Governo è tenuto a presentare al Parlamento i relativi disegni di legge, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, previa consultazione degli Enti, Amministrazioni, Aziende e delle organizzazioni sindacali interessate.».

2.22 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi sono comunque tenute a garantire la pronta riattivazione del servizio quando lo sciopero è terminato e a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno due giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e della riattivazione degli stessi».

2.24 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi sono tenute, in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze di sicurezza, a prevedere ed

attuare idonei servizi sostitutivi, mediante apposita organizzazione o con intervento della protezione civile. Nei casi di accertata impossibilità di mettere in essere servizi sostitutivi, il Ministero della protezione civile con apposito provvedimento, in conformità con specifiche disposizioni e regolamenti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può prevedere nel suo piano d'intervento l'utilizzo di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno due giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi sostitutivi nel corso dello sciopero e della riattivazione dei servizi ordinari».

2.23 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A tal fine l'amministrazione o l'impresa erogatrice del servizio è tenuta a prevedere e ad attuare misure di garanzia dei livelli minimi di funzionamento dei servizi di cui al comma 1, secondo accordi raggiunti, anche a maggioranza, con una delegazione unitaria costituita da un rappresentante per ogni confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale. Tale delegazione è integrata, a seconda dei servizi oggetto dell'accordo, da un rappresentante per ogni associazione di categoria di lavoratori autonomi o di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa pur non a carattere subordinato».

2.1 PONTONE, FILETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Tali livelli minimi di funzionamento dei servizi pubblici essenziali, con riguardo alla protezione della vita, incolumità e sicurezza della persona, saranno definiti con provvedimenti legislativi appositi, per ognuno dei servizi di cui all'articolo 1».

2.53 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «sono tenute» *con l'altra:* «possono».

2.28 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «sono tenute», *inserire le seguenti*: «sentite le organizzazioni dei lavoratori e».

2.49 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza».

2.25 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «alla natura del servizio ed».

2.26 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «prevedere ed attuare», *inserire le seguenti:* «idonei servizi sostitutivi ed in loro assenza la protezione civile è tenuta a prevedere ed attuare».

2.29 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «a prevedere e attuare», *inserire le seguenti:* «idonei servizi sostitutivi e».

2.30 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «nei limiti delle clausole contenute nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè nei regolamenti di servizio concordati con le rappresentanze sindacali aziendali e gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge, ovvero, in mancanza, nei limiti della presente legge» *con le altre:* «in conformità con specifiche disposizioni e regolamenti da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio».

2.27 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «nei limiti delle clausole contenute nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93» *con le altre*: «conformemente alle clausole contenute nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93».

2.31 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero in mancanza» *fino a*: «di cui al comma 1».

2.34 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero, in mancanza, nei limiti della presente legge,».

2.50 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero, in mancanza» *con le altre*: «ovvero, in mancanza, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in loro vece, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente o il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale qualora la materia abbia rilevanza nazionale».

2.47 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «ovvero, in mancanza», *inserire le seguenti*: «dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in loro vece, la Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici di cui gli articoli 11 e 12 della presente legge, ».

2.48 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «nei limiti della presente legge», *inserire le seguenti*: «e salva l'impugnabilità dei relativi provvedimenti ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 5».

2.35 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «della presente legge le necessarie», *inserire la seguente*: «, minime,»

2.32 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «prevedendo altresì la pronta riattivazione del servizio quando l'astensione sia terminata», *inserire le altre*: «dette misure sono impugnabili, entro tre giorni, dagli organismi locali delle associazioni sindacali, dai singoli prestatori di lavoro o da gruppi di essi, davanti al Pretore in funzione di giudice del lavoro nel cui mandamento ha sede il luogo di lavoro».

2.33 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi», *inserire la seguente*: «sostitutivi»; *sostituire le parole*: «della riattivazione degli stessi» *con le altre*: «della riattivazione dei servizi ordinari».

2.36 POLLICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La controversia sull'adozione di misure dirette a consentire livelli minimi indispensabili di funzionamento del servizio è decisa, su ricorso della parte più diligente, dalla Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici. La Commissione, sentite le parti, decide entro cinque giorni dal ricorso, indicando le misure necessarie a realizzare i livelli minimi indispensabili di funzionamento del servizio, definendo così la controversia».

2.54 GUALTIERI, COVI, PERRICONE

Sopprimere il comma 3.

2.51 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 3, dopo le parole: «Gli atti di concessione di pubblici servizi», *inserire le altre*: «e gli ordinamenti di pubbliche amministrazioni»; *dopo le parole*: «alle imprese concessionarie», *inserire le seguenti*: «e alle pubbliche amministrazioni».

2.39 POLLICE

Al comma 3, dopo le parole: «alle imprese concessionarie l'indicazione delle misure», *inserire la seguente*: «minime».

2.40 POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «l'indicazione delle misure idonee a garantire gli adempimenti previsti dal precedente comma secondo le modalità ivi indicate» *con le altre*: «la predisposizione di apposita organizzazione di piani di intervento della protezione civile con le relative convenzioni per la messa in essere nei casi di sciopero di servizi sostitutivi idonei a garantire livelli indispensabili del servizio».

2.37 POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «l'indicazione delle misure idonee a garantire gli adempimenti previsti dal precedente comma secondo le modalità ivi indicate» *con le altre*: «la predisposizione dei servizi sostitutivi idonei a garantire livelli indispensabili del servizio».

2.38 POLLICE

Al comma 4, dopo le parole: «erogatrice del servizio di predisporre le misure», *inserire la seguente*: «minime».

2.41 POLLICE

Al comma 4, sostituire le parole: «predisporre le misure di cui al comma 2 ed al fine altresì di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi» *con le altre*: «predisporre servizi alternativi e quando ne sussistano le condizioni ricorrere alle misure di cui al comma 2».

2.42 POLLICE

Al comma 4, sostituire le parole: «cinque giorni» *con le altre*: «quindici giorni».

2.55 GUALTIERI, COVI, PERRICONE

Al comma 4, sopprimere le parole: «È fatta salva la diversa previsione del termine contenuta nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93».

2.43 POLLICE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori, in cui non risultino applicabili, in tutto o in parte, le disposizioni del presente articolo, vanno comunque predisposte misure volte a evitare pregiudizi gravi alla collettività ed a garantire le condizioni per la immediata piena riattivazione dei servizi».

2.2 ROSATI

Al comma 5, sostituire le parole: «nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o» *con le altre*: «in caso».

2.3 PONTONE, FILETTI

Al comma 5, dopo le parole: «dell'ordine costituzionale», *inserire le seguenti*: «dei diritti e delle libertà sindacali, dei diritti costituzionali del cittadino lavoratore».

2.44 POLLICE

Al comma 5, dopo le parole: «della sicurezza dei lavoratori», *inserire le altre*: «, nonchè di protesta per violazione di leggi inerenti il lavoro».

2.45 POLLICE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di protesta contro azioni antisindacali commesse dal datore di lavoro, in particolare nei casi di violazione delle norme di legge sulla tutela delle condizioni di igiene e di sicurezza sul lavoro, nonchè nei casi di licenziamenti effettuati in maniera illegittima».

2.46 POLLICE

Avverto che, successivamente alla diramazione del fascicolo n. 3 degli emendamenti, sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato con preavviso e con previa indicazione della durata, nonchè con l'adozione di misure dirette ad assicurare livelli minimi di funzionamento del servizio indispensabili per tutelare il contenuto essenziale dei beni costituzionali previsti nell'articolo precedente. A tal fine deve essere

prevista l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni lavorative ovvero forme di erogazione periodica del servizio e comunque la continuità di eventuali servizi alternativi a quello interessato allo sciopero.

2. I contratti collettivi e gli accordi collettivi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, determinano, nel rispetto del diritto di sciopero, i livelli minimi di funzionamento prescritti nel comma precedente, anche in relazione alla natura particolare del servizio. I contratti e gli accordi collettivi sono comunicati alla Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici di cui all'articolo 11 per le valutazioni di sua competenza. In assenza di tali intese nei contratti o negli accordi collettivi la determinazione dei livelli minimi del funzionamento del servizio compete alla Commissione predetta che decide sentite le parti.

3. In conformità alle determinazioni dei livelli minimi di funzionamento del servizio stabilite a norma dei commi precedenti, le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenute ad emanare gli appositi regolamenti interni e ad assicurare la pronta riattivazione del servizio quando lo sciopero sia terminato. Le stesse amministrazioni o imprese sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno due giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi durante lo sciopero e della riattivazione degli stessi.

4. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma precedente ed al fine altresì di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il termine di preavviso di cui al comma 1 è di almeno cinque giorni. È fatta salva la diversa previsione del termine contenuta nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

5. Le disposizioni del presente articolo in materia di preavviso non si applicano nei casi in cui lo sciopero è esercitato per la difesa dell'ordine costituzionale o per protestare contro gravi eventi lesivi dell'incolumità o della sicurezza dei lavoratori».

2.56 RIVA, FOA, CAVAZZUTI, ALBERTI, PASQUINO, ONGARO BASAGLIA, ARFÈ, GIOLITTI, FIORI

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 1», *aggiungere le parole*: «indipendentemente dalle norme e i codici di autoregolamentazione volontariamente adottati dalle organizzazioni sindacali».

2.57 ANTONIAZZI, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, FRANCHI, VECCHI, LAMA, IANNONE, TOSSI BRUTTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero, in mancanza, nei limiti della presente legge».

2.58 ANTONIAZZI, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, FRANCHI, IANNONE, LAMA, VECCHI, CHIESURA, TOSSI BRUTTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. In caso di mancato accordo sui regolamenti di servizio, le parti potranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali o nazionali, ove esistenti, secondo le procedure previste dagli accordi nazionali.

2-*ter*. In caso di permanente dissenso, le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi sono tenute a richiedere il parere della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, cui va inviato un apposito verbale nel quale sono formalizzate le posizioni dei singoli soggetti. L'intervento della Commissione può parimenti essere richiesto, in ogni momento della trattativa, dalle organizzazioni sindacali interessate alla conclusione dei contratti ed accordi suddetti. La Commissione invita le parti ad ulteriori negoziati, formula proposte e, su eventuale comune richiesta delle parti stesse, determina, con suo atto, le misure e gli strumenti di attuazione di cui al comma che precede».

2.59 ANTONIAZZI, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, LAMA, VECCHI, CHIESURA, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, IANNONE

Sopprimere il comma 3.

2.60 TOSSI BRUTTI, ANTONIAZZI, VECCHI, TARAMELLI, IANNONE, GAMBINO, FERRAGUTI, MAFFIOLETTI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 il diritto di sciopero, indipendentemente da quanto previsto dai codici di autoregolamentazione adottati dalle organizzazioni sindacali, è esercitato con preavviso e con l'indicazione della durata, nonchè con l'adozione di misure dirette a consentire i livelli indispensabili di funzionamento del servizio, mediante astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni, ovvero mediante forme di erogazione periodica, ovvero mediante l'erogazione di servizi alternativi.

2. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi sono tenute, nel rispetto del diritto di sciopero, anche in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, ad adottare, nei limiti delle clausole contenute nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè nei regolamenti di servizio concordati con le rappresentanze sindacali aziendali e gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge, le necessarie misure al fine di consentire gli adempimenti di cui al comma 1, prevedendo altresì la pronta riattivazione del servizio quando l'astensione sia terminata.

3. In caso di mancato accordo le parti, esaurite le eventuali procedure di composizione delle controversie collettive disciplinate dai contratti o accordi collettivi di cui al comma 2, sono tenute a richiedere l'intervento della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, la quale esprime un parere sui criteri relativi all'applicazione delle misure di cui al comma 1.

3-*bis*. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 2 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno due giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e della riattivazione degli stessi».

2.61 IL RELATORE

Sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 2.61, al comma 1, sostituire le parole: «i livelli indispensabili di funzionamento del servizio» *con le altre*: «le prestazioni indispensabili per garantire i livelli minimi di servizio».

2.61/1 LAMA, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, TARAMELLI, TOSSI BRUTTI, VECCHI, IANNONE, VITALE, FRANCHI

All'emendamento 2.61, al comma 2, sostituire le parole: «ad adottare» *con le altre*: «a convenire con le organizzazioni sindacali»; *sostituire inoltre le parole*: «le necessarie misure» *con le altre*: «sulla individuazione delle prestazioni indispensabili da effettuare nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1 e sull'adozione delle necessarie misure rivolte».

2.61/2 LAMA, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, TARAMELLI, TOSSI BRUTTI, VECCHI, IANNONE, VITALE, FRANCHI

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOTH, *relatore*. Signor Presidente, volevo chiedere una sospensione di qualche minuto, perchè è in corso la preparazione di alcuni emendamenti.

* COVI. Signor Presidente, illustriamo prima gli emendamenti presentati e poi casomai faremo una sospensione.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, abbiamo un contingentamento di tempi, per cui sarei del parere che vengano illustrati gli emendamenti già presentati; nel frattempo potranno svolgersi i contatti per eventuali approfondimenti.

TOTH, *relatore*. Mi rimetto alla Presidenza.

BOATO. Se sono in corso di preparazione, che cosa illustrano, Presidente?

PRESIDENTE. Questo riguarda il relatore. I senatori Boato, Spadaccia, Pontone, Filetti, che non fanno neanche parte della maggioranza, possono illustrare i loro emendamenti. Lei vuole fare sempre il Vice Presidente del Senato, senatore Boato.

BOATO. Siccome si può intervenire una sola volta nel dibattito, vorrei poter intervenire sugli emendamenti che ci sono, non su quelli che ancora non ci sono!

PRESIDENTE. Nessuno le toglie il diritto di intervenire.

BOATO. Allora possiamo intervenire di nuovo dopo. Grazie.

POLLICE. Signor Presidente, posso darle una mano io: intervengo su tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Non ne ho bisogno, grazie. È molto gentile.
Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 2.

RIVA. L'Aula mi sembra un po' distratta, signor Presidente.

POLLICE. La lasci distrarre un momento.

RIVA. Vorrei sollecitare un attimo di attenzione perchè vorrei precisare, signor Presidente, con il suo consenso, un paio di varianti al testo che è stato proposto, di cui vorrei dare lettura prima dell'illustrazione dell'emendamento.

Al primo comma, là dove si parla dell'adozione «di misure dirette ad assicurare livelli minimi di funzionamento del servizio indispensabili», bisogna cancellare le parole da «per tutelare» fino a «nell'articolo», sostituendole con le parole: «ai sensi dell'articolo precedente». Inoltre, al termine del secondo comma dello stesso articolo, là dove si parla della «Commissione predetta», si tratta di cancellare le parole: «che decide sentite le parti» e di sostituirle con le seguenti: «previa audizione delle associazioni sindacali, delle amministrazioni o imprese erogatrici interessate e sulla base delle indicazioni da queste fornite».

POLLICE. Mi sembrano le previsioni del tempo!

RIVA. Ho letto molto lentamente per facilitare l'opera del segretario, senatore Pollice. Siccome ho la speranza che siano accolti i miei emendamenti, al contrario dei suoi, ho voluto essere puntuale.

L'illustrazione, signor Presidente, sarà rapida. È stato detto da numerosi colleghi di diverse parti politiche nel corso della discussione generale che il provvedimento può uscire bene da quest'Aula ed avere efficacia nel paese se riesce ad essere un reale punto d'incontro fra due culture che si sono qui confrontate: una cultura secondo la quale la funzione dello Stato nelle vicende e nei conflitti sindacali deve essere essenzialmente una funzione sussidiaria; un'altra cultura secondo la quale, viceversa, la funzione statale resta prioritaria rispetto alle autonomie delle parti sociali.

L'articolo 2 rappresenta, a nostro giudizio, il banco di prova della possibilità d'incontro fra queste due culture, fra le valutazioni diverse che si possono fare del processo di evoluzione delle relazioni sindacali nel nostro paese. È il banco di prova perchè con tale articolo, tentando di definire quale può essere il livello minimo dei servizi indispensabili, ci si trova di fronte al nodo operativo del «che fare» nel momento in cui le parti sociali, nella loro autonomia, non siano in grado di predeterminare questi livelli minimi di servizio.

Si trattava e si tratta di trovare una soluzione di incontro che preservi uno spazio e un ruolo di autonomia alle parti sociali, ma che allo stesso tempo preveda una forma di chiusura tale che la questione non resti insoluta con grave danno dell'utente e quindi con squilibrio dell'impianto generale della legge stessa; tale soluzione è basata sull'incontro e sul bilanciamento tra l'esercizio del diritto costituzionale di sciopero e la tutela di alcuni beni costituzionali fondamentali per i cittadini.

A noi pare di avere suggerito al riguardo una formulazione adeguata, che ho avuto anche occasione di precisare con le correzioni che ho prima letto. Quindi proponiamo l'emendamento, sostitutivo dell'articolo 2, con il desiderio e la volontà di offrire un punto di incontro tra le due culture che qui si sono confrontate e con la convinzione che sul piano operativo questo tipo di soluzione risulterà più efficace di quella contenuta nel testo originario elaborato dalla Commissione e che ci pare ribadita da altri emendamenti. Naturalmente, non per questo ci sottraiamo al confronto con altre ipotesi o a correzioni dell'emendamento che da diverse parti possano essere suggerite, nello spirito però di trovare una soluzione di chiusura per il caso eventuale in cui le parti sociali non sappiano risolvere il problema decisivo dei livelli minimi di servizio.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 2.56:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato con preavviso e con previa indicazione della durata, nonchè con l'adozione di misure dirette ad assicurare livelli minimi di funzionamento del servizio indispensabili ai sensi dell'articolo precedente. A tal fine deve essere prevista l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni lavorative ovvero forme di erogazione periodica del servizio e comunque la continuità di eventuali servizi alternativi a quello interessato allo sciopero.

2. I contratti collettivi e gli accordi collettivi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, determinano, nel rispetto del diritto di sciopero, i livelli minimi di funzionamento prescritti nel comma precedente, anche in relazione alla natura particolare del servizio. I contratti e gli accordi collettivi sono comunicati alla Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici di cui all'articolo 11 per le valutazioni di sua competenza. In assenza di tali intese nei contratti o negli accordi collettivi la determinazione dei livelli minimi del funzionamento del servizio compete alla Commissione predetta previa audizione delle associazioni sindacali, delle amministrazioni o imprese erogatrici interessate e sulla base delle indicazioni da queste fornite.

3. In conformità alle determinazioni dei livelli minimi di funzionamento del servizio stabilite a norma dei commi precedenti, le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenute ad emanare gli appositi regolamenti interni e ad assicurare la pronta riattivazione del servizio quando lo sciopero sia terminato. Le stesse amministrazioni o imprese sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno due giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi durante lo sciopero e della riattivazione degli stessi.

4. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma precedente ed al fine altresì di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il termine di preavviso di cui al comma 1 è di almeno cinque giorni. È fatta salva la diversa previsione del termine contenuta nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

5. Le disposizioni del presente articolo in materia di preavviso non si applicano nei casi in cui lo sciopero è esercitato per la difesa dell'ordine costituzionale o per protestare contro gravi eventi lesivi dell'incolumità o della sicurezza dei lavoratori».

2.56 RIVA, FOA, CAVAZZUTI, ALBERTI, PASQUINO, ONGARO BASAGLIA, ARFÈ, GIOLITTI, FIORI

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

* POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 2 molto probabilmente non saranno approvati i miei emendamenti perchè non sono, nell'orientamento, in sintonia con la linea perseguita dal Governo. Cercherò tuttavia di fare uno sforzo per renderli più comprensibili possibile.

Dopo l'articolo 1, l'articolo 2 è il cuore di questa legge; non a caso il senatore Giugni lo difende. Nel dibattito sulle eccezioni di costituzionalità da me sollevate, l'esimio professore Giugni ha testualmente affermato: «È infondata l'accusa di indeterminazione dei limiti posti al diritto di sciopero, perchè» - sempre secondo il senatore Giugni - «la legge in esame prevede il rinvio ai contratti. Si tratta di un vincolo altrettanto stretto di quello previsto per i decreti governativi che conferivano obbligatorietà *erga omnes* ai contratti collettivi». È fin troppo facile osservare che per l'appunto qui non si dà rilevanza universale a contratti che normano retribuzioni e vari aspetti di un rapporto di lavoro; il rinvio agli accordi collettivi concerne un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, qual è quello di sciopero, strettamente correlato alla libertà sindacale. Il rinvio alla contrattazione con alcune organizzazioni sindacali è del tutto inopportuno e potenzialmente liberticida.

Il testo dell'articolo presenta un florilegio di potenziali trappole per le stesse organizzazioni sindacali, che oggi sono le ispiratrici di queste proposte. Si parla ad esempio di livelli indispensabili di funzionamento senza precisare a chi, cosa e per quale scopo: si evocano erogazioni periodiche del servizio complessivamente inteso. Dove sono andati a finire i livelli minimi di cui parlavamo prima? E poi erogazioni per quanto tempo? E le quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni? Come viene determinata tale quota? E cosa sono gli eventuali servizi alternativi, di cui in ogni caso va fatta salva la continuità? Se ci sono servizi alternativi, perchè debbono essere garantiti contemporaneamente anche i livelli minimi, le quote di lavoratori e le erogazioni periodiche? Perchè non si mettono in opera obbligatoriamente, come da noi proposto, servizi alternativi in caso di sciopero, per garantire i livelli minimi richiamati, creando, laddove sia possibile (e lo è in moltissimi servizi), una sorta di protezione civile a

garanzia ultima non solo in caso di calamità naturale, ma anche in caso di sciopero, evidentemente non per organizzare il crumiraggio, ma per garantire i diritti degli utenti?

Insomma, come diceva il magistrato Marco Pivetti ad un recente convegno indetto dal Gruppo della Sinistra indipendente del Senato, ce n'è abbastanza. Ce n'è abbastanza da far sobbalzare qualsiasi cittadino, anche non particolarmente affezionato alla Costituzione. Giuridicamente parlando questa è una frode alla Costituzione; politicamente, poi, è una linea suicida. Infatti, tali norme rivelano una mancanza di consapevolezza della riserva di legge; se è solo la salvaguardia dei diritti costituzionalmente protetti che si vuole garantire, è al Parlamento che spetta l'attuazione di quel delicatissimo bilanciamento tra diritti e doveri. La garanzia giuridica di un diritto fondamentale della persona non può essere delegata nè al sindacato nè al prefetto, perchè non rientra nelle loro competenze nè nella natura dei loro compiti.

Allora, diciamo che non c'è alcuna fretta di legiferare e che forse sarebbe proficua quella «pausa di raffreddamento» che chiedeva un gruppo di magistrati per permettere la difesa delle radici culturali ed ideali delle forze che siedono in Parlamento e che hanno scritto la Costituzione. Sarebbero necessari una proposta concreta per l'avvio di questo dibattito ed un piano concreto per discutere su che fare.

La domanda che ci viene da porre in questo momento è la seguente: quali tra gli scioperi degli ultimi tre anni, ad esempio, avreste voluto fossero vietati? Penso che nessuno abbia la risposta pronta a tale domanda. Sfido il relatore, il senatore Giugni e il ministro Formica a darmi tale risposta.

Ma non finisce qui. Al comma 2 si esplica quanto il senatore Onorato ha giustamente denunciato come un ennesimo episodio dello scambio tra sindacato e potere dominante. Il collega Onorato fa affermazioni così importanti ad un convegno, ma non le ripete in quest'Aula. Perchè?

ONORATO. Lo farò in seguito.

POLLICE. Sono proprio curioso di sentirla.

Infatti, pur di mettere le mani sulla regolamentazione del diritto di sciopero, impresa costituzionalmente disperata, i vertici della CGIL, della CISL e della UIL hanno accettato di conferire alle amministrazioni il potere di legiferare in materia, nei limiti degli accordi contrattuali. Ma, come rilevava il senatore Onorato, la legittimazione a definire gli *standards* minimi non può spettare nè ai sindacati, nè alle amministrazioni o alle aziende erogatrici. Il sindacato - diceva sempre il senatore Onorato - non può farsi Stato, ma neppure le aziende possono farsi tale.

La «terziarizzazione del conflitto», così come l'ha definita il professor Acconero, imporrebbe un salto culturale, un approccio complessivo, rivolto prevalentemente verso le amministrazioni dello Stato; un approccio incentrato sui diritti civili da garantire a tutti i cittadini. Il disegno di legge al nostro esame invece parla di tali diritti solo strumentalmente, solo per opporre utenti a lavoratori, solo per limitare il diritto di sciopero in modo incostituzionale.

I sindacati ed alcuni partiti della sinistra accettano improvvisamente - ed a mio avviso anche opportunisticamente - una regolamentazione del diritto di sciopero, per sedere al tavolo delle riforme istituzionali di stampo neoautoritario che De Mita e Craxi stanno preparando in questo periodo,

nonchè per difendere la loro rappresentatività (dato che i primi sono senza ombra di dubbio in crisi). Soprattutto, sono abbagliati dall'idea di una legislazione di sostegno. Qui di nuovo ha ragione il collega Onorato, e spero che lo dirà in quest'Aula come lo ha detto al convegno davanti ad eminenti giuristi ed uomini politici: la terziarizzazione del conflitto, entrando in contatto con l'istituzionalizzazione del sindacato, rischia di costituire una materia esplosiva tale da far saltare in più punti il nostro schema costituzionale dei diritti di cittadinanza. Ha ragione, salvo che dalla situazione di rischio si è passati alla certezza, con la stesura proposta dalle due Commissioni.

Nel secondo comma, dunque, si affida alla determinazione del datore di lavoro ciò che è legittimo o illegittimo in materia di sciopero. Cioè la controparte determinerà i livelli possibili di conflittualità nei propri confronti, giudicherà illegittime alcune modalità di sciopero e le sanzioni disciplinari: non è male, vero, amico e compagno Spadaccia? Tutto questo, ovviamente, nei limiti degli accordi sindacali in materia, formula alquanto dubbia ed indeterminata, comunque, per fare un buon servizio, in mancanza di tali accordi, «nei limiti» – che non ci sono – «della presente legge». Pensate all'ansia di queste amministrazioni di concludere accordi sindacali in merito; possono stabilire completamente da sole gli *standards* minimi indispensabili, non si sa bene a cosa, o scegliersi l'interlocutore sindacale più malleabile a definire tali cosiddetti limiti contrattuali. Si apre quindi il fronte alla indeterminazione più assoluta. Il rinvio alla contrattazione, poi, è mobile in quanto questi limiti possono per l'appunto sempre essere contrattati, negoziati, svenduti. Anzi, il vero nodo, con il rinnovo dei contratti, ad iniziare dai prossimi rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, è che il diritto di sciopero diventa materia di negoziato al pari delle richieste salariali o normative, materia di scambio sul tavolo delle trattative: tutto meno che diritto certo, definito, tutelato, garantito.

Inoltre, nel testo del secondo comma si dice che tali regolamenti non solo dovranno garantire i servizi minimi, ma saranno da stabilire «anche in relazione alla natura del servizio», formula assai sospetta e che aggiunge indeterminatezza ad indeterminatezza.

Dunque il nostro invito è quello di respingere, caro Presidente, la logica di questo articolo, o per lo meno di modificarlo in profondità. È con questo spirito che abbiamo presentato gli emendamenti all'articolo 2.

* BOATO. Signor Presidente, sarò brevissimo perchè credo che sia più opportuno utilizzare il poco tempo a nostra disposizione in sede di dichiarazione di voto sui nostri e sugli altrui emendamenti.

In sintesi, il punto più criticabile dell'articolo 2, come proposto dalla Commissione, riguarda in particolare il comma 2, laddove è previsto che, in mancanza di clausole contenute nei contratti collettivi o nei regolamenti di servizio, decidono semplicemente gli imprenditori delle imprese erogatrici di servizi, le amministrazioni, gli enti e così via. Noi riteniamo questo inaccettabile, per cui abbiamo proposto, con l'emendamento 2.50, di sopprimere il riferimento: «ovvero, in mancanza, nei limiti della presente legge»; con l'emendamento 2.49, di sentire comunque le organizzazioni dei lavoratori inserendo questa frase dopo le parole: «nel rispetto del diritto di sciopero» e abbiamo infine previsto, con l'emendamento 2.51, di sopprimere il comma 3 dell'articolo 2.

Ci riserviamo comunque di specificare meglio la nostra posizione anche perchè mi pare che ci siano emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo presentati sia dal Gruppo della Sinistra indipendente, sia dal relatore, che però mi pare abbia preannunciato altri emendamenti. Finchè essi non ci saranno letti ci asteniamo dal pronunciarci e riprenderemo la parola tra poco.

PONTONE. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 2.1 e 2.3, abbiamo voluto chiarire quello che non veniva detto o forse veniva detto non chiaramente nel comma 2 dell'articolo 2. Noi abbiamo voluto precisare che al fine di garantire i livelli minimi di funzionamento dei servizi era necessario un incontro tra l'amministrazione o l'impresa erogatrice e una delegazione unitaria costituita da un rappresentante per ogni confederazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale. Al fine di trovare un accordo, invece di passare attraverso tutte le ipotesi previste dal comma 2, noi abbiamo inteso che esso può essere raggiunto anche a maggioranza, in un modo più rapido. Abbiamo inteso, inoltre, che dovevano essere sentiti anche i lavoratori autonomi qualora fossero soggetti ad una prestazione di opera continuativa anche se non di carattere subordinato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, saremo più precisi in sede di dichiarazione di voto. Abbiamo voluto emendare il comma 5 omettendo le parole: «in difesa dell'ordine costituzionale» in quanto abbiamo ritenuto che non si potesse in una legge dove si prevedono i servizi minimi essenziali da garantire agli utenti, inserire una norma che esula dall'impianto stesso della legge, anche perchè non riteniamo che questa norma possa essere determinante.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.57, 2.58 e 2.59. È fuori dubbio che l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame è uno degli articoli cardine della legge. Modifiche profonde nel senso che da qualche parte si sono ipotizzate relativamente al testo originario porterebbero a squilibrare il testo medesimo e quindi a determinare una posizione subalterna dei lavoratori rispetto alla filosofia complessiva del testo.

Prima di entrare nel merito degli emendamenti voglio dire che noi condividiamo la proposta del relatore di sospendere per alcuni minuti la seduta per consentire - siccome ci sono emendamenti pregnanti - ai vari Gruppi di ricerca un'intesa nello spirito del lavoro complessivo - lo sottolineo - che è stato svolto dalla Commissione e nel rispetto delle dichiarazioni che questa mattina ha fatto il relatore e successivamente il Ministro, secondo cui questa non può essere una legge di maggioranza ma deve essere una legge alla quale concorre l'insieme del Parlamento.

Se il Presidente vorrà accogliere la proposta avanzata dal relatore, alla quale mi associo, credo che si contribuirà ad approfondire le questioni e a rispettare quegli orientamenti cui prima ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, chiarisco subito che da parte della Presidenza non vi è alcuna difficoltà ad accogliere la richiesta dei relatori, che lei adesso sollecita.

La Presidenza si orienterebbe verso la soluzione di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti. Nel frattempo, il relatore e coloro che intendono collaborare con lui potranno ulteriormente riflettere e procedere agli eventuali approfondimenti. Poi, se necessario, terminata l'illustrazione degli emendamenti, si potrà sospendere la seduta per il tempo necessario.

Il lasso di tempo necessario per l'illustrazione potrebbe cioè essere utilizzato per i necessari contatti; se, però, fosse poi ulteriormente richiesta la sospensione della seduta, da parte della Presidenza non vi sarebbe alcuna difficoltà ad accordarla.

BOATO. Signor Presidente, però, se vengono presentati altri emendamenti, bisognerà riaprire la discussione.

PRESIDENTE. Questo era già stato detto dal presidente Spadolini.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, durante i lavori e l'illustrazione degli emendamenti è molto difficile riuscire a ritagliare una pausa di riflessione in quanto occorre seguire gli interventi e leggere gli emendamenti che vengono presentati. Per riuscirvi, sarebbe necessario uscire dall'Aula, cosa che non è possibile.

PRESIDENTE. Ho specificato che questo poteva essere fatto se possibile.

ANTONIAZZI. Ritornando per un attimo agli emendamenti, noi riteniamo che i nostri emendamenti 2.57, 2.58 e 2.59 siano quelli che corrispondono meglio alla formulazione dell'articolo 2.

Noi avanziamo alcune proposte fondamentali. La prima è quella di inserire nell'articolo 2 un richiamo ai codici di autoregolamentazione, per dare a questi non valenza di legge ma pregnanza politica all'interno del testo complessivo. Fare riferimento ai testi dei codici di autoregolamentazione pare a noi un aspetto positivo che contribuisce al miglioramento del testo complessivo.

Ma il dato politico più significativo della nostra proposta è quello che riguarda l'emendamento 2.59. Con tale emendamento noi prevediamo l'introduzione di due norme; la prima di esse attiene alla parte dell'articolo 2 relativa al mancato accordo sui regolamenti di servizio. Infatti, laddove esiste accordo, nella determinazione dei servizi minimi e del personale da avviare al lavoro per garantire l'esercizio degli stessi il problema non si pone. Questo sorge, però, quando l'accordo fra le parti che devono contrattare non esiste più. Per questa ipotesi noi prevediamo con i nostri emendamenti, in primo luogo, che, quando non si raggiunge l'accordo, siano i livelli superiori delle rappresentanze territoriali o nazionali abilitate alla trattativa a contrattare, secondo le procedure previste dagli accordi nazionali, nel tentativo appunto di raggiungerlo, e quindi a delimitare l'area del conflitto e del non accordo fra le parti.

La seconda parte dell'emendamento, anch'essa molto significativa, afferma che, in caso di permanente dissenso, cioè se anche ai livelli sindacali superiori non si dovesse raggiungere l'accordo fra organizzazioni sindacali e imprese, si deve richiedere il parere della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, prevista dall'articolo 11, che dovrà esprimersi in merito al dissenso fra le varie parti. Si dice ancora – ecco il fatto pregnante – che laddove la Commissione, dopo aver invitato le parti, non fosse riuscita a far riprendere le trattative e a raggiungere l'accordo, può formulare proposte e nel contempo, su comune richiesta delle parti interessate, determina con suo atto le misure e gli strumenti di attuazione dei servizi

minimi. Questa proposta complessiva tiene conto della partecipazione delle varie forze in campo, evita con il primo comma del nostro emendamento un allargamento, non dico della conflittualità, ma del non accordo a livello nazionale e solo in ultima analisi prevede un impegno concreto da parte della Commissione per la determinazione, su richiesta delle parti, dei servizi minimi che sono previsti al comma 1 dell'articolo medesimo.

Riteniamo che questa nostra proposta potrebbe consentire, modificando l'attuale formulazione dell'articolo 1, di dare risposta laddove si dice che in mancanza di accordo sono le imprese che provvedono. No, in mancanza di accordo non possono essere le imprese a provvedere perchè la legge sarebbe complessivamente squilibrata: in mancanza di accordo bisogna trovare gli strumenti per raggiungerlo, utilizzando sia i livelli superiori della contrattazione che, in ultima analisi, su richiesta delle parti, la Commissione all'uopo costituita, prevista all'articolo 11 del disegno di legge, che può determinare i limiti di servizio previsti al comma 1 dell'articolo 1.

Comprendo benissimo che la materia è abbastanza complessa e che le soluzioni non sono facili perchè sullo stesso argomento abbiamo ascoltato l'illustrazione dell'emendamento dei colleghi della Sinistra indipendente e l'ulteriore presentazione di un emendamento da parte del relatore, il 2.61. Questo a conferma dal fatto che siamo in presenza di un punto delicato e decisivo della legge che richiede pertanto un momento di riflessione, di approfondimento e uno sforzo nel tentativo di trovare un accordo che qualifichi complessivamente la legge. Questo, ripeto, nello spirito delle dichiarazioni fatte stamane dal relatore, ribadite dal Ministro e da numerosi colleghi intervenuti in quest'Aula, cioè si deve operare per una legge che corrisponda ai problemi reali, che non può essere una legge di maggioranza e di opposizione, di scontro frontale. Se così fosse o se questi fossero gli orientamenti della maggioranza o di alcuni partiti della maggioranza, lo si dicesse apertamente, così almeno tutti ci potremmo regolare di conseguenza. Siamo disponibili a fare la nostra parte per trovare un accordo che sia soddisfacente e che non umili nessuna delle parti in causa; non siamo affatto disponibili ad una ipotesi che punisca il movimento sindacale, confederale o meno, perchè questo non era, non può e non deve essere nello spirito e nella lettera della legge che stiamo discutendo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* COVI. Signor Presidente, l'emendamento 2.54 si giustifica sulla base del tenore dell'articolo 2. A mio avviso, questo articolo detta norme per il momento in cui già si è aperta la controversia di carattere sindacale, tanto è vero che nel comma 1 si dice che «il diritto di sciopero è esercitato con preavviso e con limitazione della durata, nonchè con l'adozione di misure dirette a consentire livelli indispensabili di funzionamento del servizio», mentre nel comma 2 si prevede come debbano essere dettate le misure per garantire il minimo di esecutività nei servizi.

Allora, la nostra preoccupazione era che nel momento in cui le imprese determinassero le misure minime per garantire l'essenzialità dei servizi potesse sorgere un contrasto, per cui l'emendamento era diretto a risolvere il contrasto stesso, demandando alla Commissione nazionale per le relazioni sindacali nei servizi pubblici la definizione (entro cinque giorni dal ricorso da parte del soggetto più diligente, cioè da parte delle imprese erogatrici del servizio, della pubblica amministrazione o da parte delle organizzazioni

sindacali), una volta sentite le parti, delle misure necessarie a realizzare i livelli minimi indispensabili al funzionamento del servizio.

Nella realtà, ho poi compreso, nel corso delle conversazioni intervenute tra i vari Gruppi, che quello che si voleva garantire attraverso questa remissione alla Commissione nazionale per le relazioni sindacali nei servizi pubblici era invece l'indicazione delle misure e la risoluzione della controversia non nel momento in cui tali misure venivano adottate, ma in un momento a monte, cioè nel momento della fissazione in norma regolamentare di quelle che dovevano essere le misure in caso di sciopero.

Se le cose stanno così, a me pare che l'emendamento presentato dal relatore, che reca nel comma 3 le modalità di risoluzione del contrasto nel momento in cui si dettano le norme in sede regolamentare, non si ponga nella sede giusta.

A me sembra molto più logica la costruzione data dall'emendamento presentato dal Gruppo della Sinistra indipendente.

In conclusione, signor Presidente, apprezzo l'emendamento presentato dalla Sinistra indipendente e sono disponibile a ritirare il mio qualora il voto venga dato su quest'altro emendamento, perchè esso risolve la nostra preoccupazione di demandare alla Commissione nazionale per le relazioni sindacali nei servizi pubblici la definizione - questa volta in sede regolamentare - delle misure necessarie per realizzare livelli minimi indispensabili di funzionamento del servizio pubblico con un potere di carattere decisionale. In questo modo si evita la possibilità di ricorso davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come è poi previsto attraverso la norma di cui all'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame; si tratta di materia estremamente tecnica che, meglio che dall'autorità giudiziaria, potrebbe essere definita e decisa dalla Commissione nazionale.

Quindi, il nostro apprezzamento è per l'emendamento presentato dalla Sinistra indipendente, salvo una riserva sul comma 4, rispetto al quale dirò poi in sede di dichiarazione di voto quali sono le eventuali modifiche che, a nostro avviso, vanno apportate, richiedendo eventualmente un voto per parti separate.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Rosati, dichiaro decaduto l'emendamento 2.2.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 2.60, tendente a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, è implicitamente recepito da tutti gli emendamenti oggi presentati su questo articolo.

Lo stesso relatore non ripropone una norma analoga a quella contenuta nel comma 3.

Di cosa si tratta? Nel comma 3 si prevedeva: «Gli atti di concessione di pubblici servizi debbono in ogni caso contenere tra gli oneri imposti alle imprese concessionarie l'indicazione delle misure idonee a garantire gli adempimenti previsti dal comma 2» del medesimo articolo. In questo modo si rimetteva in sostanza o alla concedente o alla concessionaria, a seconda dell'interpretazione, la determinazione di quelle misure necessarie ad attuare le soglie minime e gli adempimenti di cui al comma 2. Mi pare che la modificazione di questo articolo, togliendo il riferimento contenuto nell'inciso «in mancanza, nei limiti della presente legge» e prevedendo un procedimento attraverso il quale, rimandando alla contrattazione, agli

accordi e ai regolamenti o, in caso di permanente dissenso, alla Commissione, si può addivenire ad una composizione circa la determinazione delle soglie minime, renda del tutto improponibile questo comma 3 dell'articolo 2, che sarebbe stato comunque uno sbaglio introdurre, proprio per la troppo larga determinazione che lascia all'impresa nella scelta delle misure da attuare, senza il preventivo accordo con la parte sindacale.

Questo emendamento soppressivo è quindi una conseguenza, ma in questo vorrei essere confortata dal parere del relatore. Mi pare comunque che nel suo emendamento non ci sia più l'inserimento di questa norma, così come essa non si ritrova neppure nell'emendamento presentato dalla Sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è arrivato il momento in cui lei dovrebbe illustrare l'emendamento 2.61. Ai fini dell'economia del dibattito ritiene opportuno che la seduta venga sospesa in questo momento, in modo di avere la possibilità alla ripresa di riformulare il testo definitivo, oppure ritiene di dover illustrare comunque l'emendamento 2.61?

TOTH, *relatore*. Chiedo la sospensione della seduta per un quarto d'ora.

PRESIDENTE. Siccome io sono un uomo prudente, ritengo che si possa sospendere la seduta fino alle ore 20,30, così si aggiungono cinque minuti in più alle esigenze di tempo manifestate dal relatore.

Commissione per la biblioteca, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico che è stato chiamato a far parte della Commissione per la biblioteca, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento del Senato, il senatore Callari Galli, in sostituzione del senatore Alberici, dimissionario.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,10, è ripresa alle ore 20,35*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è stato richiesto alla Presidenza un prolungamento della sospensione, per avere la possibilità di predisporre l'emendamento nella migliore formulazione possibile.

Rendendosi conto dell'importanza e della delicatezza della proposta che l'Assemblea dovrà votare tra breve, la Presidenza ritiene di dover accogliere questa richiesta. Sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,35, è ripresa alle ore 20,50*).

Informo l'Assemblea che il relatore ha presentato un nuovo testo dell'emendamento 2.61.

POLLICE. Dovremmo conoscere questo testo.

PRESIDENTE. Stavo proprio per annunciarne la lettura, senatore Pollice, ma interrompendomi lei non me lo consente.

Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 2.61.

VENTURI, *segretario*:

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nel comma 2 dell'articolo 1 il diritto di sciopero, fatte salve le norme previste dai codici di autoregolamentazione per le organizzazioni che le abbiano adottate, è esercitato con preavviso e con l'indicazione della durata, nonchè con l'adozione di misure dirette a consentire le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio, mediante astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni, ovvero mediante forme di erogazione periodica, ovvero mediante l'erogazione di servizi alternativi.

2. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi, nel rispetto del diritto di sciopero, anche in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, definiscono nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonchè nei regolamenti di servizio da concordarsi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge, le prestazioni indispensabili da effettuare nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1 e le conseguenti misure rivolte a consentire gli adempimenti di cui al comma 1, prevedendo altresì la pronta riattivazione del servizio quando l'astensione sia terminata.

3. In caso di mancato accordo le parti, esaurite le eventuali procedure di composizione delle controversie collettive disciplinate dai contratti o accordi collettivi di cui al comma 2, sono tenute a richiedere l'intervento della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici prevista dall'articolo 12, comma 1, la quale esprime un parere sui criteri relativi all'applicazione delle misure di cui al comma 1.

3-*bis*. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 2 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno due giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e della riattivazione degli stessi».

2.61 IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrarlo.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento ha lo scopo, come ho annunciato nella replica di questa mattina, di contenere una norma di chiusura rispetto ad un eccesso di discrezionalità che era affidato alle imprese e alle amministrazioni erogatrici di servizi dal precedente testo. Nella forma attuale del testo, la norma di chiusura è data dal comma 3, che conferisce questo potere alla Commissione, sulla base di quanto afferma già l'articolo 12 in proposito, e quindi – in piena conformità e coerenza con la natura che si è voluto dare a questa Commissione – affida alla stessa la definizione delle misure nell'ipotesi, prevista dal comma 2, che

non siano concordate dalle imprese insieme con le rappresentanze sindacali queste misure minime da adottare, in pratica le «comandate» che, come dicevo, hanno una lunga tradizione piuttosto positiva nel movimento sindacale. Quindi, l'articolo 2 pone l'obbligo di concordare, nelle sedi dei contratti e degli accordi collettivi, queste misure di modo che, di volta in volta, l'impresa erogatrice del servizio è in grado di adottare le misure senza avere nè un eccesso di discrezionalità, che diventa arbitrio, nè un eccesso di responsabilità che la espone a tutti i rischi conseguenti. Pertanto, questo articolo va incontro a molteplici inchieste ed istanze.

Mi permetto di sottolineare che c'è qualcosa che non va bene alla fine del primo comma dal punto di vista di un italiano corretto quando si dice: «mediante astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni, ovvero mediante forme di erogazione periodica, ovvero mediante l'erogazione di servizi alternativi». Propongo di dire: «ovvero mediante forme di erogazione periodica, o di servizi alternativi», per evitare ripetizioni.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2.55, dopo le parole: «15 giorni», *aggiungere le seguenti*: «quando lo sciopero riguarda i servizi di trasporto da e per le isole. È di cinque giorni negli altri casi».

2.55/1 MACIS, GIAGU DEMARTINI, FOGU, NIEDDU, CARTA, ABIS, SANNA, CABRAS, ANDÒ, CROCETTA, VITALE, PARISI, GAMBINO, GRECO, SCIVOLETTO, LAURIA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MACIS. Signor Presidente, colleghi senatori, il subemendamento tende a correggere l'emendamento proposto dal collega Covi che aumenta il termine di preavviso da cinque a quindici giorni. Tale aumento effettuato in maniera indiscriminata non ci pare convincente; invece un maggiore e diverso termine ci pare si possa giustificare in alcune situazioni particolari.

La situazione che insieme ad altri colleghi firmatari del subemendamento abbiamo voluto sottoporre all'attenzione dell'Assemblea è quella dei servizi di trasporto da e per le isole, che è completamente diversa da quella delle comunicazioni che avvengono normalmente nel territorio nazionale. Anche nel caso di astensione dal lavoro degli addetti alle imprese dei servizi di comunicazione sul territorio nazionale, gli utenti hanno, seppure in condizione di estremo disagio, delle possibilità alternative che invece non hanno coloro che risiedono nelle isole. Se vengo avvisato in maniera congrua dello sciopero dei collegamenti aerei, posso avere dei sistemi alternativi di comunicazione sul territorio nazionale, come il trasporto ferroviario ed il trasporto con mezzi privati. Questa possibilità, nel caso di interruzione del servizio di trasporti, non si ha o è estremamente difficoltosa nei collegamenti per le isole.

D'altra parte, quel che sto dicendo non ha bisogno di molte parole perchè fa parte dell'esperienza diretta di molti di noi, fa parte certamente delle informazioni di cui ciascuno di noi dispone perchè il problema dei collegamenti con le isole diventa, soprattutto in certi periodi dell'anno, un fatto di interesse generale.

Quindi, la proposta che noi avanziamo è che un termine maggiore, come quello indicato dai colleghi del Gruppo repubblicano, che ci pare assolutamente incongruo come termine generale, possa invece avere un significato là dove si tratti dei servizi di trasporto da e per le isole. Naturalmente non ho alcuna difficoltà, anzi vorrei rappresentare alla Presidenza, sperando anche di richiamare l'attenzione del relatore, la opportunità che si prevedano per i collegamenti con le isole i servizi sostitutivi minimi, cioè quella soglia minima adeguata, che per le isole non può essere naturalmente eguale a quella generale. Infatti, insieme ad altri colleghi ci siamo sforzati di introdurla con un eventuale articolo 2-*bis* che per ragioni procedurali non possiamo presentare in questo momento, ma che presenteremo durante la seduta di domani mattina.

Chiediamo quindi al relatore un atteggiamento favorevole nei confronti di questo subemendamento, non per l'accoglimento di questo articolo 2, ma quanto meno come promessa per l'inserimento di un articolo aggiuntivo che, regolamentando in maniera più organica la materia del trasporto da e per le isole, risolverebbe un serio problema che si differenzia in maniera estremamente netta e precisa dalle altre situazioni che la normativa al nostro esame tende a disciplinare.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo brevissimamente sulla riformulazione dell'articolo 2 presentata dal relatore.

Il nostro Gruppo aveva presentato tre emendamenti. Con il primo si prevedeva di sentire le organizzazioni sindacali all'interno del comma 2 dell'articolo 2; con il secondo si toglieva quella clausola: «ovvero, in mancanza, nei limiti della presente legge» che dava un eccesso o di discrezionalità o di responsabilità, a seconda dei punti di vista, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici di servizi; con il terzo emendamento si sopprimeva l'intero comma 3 dell'articolo 2.

Il testo riformulato dal relatore sostanzialmente accoglie tutte e tre queste proposte che noi facevamo, perchè il comma 3 del testo originario non c'è più. Al comma 2 del nuovo testo presentato dal relatore c'è la previsione di una definizione delle prestazioni da parte delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi insieme con le organizzazioni sindacali; e si aggiunge che in caso di mancato accordo c'è l'intervento della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici. Da parte nostra rimangono alcuni dubbi sul ruolo di questa Commissione, che comunque verificheremo in fase di applicazione di questo provvedimento legislativo.

Rimangono non dubbi, ma il netto ed esplicito dissenso nei confronti dell'articolo 1 così come è stato formulato – ed è per questo che abbiamo votato contro la sua approvazione – ma poichè abbiamo già detto e ripetuto più volte che non assumiamo un atteggiamento pregiudizialmente negativo, riteniamo che l'attuale nuova formulazione dell'articolo 2, anche con la migliore definizione del riferimento ai codici di autoregolamentazione, laddove non si dice più: «indipendentemente dai codici di autoregolamentazione», ma: «salve le norme previste dai codici di autoregolamentazione», renda anche più leggibile e meglio interpretabile il comma 1 dell'articolo 2.

Bilanciate queste valutazioni nel loro insieme, rimanendo il nostro giudizio negativo sull'articolo 1, che probabilmente inciderà sull'atteggiamento complessivo che noi assumeremo durante il voto finale sul disegno di legge al nostro esame - ma è ancora presto per dirlo - su tale specifico articolo 2, così come è stato riformulato dal relatore, annunciamo il nostro voto favorevole.

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, vorrei unicamente sottolineare che noi concordiamo con il nuovo testo presentato dal relatore perchè esso accoglie, anche se non *in toto*, la parte sostanziale degli emendamenti che noi avevamo presentato e che, con questa mia dichiarazione di accoglimento del nuovo testo, si intendono ritirati.

Pare a noi che la nuova formulazione stabilisca un equilibrio complessivamente diverso e positivo dell'articolo 2 e per queste ragioni esprimeremo voto favorevole sull'emendamento formulato e qui presentato dal relatore.

* BOATO. Ritiro i nostri tre emendamenti all'articolo 2, essendo accolti nel nuovo emendamento del relatore.

COVI. Ritiro l'emendamento 2.54, in quanto aderisco all'emendamento presentato dal Gruppo della Sinistra indipendente.

ANTONIAZZI. Preciso che si intendono ritirati i subemendamenti 2.61/1 e 2.61/2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. L'emendamento che ho presentato testè e che si basa su un accordo raggiunto tra le varie forze politiche rende manifesta e giustifica la mia contrarietà agli emendamenti 2.1, 2.53, 2.28, 2.25, 2.26, 2.29, 2.30, 2.27, 2.31, 2.34, 2.47, 2.48, 2.35, 2.32, 2.33 e 2.36 del senatore Pollice.

Prendo atto della dichiarazione del collega Boato e del ritiro degli emendamenti 2.54, 2.61/1 e 2.61/2.

Vorrei fare una precisazione sul comma 2 del nuovo testo dell'emendamento. Introduco una modifica. Chiedo che, al comma 2, nelle ultime cinque righe sia scritto, anzichè: «le prestazioni indispensabili da effettuare nell'ambito dei servizi», «le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare nell'ambito dei servizi». Senza tale modifica si perderebbe o si rischierebbe di perdere il soggetto principale dell'onere che viene imposto.

Sull'emendamento 2.56 devo esprimere con rammarico parere contrario, in quanto dal punto di vista tecnico-giuridico esso presenta molti pregi ed una chiarezza superiore a quella di altri emendamenti, però ritengo che, sul piano della necessità di un linguaggio comprensibile anche a chi dovrà applicare questa norma, quindi ai sindacati e alle imprese, l'emendamento da me presentato riesca a colmare le stesse lacune che il testo del senatore

Riva si riprometteva di colmare. Spero che l'esperienza successiva in sede di applicazione della legge conforti il mio auspicio e la mia fiducia nei destinatari della norma.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore e si rimette al parere del relatore per quanto riguarda gli altri emendamenti. In particolare, sull'emendamento 2.56 concordo con le valutazioni formulate dal senatore Toth.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.56.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, credo che l'emendamento del senatore Riva si ponga in contrapposizione con l'emendamento presentato dal relatore per quanto riguarda i primi tre commi. Infatti i commi 4 e 5 sono sostanzialmente ripetitivi delle norme contenute nel seguito dell'articolo 2.

Il Gruppo repubblicano voterà a favore dei primi tre commi dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal senatore Riva. La ragione di fondo – discriminante rispetto alla proposta del relatore – è che al comma 2 quell'emendamento affida alla Commissione nazionale per le relazioni sindacali un compito decisionale in ordine alle intese nei contratti o negli accordi collettivi ai fini della determinazione dei livelli minimi di funzionamento del servizio. L'emendamento presentato dal relatore, invece, si limita a demandare alla Commissione nazionale l'eventuale controversia sulla fissazione di tali limiti affinchè tale Commissione esprima esclusivamente un parere. In tal caso ci troveremmo in una situazione monca: qualora la decisione non vi fosse, di fronte a delle prese di posizione da parte delle aziende si verificherebbe la possibilità di eventuali ricorsi al pretore ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per condotta antisindacale da parte delle imprese.

Tutto questo mi pare porti un disordine nella materia in esame mentre, ai fini della determinazione delle regole minime che devono presiedere in caso di sciopero alla salvaguardia dei servizi essenziali, mi sembra più giusto demandare ad un organo arbitrale autorevole, quale la Commissione nazionale per le relazioni sindacali, la definizione delle misure stesse. Questa è la ragione per cui il Gruppo repubblicano voterà favorevolmente sui primi tre commi dell'emendamento del senatore Riva.

Non possiamo votare altrettanto favorevolmente sul comma 4 in quanto esso si pone in contraddizione con l'emendamento 2.55 da noi presentato, che amplia il termine di preavviso da cinque a quindici giorni.

Signor Presidente, la pregherei quindi di porre in votazione l'emendamento del senatore Riva per parti separate.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, procediamo alla votazione dell'emendamento 2.56 per parti separate.

Metto ai voti i primi tre commi dell'emendamento 2.56, presentato dal senatore Riva e da altri senatori, nel nuovo testo.

Non sono approvati.

COVI. Chiedo se non sia possibile considerare l'emendamento 2.55, presentato da me e dai senatori Gualtieri e Perricone, che prevede la sostituzione delle parole: «quindici giorni» con le parole: «cinque giorni», come un subemendamento all'emendamento proposto dal relatore. Non è possibile votarlo prima?

PRESIDENTE. Lo voteremo al momento giusto.

Metto ai voti gli ultimi due commi dell'emendamento 2.56, presentato dal senatore Riva e da altri senatori.

Non sono approvati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.61.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Non sono d'accordo sulla proposta del relatore e cercherò di motivare velocemente il mio dissenso.

La mia parte politica aveva presentato una proposta di sostituzione complessiva, articolata in una serie di emendamenti, dei primi tre commi dell'articolo 2. La formulazione che ne derivava era la seguente: «In caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vanno garantiti da parte delle amministrazioni delle imprese erogatrici di servizi livelli indispensabili di funzionamento del servizio stesso, attraverso l'attivazione di servizi sostitutivi e l'adozione di altre eventuali misure, nel rispetto comunque del diritto di sciopero e nei limiti delle clausole contenute nella legge n. 93 del 1983, nonchè nei regolamenti di servizio».

La garanzia dei livelli indispensabili di funzionamento è, infatti, compito delle amministrazioni delle imprese erogatrici di servizi. Tali servizi, proprio in quanto pubblici ed essenziali, vanno garantiti comunque, almeno a dei livelli minimi. Ci sono due modi per garantirli: in primo luogo con i servizi sostitutivi, che devono essere attivati dall'amministrazione e non dalla protezione civile; in secondo luogo, con l'adozione di misure alternative, che non possono esulare dai limiti di legge e contrattuali e non possono essere decise dalla sola amministrazione.

Nel testo del relatore, inoltre, al comma 2 si fa riferimento alla «natura del servizio e alle esigenze di sicurezza». Tale riferimento non è proponibile in quanto la legge si riferisce a servizi tutti rientranti nei problemi di sicurezza; ad ogni modo ciò non comporterebbe l'esigenza che le misure alternative vengano determinate dalle imprese, ma anzi esse dovrebbero essere definite per legge.

Infine, il comma 3 della nostra proposta articolata conteneva alcuni elementi che vengono modificati in un modo che non ci trova d'accordo nell'emendamento del relatore. Infatti, le misure idonee sono i piani di intervento della protezione civile e non la sospensione del diritto di sciopero e per quote di lavoratori; sono i servizi sostitutivi e non la limitazione del diritto di sciopero. L'obbligo di non scioperare per alcuni lavoratori o previsioni del genere sono marchingegni, operazioni che assolutamente non mi convincono.

Ancora: l'obbligo di attivare servizi sostitutivi vale sia per le imprese concessionarie che per la pubblica amministrazione. È una norma curiosa quella che impone obblighi ad altri, mentre lo Stato per quanto di sua competenza non se li impone.

Le «misure indispensabili», infine, sono troppo generiche, per cui sarebbe stato necessario precisarne alcune minime.

Pertanto, proprio per queste ragioni, perchè non ritrovo nella nuova formulazione gli elementi contenuti nella nostra proposta, dichiaro il mio voto contrario.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente non voterà a favore di questo emendamento, e lo dico con rammarico perchè mi rendo conto che esso gode di un largo consenso in quest'Aula. Tuttavia, devo sottolineare, in particolar modo al relatore, che la differenza che intercorre tra il suo testo ed il testo che noi avevamo presentato non può essere ridotta a un fatto meramente stilistico o di linguaggio. Non credo - e qui dissento profondamente dall'opinione del relatore - che il testo da lui presentato sia più comprensibile per il mondo sindacale; temo che per le organizzazioni sindacali sia molto più chiaro il nostro testo e forse questo può spiegare alcune obiezioni e opposizioni alla nostra proposta.

Avevo detto nel presentare il nostro emendamento, richiamandomi al senso della discussione generale svoltasi in quest'Aula, che questo provvedimento sarebbe uscito bene da quest'Aula in termini di valore politico e in termini di buona efficacia operativa se esso avesse mediato in modo bilanciato ed equo tra le due culture che si erano qui viste a confronto: la cultura che individua nello Stato il punto prioritario e superiore di intervento di fronte ai conflitti sociali; la cultura che individua nello Stato un elemento ed un fattore sussidiario rispetto alla società civile.

L'emendamento 2.61, propostoci dal relatore, si colloca invece in un punto di vista unilaterale. Temo dunque che esso, oltre ad avere una valenza politica e culturale inevitabilmente ridotta, risulterà inefficace nell'operatività pratica. Ed è per questo che non possiamo votare a favore, ripeto, con rammarico.

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Dichiaro che voterò a favore di questo emendamento. Mi riferisco subito ad alcune affermazioni del senatore Riva che ha molto chiaramente reso esplicita una profonda differenza di dottrina che intercorre tra l'emendamento, per molti aspetti eccellente, elaborato dal suo Gruppo e la scelta finale della maggioranza di quest'Aula; una differenza di dottrina che avevo ritenuto anche di qualificare ieri nel corso del mio intervento come un orientamento vetero-liberale. Non so poi per quale ragione questo aggettivo sia stato riferito ad un altro Gruppo politico che sembra abbia manifestato reazioni molto irritate di fronte a tale affermazione. Ora, proprio perchè

confido nella capacità dello Stato moderno di creare elementi di raccordo con le strutture della società civile organizzata, tutto considerato preferisco una formula, come quella proposta dal relatore, che si affida alla capacità della persuasione, che non una formula che si affida ad una semplice forza di determinazione, che poi di fronte a fenomeni di massa, come quelli che ci accingiamo a regolare, può risultare estremamente fragile ed essere oggetto di ampia inadempienza.

La formula del relatore si limita a stabilire che la Commissione, con la norma di chiusura, quella che fissa in modo definitivo i comportamenti necessari nelle ipotesi qui contemplate, emette un parere. Però è questo un parere munito di una grande autorevolezza e le parti sindacali, lavoratori organizzati e non organizzati ed imprese o amministrazioni, non solo non potranno non tenerne conto sul piano etico, ma anche sul piano giuridico. Infatti, ove in questi settori si producessero scioperi selvaggi, senza preavviso, senza la conservazione di quel minimo indispensabile che è stato indicato dalla Commissione, con tutta probabilità o l'articolo 28 per le imprese o le sanzioni, come previste dall'articolo 3 del disegno di legge, verranno applicati dagli organi competenti che sono poi gli organi della giurisdizione ordinaria. Per questo io penso che alla fine dei conti la forza di questo parere sia di gran lunga maggiore di quanto non sia dato leggere nel testo che stiamo per approvare.

Vorrei chiedere soltanto se sia possibile sostituire a quella sequenza di «ovvero» nel primo comma l'indicazione: «fatta salva l'erogazione degli eventuali servizi alternativi» perchè mi sembra che questa fosse anche in origine l'intenzione delle Commissioni congiunte che hanno elaborato il progetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accoglie la proposta del senatore Giugni?

* TOTH, *relatore*. Sì, signor Presidente, faccio mia la proposta del senatore Giugni.

* BOATO. Signor Presidente, si può leggere questa frase così come viene riformulata?

PRESIDENTE. Dovrebbe essere la seguente: «ovvero mediante forme di erogazione periodica, fatta salva l'erogazione degli eventuali servizi alternativi».

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, la corretta formulazione è la seguente: «ovvero mediante forme di erogazione periodica, fatti salvi gli eventuali servizi alternativi».

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto. Ritengo che quanto detto sull'emendamento presentato dalla Sinistra indipendente giustifichi il voto contrario che daremo all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.61, presentato dal relatore, nel nuovo testo, con la modifica testè indicata dal relatore in fine al comma 1, nonchè la correzione precedentemente segnalata dallo stesso relatore al comma 2.

È approvato.

A seguito di tale votazione, risultano preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2.

GUALTIERI. Signor Presidente, io sono contrario.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Gualtieri, mi lasci lavorare tranquillamente per questi ultimi minuti.

Metto ai voti l'emendamento 2.41, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.42.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che con il metodo assunto dalla maggioranza e dal relatore indubbiamente si fa un'operazione a dire poco scorretta perchè indubbiamente, cambiando alcune parole sull'articolato, si dichiarano improponibili o si dichiara la preclusione degli altri emendamenti. Questo senza tener conto, signor Presidente, del fatto che una serie di emendamenti aveva validità perchè rientrava anche nello spirito e soprattutto nella formula del nuovo emendamento. Pertanto io ritengo un arbitrio la preclusione di alcuni emendamenti, non di tutti quelli che lei ha cancellato; mi dispiace che lei abbia trovato una soluzione di questo genere. A quel punto doveva chiedere un momento di sospensione e verificare quali dei miei emendamenti fossero in contrasto oppure non fossero più riferibili alla nuova formulazione. È un atto scorretto che io segnalo ai colleghi.

C'è modo e modo di svolgere l'attività parlamentare e c'è modo e modo di esercitare la funzione legislativa, ma l'atteggiamento assunto dal Presidente in questa circostanza mi sembra scorretto, tanto che richiamo la Giunta per il Regolamento a prendere in considerazione questo provvedimento. Non si può infatti ritenere superata e quindi precludere una serie di emendamenti che si riferiscono a questioni ancora vive nel termine, nei contenuti e nell'articolato. Seguendo questo criterio, da domani mattina potrà succedere che, se il relatore cambia tre parole di ogni articolo, tutti i miei emendamenti decadano. Non mi sembra che questo sia un modo corretto di esercitare la facoltà concessa alla Presidenza, per cui, se vogliamo continuare a lavorare seriamente, come stiamo facendo, posso anche accettare eventualmente una correzione di tiro e modalità di lavoro che tengano conto della ristrettezza dei tempi e della necessità di concludere; se, invece, si intende lavorare nella maniera di cui è espressione questa decisione della Presidenza, annuncio che attuerò tutte le forme di ostruzionismo vero, per cui i lavori non potranno concludersi domani.

Signor Presidente, queste cose non le accetto e quindi le chiedo un chiarimento al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, alla Presidenza dispiace che lei non condivida quanto è stato stabilito, ma la Presidenza è convinta di aver agito nel rispetto più assoluto del Regolamento. Si tratta di decidere in merito ai suoi emendamenti, che riguardano un testo completamente diverso rispetto a quello che è stato votato. Lei aveva la sola possibilità di presentare dei subemendamenti. Non ha ritenuto o non ha potuto farlo, ma a questo punto lei non può rivolgersi nei termini che ha usato alla Presidenza, che non ha commesso nei suoi confronti, e quindi nei confronti dei colleghi dell'Aula, alcuna scorrettezza.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.55/1.

* POLLICE. Signor Presidente, prima che intervenga il relatore, dovrei continuare la mia dichiarazione di voto sull'emendamento 2.42.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, pensavo che lei avesse finito.

* POLLICE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se è così, senatore Pollice, lei ha senz'altro la parola.

* POLLICE. Signor Presidente, anticipo subito che interverrò per dichiarazione di voto sugli emendamenti 2.42, 2.43, 2.44 e su tutti gli altri emendamenti che saranno successivamente posti in votazione.

PRESIDENTE. Lei potrà parlare ogni volta che lo riterrà, senatore Pollice. Adesso può intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.42.

* POLLICE. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 2.42, che si riferisce al comma 4 dell'articolo 2 e che propone la sostituzione delle parole: «predisporre le misure di cui al comma 2 ed al fine altresì di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi», con le altre: «predisporre servizi alternativi e quando ne sussistano le condizioni ricorrere alle misure di cui al comma 2», vorrei capire innanzitutto perchè non vengono previsti e definiti i servizi sostitutivi e poi, eventualmente, il resto. Non vedo assolutamente per quale ragione tali questioni non debbano essere chiarite.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.42, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.55/1, presentato dal senatore Macis.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, pur comprendendo la motivazione per cui i colleghi siciliani e sardi hanno proposto questo

emendamento, debbo dire, secondo l'esperienza, che nei codici di autoregolamentazione questo maggiore termine per le isole è già previsto. Inviterei pertanto i presentatori dell'emendamento a ritirarlo, per riproporlo eventualmente come articolo 2-*bis*, in modo da non toccare l'architettura generale dell'articolo 2, che è costata e sta costando notevole fatica. Trattandosi di un fatto particolare, invito nuovamente i presentatori a ritirare l'emendamento e a presentarlo come articolo separato.

PRESIDENTE. Senatore Macis, intende aderire all'invito formulato dal relatore?

MACIS. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.55/1 è quindi ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.55, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.43.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento chiedo di sopprimere le parole, all'articolo 2, comma 4: «È fatta salva la diversa previsione del termine contenuta nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93». Chiedo questo per un semplice motivo: se la norma prevista del preavviso è quella corretta per tutti i servizi in questione, non si capisce perchè si debba contravvenire, seppure in eccesso, con accordi o contratti. Tutta questa operazione diverrebbe ingiustificata e proprio il modo in cui è stato formulato l'articolo non si giustifica; quindi vi chiedo di modificarlo votando a favore del mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.43, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.44.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Al comma 5, dopo le parole: «dell'ordine costituzionale», propongo di inserire le seguenti: «dei diritti e delle libertà sindacali, dei

diritti costituzionali del cittadino lavoratore». La ragione è molto semplice: i diritti costituzionali, i diritti e le libertà sindacali si collocano almeno sullo stesso piano della difesa dell'ordine costituzionale. La Costituzione è una carta dei diritti, non uno strumento d'ordine; le parole hanno un preciso significato. È incredibile che ci siano giuristi insigni ed esimi che su tali questioni non hanno prestato la minima attenzione. Fra i diritti costituzionali c'è il diritto al conflitto, almeno sotto forma di sciopero; certamente non c'è un diritto all'ordine in spregio ai diritti fondamentali di libertà. Quindi questo emendamento è legato a questa considerazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.44, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.45.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. All'articolo 2 del comma 5 propongo, dopo le parole: «della sicurezza dei lavoratori», di aggiungere le altre: «nonchè di protesta per violazione di leggi inerenti il lavoro». Questo emendamento rappresenta la logica estensione del concetto già espresso poco fa. I lavoratori, quando difendono il rispetto di leggi inerenti il lavoro, esercitano il diritto di sciopero nella sua forma essenziale di strumento di autotutela, di arma propria dei lavoratori stessi nel conflitto inerente ai rapporti di lavoro in genere, evidentemente non solo contrattuali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.45, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.46.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Anche qui proponiamo al comma 5 dell'articolo 2 di aggiungere, al termine del comma, le seguenti parole: «o di protesta contro azioni antisindacali commesse dal datore di lavoro, in particolare nei casi di violazione delle norme di legge sulla tutela delle condizioni di igiene e di sicurezza sul lavoro, nonchè nei casi di licenziamenti effettuati in maniera illegittima».

Una ulteriore esplicitazione dei concetti espressi negli emendamenti precedenti si impone a questo punto, perchè ci sono alcune situazioni che il disegno di legge prevede. Esse sono: la difesa dell'ordine costituzionale e la protesta contro lesioni dell'incolumità e della sicurezza. Qui, viene aggiunto

invece l'esercizio del diritto di sciopero per protesta contro lesioni dei diritti sindacali e della legislazione del lavoro e contro licenziamenti illegittimi, a meno che non si voglia su tutte queste cose privare i lavoratori del più classico strumento di autotutela per ricorrere solo allo strumento del ricorso, della denuncia, eccetera – come potete ben immaginare – che serve indubbiamente, ma non basta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.46, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, questo articolo è piuttosto complesso e contiene alcune norme che possono essere condivise e che in un certo qualmodo si avvicinano all'emendamento da noi presentato.

Inoltre, al comma 5 vi è una disposizione aberrante per quanto riguarda la tutela del lavoro, dei lavoratori e dei servizi minimi essenziali, in special modo quando si parla di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale. Nell'articolo non si prevede il fatto che, qualora si voglia scioperare per la difesa dell'ordine costituzionale, si debbono assicurare i servizi minimi indispensabili: non è detto nulla di tutto questo! Si dice soltanto che ciò che è previsto in questo articolo non vale qualora il lavoratore scioperi in difesa dell'ordine costituzionale. Ma che cosa significa ordine costituzionale? Anche qui dovremo chiarire tale aspetto? Ordine costituzionale può significare tante cose e ogni sindacato dal suo punto di vista potrebbe dare una interpretazione diversa a tal proposito. Anche un attentato ad un uomo politico non seguito dalla morte potrebbe essere un attentato all'ordine costituzionale, soltanto che, a distanza di anni, si potrebbe riconoscere che quell'uomo politico probabilmente non era degno di essere protetto o quanto meno non doveva essere posto in atto uno sciopero generale in difesa dell'incidente o dell'attentato a quel determinato soggetto.

Con questa norma noi potremmo arrivare all'assurdo, all'anarchia, al punto che qualunque sindacato al momento opportuno, qualora gli facesse comodo, potrebbe indire uno sciopero in difesa dell'ordine costituzionale. Ragion per cui, noi su questo emendamento esprimiamo il nostro voto di astensione.

PERRICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Per le motivazioni addotte dal senatore Covi, esprimo, a nome del Gruppo repubblicano, voto contrario all'articolo 2.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Intendo semplicemente annunciare il nostro voto favorevole all'articolo 2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario.

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. I socialisti voteranno a favore dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 14 luglio 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 14 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

GIUGNI ed altri. - Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza (317).

MANCINO ed altri. - Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (735).

GUALTIERI ed altri. - Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (783).

ANTONIAZZI ed altri. - Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (957).

La seduta è tolta (*ore 21,50*).

DOTT EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 140

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo comunista sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

il senatore Cisbani cessa di appartenervi;
il senatore Benassi entra a farne parte;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

il senatore Benassi cessa di appartenervi;
il senatore Cisbani entra a farne parte.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 12 luglio 1988, il senatore Gallo ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Dujany, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, ultimo comma, del codice penale e agli articoli 341, comma primo e ultimo periodo, e 81, primo e secondo comma, del codice penale, nonchè per il reato di cui all'articolo 651 del codice penale (*Doc.* IV, n. 34).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 11 luglio 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) nel settore del finanziamento delle esportazioni per il secondo semestre 1987 (*Doc.* XLIX-*bis*, n. 3).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 6ª e 10ª.

Il Presidente del Consiglio dei ministri - per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 - con lettera in data 11 luglio 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 1° luglio 1988, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Interpellanze

SIGNORELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Premesso:

che lo Stato maggiore dell'Esercito si è orientato all'acquisto, per la fanteria, di un sistema di armamento leggero in calibro 5,56 mm., costituito da un fucile d'assalto nelle sue varie versioni (calcio fisso, calcio pieghevole, versione corta, eccetera) ed un'arma di squadra (fucile mitragliatore o mitragliatrice leggera);

che la decisione è stata presa in considerazione del fatto che il sistema d'arma in calibro 7,62 NATO, tutt'ora in uso (costituito dal fucile ex statunitense «Garand» modificato, dal fucile FAL e dalla mitragliatrice bivalente MG 42/59), è vecchio e ne risulta inoltre oneroso il mantenimento in servizio;

che sono state registrate perplessità circa l'opportunità di adottare un sistema d'arma del calibro prescelto dal momento che questo si ritiene abbia contribuito non poco all'esito infausto di una guerra per una potenza come gli USA e nella pratica e rilevante considerazione che una nazione storicamente autorevole nel campo degli armamenti convenzionali come la Germania è passata direttamente allo studio del calibro inferiore (4,7 mm.) con munizionamento senza bossolo (di cui è facile intuire, indipendentemente dalle prestazioni balistiche, la grande economicità ed indipendenza da materiale strategico come l'ottone);

che vengono posti interrogativi circa la mancata prosecuzione e incentivazione di ricerche su simile munizionamento, pur avviate in Italia;

che il sistema di armamento da acquisire ammonta a circa 300.000 fucili e 30.000 fucili mitragliatori al costo medio di circa lire 2.000.000 cadauno;

che avendo ottenuto la relativa idoneità all'impiego dopo il ciclo di prove per l'accertamento dei requisiti di sicurezza, con un anno di ritardo rispetto al programma iniziale, sono state acquistate nel giugno del 1968 circa 1.500 armi per essere distribuite ai reparti operativi designati dallo Stato maggiore a condurre le prove d'impiego ai fini della omologazione secondo il documento NATO (AC 225), perchè l'arma possa venire adottata in servizio;

che tali prove si sono rivelate non rispondenti in quanto i colpi sparati da ogni arma (solo 200) sono irrilevanti ai fini della determinazione delle usure e della degradazione delle prestazioni balistiche;

che, con un atto di coraggio che ha del sorprendente, il Comando del corpo tecnico dell'Esercito ha proposto di effettuare le prove di affidabilità avvalendosi delle esperienze acquisite dall'esercito degli USA;

che nell'ottobre del 1987 è stato finalmente dato inizio ai preparativi per l'effettuazione delle suddette prove che, secondo calendario, avrebbero dovuto cominciare entro febbraio 1988;

che, in tale prospettiva, sono state acquistate le apparecchiature necessarie ed è stato addestrato il personale;

che, pochi giorni prima della data fissata per l'inizio di tali prove, risulta che sia stato dato l'ordine della loro sospensione e del loro rinvio a data da destinarsi, da parte della direzione generale AMAT (Armamento e materiali),

l'interpellante chiede di conoscere:

le motivazioni di comportamenti, come quelli innanzi rappresentati, privi di razionalità e, probabilmente, di legittimazione;

le responsabilità rilevabili dai fatti esposti e singolarmente attribuibili ai titolari dei vertici direttivi delle forze armate;

i danni derivanti da ritardi inammissibili per compiti e funzioni di tanta delicatezza;

la compatibilità della realizzazione del programma di ammodernamento con i costi necessariamente da rivedere a distanza di tempo;

le garanzie relative all'attivazione di procedure certe di verifica dell'affidabilità e della sicurezza delle armi, scevre da eccessivi filtri decisionali che lasciano spazio ad illazioni che varcano la soglia delle responsabilità penali e gettano ombre su istituzioni che, oltre a garantire la sicurezza dello Stato, devono tutelare anche la vita dei singoli addetti.

(2-00170)

Interrogazioni

PECCHIOLI, BOFFA, BUFALINI, VECCHIETTI, PIERALLI, GIACCHÈ, BOLDRINI, BENASSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Preso atto delle dichiarazioni fatte dal *leader* sovietico Gorbaciov sulla disponibilità al ritiro di un contingente di aerei del Patto di Varsavia ora collocati in posizione avanzata, qualora la NATO rinunciasse a dislocare in Italia gli F 16 trasferiti dalla base di Torrejon;

considerato che altri dirigenti dei paesi del Patto di Varsavia hanno avuto modo, in varie sedi e forme, di esporre intenzioni e volontà di esaminare la questione in termini tali da favorire una riduzione bilanciata e reciproca dei potenziali militari delle due alleanze;

ricordate le precedenti discussioni parlamentari in materia, soprattutto quelle volte a stabilire una possibile dissolvenza delle deliberazioni e, anzi, a porre l'esigenza di agevolare l'attuale fase di distensione,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario:

sollecitare in sede NATO l'apertura di una trattativa con il Patto di Varsavia per affrontare la questione specifica e per trovare le soluzioni adeguate al fine anche di determinare un precedente positivo nel più ampio negoziato per la riduzione degli armamenti convenzionali in Europa;

coadiuvare tale iniziativa con opportuni passi sia della nostra diplomazia, sia nell'ambito della cooperazione politica europea;

sospendere nel frattempo tutte le decisioni relative alla costruzione della base degli F 16, e ciò anche allo scopo di manifestare precisa volontà di sviluppare la trattativa e di raggiungere una rapida conclusione.

(3-00441)

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, TRIPODI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che il Regolamento CEE 1360/78 e la legge n. 674 del 1978 disciplinano le associazioni dei produttori agricoli e le loro unioni;

che i citati atti normativi stabiliscono norme e procedure per la

erogazione di contributi finanziari al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di dette associazioni e delle loro unioni;

che le delibere del CIPE relative al riparto delle somme stanziate dalla legge n. 752 del 1986 hanno assegnato 5 miliardi per il 1986, 23 miliardi per il 1987 e 23 miliardi per il 1988 a sostegno delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute e loro unioni;

che finora tali finanziamenti non sono stati ancora erogati ai destinatari,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano i motivi del ritardo e le iniziative che si intende adottare per provvedere tempestivamente alla erogazione.

(3-00442)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FRANZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* - Per conoscere:

quali siano i motivi della decisione di rimuovere Umberto Nordio dal vertice dell'Alitalia;

se vi siano state, da parte del Ministro competente, direttive in tal senso;

se, alla «cessazione del rapporto fiduciario» - causa ufficiale del provvedimento adottato - siano da ricondurre anche responsabilità di ordine gestionale;

se, nella valutazione delle iniziative, si sia tenuto conto dei buoni risultati conseguiti dall'azienda in un settore, quello delle partecipazioni statali, solitamente carente di risultati positivi.

(4-01916)

CALVI. - *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* - Premesso:

che negli ultimi tempi il Comando generale dell'Arma dei carabinieri sta adottando le procedure di incauto trasferimento di diversi ufficiali comandati;

che tali iniziative, adottate improvvisamente, riguardano più di una provincia, fra le quali Milano, Latina eccetera;

che detti provvedimenti assumono un aspetto negativo in generale e, principalmente, laddove i fenomeni delinquenziali stanno assumendo, in questi ultimi mesi, connotati sempre più allarmanti e diffusi, tali da richiedere la necessaria utilizzazione di quei comandanti che negli anni hanno acquisito irrinunciabili esperienze e conoscenze dello stato dei luoghi sia fisici che sociali;

che, altresì, tali improvvisi ed incauti trasferimenti determineranno sconcerto fra il personale sia esso o meno interessato al trasferimento,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le reali motivazioni che hanno spinto il Comando generale a procedere così incautamente ai trasferimenti di ufficiali comandanti,

se non si ritenga, invece, proprio per la delicatezza in cui versa l'ordine pubblico, di dover soprassedere dall'adottare quei provvedimenti in modo da garantire continuità all'azione nella quale è impegnata l'Arma dei carabinieri.

(4-01917)

NATALI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere l'opinione e le iniziative del Governo in attuazione della risoluzione n. 889, relativa all'interdipendenza e alla solidarietà Nord-Sud, della risoluzione n. 890, relativa alle nuove strategie di aiuto allo sviluppo e della risoluzione n. 891 sulla risorsa dimenticata, ossia sulla pesca di paesi in via di sviluppo. Si tratta di risoluzioni approvate nella sessione di gennaio 1988 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al termine di un dibattito sulla interdipendenza e la solidarietà Nord-Sud, in occasione della campagna promossa dal Consiglio d'Europa su questo problema fondamentale della politica internazionale.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha avanzato proposte per promuovere l'interdipendenza e la solidarietà Nord-Sud in diversi settori, con particolare riguardo alle politiche commerciale, agricola, ambientale, finanziaria, economica, sociale, culturale ed industriale, ridisegnando una più completa strategia di aiuti allo sviluppo ed auspicando un maggiore intervento, sia pubblico che privato, a favore dei paesi del Sud, nel pieno rispetto della loro cultura, delle loro tradizioni e della loro civiltà.

(4-01918)

NATALI. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* – Per conoscere le iniziative che intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1074, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 3 maggio 1988, concernente diverse iniziative di carattere legislativo, fiscale, previdenziale, sociale ed educativo relative ad una politica a favore della famiglia; la raccomandazione in esame si preoccupa anche di una politica dell'informazione favorevole alla famiglia e di una tutela dell'unità familiare dei lavoratori emigranti.

(4-01919)

NATALI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per conoscere le iniziative che intende prendere per favorire la cooperazione culturale tra i paesi membri del Consiglio d'Europa, secondo quanto richiesto dalla raccomandazione n. 1075, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 4 maggio 1988, sulla base di una relazione dell'onorevole Gunther Muller, a nome della commissione per la cultura e l'educazione (documento 5871).

(4-01920)

NATALI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere le iniziative che il Governo intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1078, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 6 maggio 1988, concernente la politica dell'ambiente in Europa, tenuto conto del fatto che l'ambiente, elemento vitale per lo sviluppo della società, costituisce una componente del nostro patrimonio e deve essere con ogni mezzo maggiormente protetto. L'Assemblea chiede un intervento dei Governi degli Stati membri per sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica, per un maggiore rispetto degli accordi internazionali, per un adattamento delle norme legislative nazionali, per un adeguamento dei mezzi finanziari, per un'integrazione della politica dell'ambiente con le altre politiche e con l'attività degli organismi privati e delle collettività locali e per

concludere accordi di buona condotta con le industrie inquinanti e gli agricoltori.

Si chiede, inoltre, di elaborare una convenzione quadro per la protezione dei suoli contro l'inquinamento e di procedere ad una stretta collaborazione in materia di tutela dell'ambiente tra Consiglio d'Europa e Comunità economica europea e tra Est ed Ovest nel quadro della conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

(4-01921)

NATALI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per conoscere l'opinione del Ministro in indirizzo in relazione alla raccomandazione n. 459, approvata dall'Assemblea dell'UEO nella seduta del 9 giugno 1988, concernente la cooperazione dell'Europa con Stati Uniti e Canada nel settore della sicurezza.

Nella raccomandazione in esame l'Assemblea chiede, in particolare, al Consiglio dei ministri di assicurare una maggiore informazione nei confronti dei *mass-media,* dell'opinione pubblica e dei Parlamenti sull'attività dell'alleanza atlantica e sugli obiettivi della riattivazione dell'UEO, di esaminare nelle prossime riunioni la questione della suddivisione degli oneri della difesa tra Stati Uniti ed Europa, di affidare all'agenzia dell'UEO l'esame del recente studio sull'avvenire della NATO presentato negli Stati Uniti e in Canada, preparando a sua volta uno studio sulla suddivisione degli impegni all'interno dell'alleanza e di proseguire nell'esame dell'implicazione della piattaforma dell'Aja, onde definire le esigenze della sicurezza europea nel settore del disarmo e del controllo degli armamenti.

(4-01922)

NATALI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per conoscere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo e le iniziative che questi intenda adottare in attuazione della raccomandazione n. 457, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 7 giugno 1988, concernente l'organizzazione per la sicurezza europea.

Nella raccomandazione in esame l'Assemblea chiede, in particolare, al Consiglio dei ministri di procedere nell'attuazione della piattaforma dell'Aja, di dare nuovo impulso politico alla cooperazione europea in materia di armamenti, di definire il ruolo attivo del Segretariato generale dell'UEO, di precisare lo statuto e i compiti dell'Agenzia dell'UEO, di promuovere gli obiettivi del disarmo e della suddivisione degli oneri in seno all'alleanza, di condurre rapidamente i negoziati per l'adesione del Portogallo e della Spagna al trattato di Bruxelles modificato e di procedere, senza indugi, alla ristrutturazione del Segretariato dell'Assemblea conformemente al *memorandum* del 1987.

(4-01923)

NATALI. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo e le iniziative che intenda intraprendere in attuazione della raccomandazione n. 455, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 7 giugno 1988, concernente la cooperazione europea degli armamenti.

La raccomandazione in esame invita i Governi degli Stati membri a sviluppare la cooperazione europea nel settore degli armamenti, ad impostare una politica comune per la ricerca - creando anche un'agenzia europea di ricerca avanzata in materia di difesa, utilizzando a questo scopo

anche le università e gli organismi civili – a sostenere politicamente un dialogo istituzionalizzato tra Assemblea dell'UEO e Gruppo europeo integrato di programma e ad associare più strettamente i fabbricanti di materiali per la difesa all'elaborazione dei bisogni operativi dei paesi europei.

(4-01924)

NATALI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere quali siano state le iniziative prese in attuazione della raccomandazione n. 449, relativa alle attività politiche del Consiglio dei ministri, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 1° dicembre 1987.

Nella raccomandazione in esame si chiede al Consiglio dei ministri, in particolare, di procedere nella politica di rilancio dell'UEO, di dotare l'Assemblea dei mezzi finanziari e di personale necessari ad un buon funzionamento e di promuovere – attraverso le opportune iniziative – una migliore politica di informazione del pubblico e della stampa sui lavori dell'UEO stessa.

(4-01925)

FOGU, ZANELLA. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Per sapere:

se risponde a verità la notizia secondo cui sarebbero stati raggiunti accordi tra la Finmeccanica e la FIAT per la cessione a quest'ultima della Alfa Avio e della Piaggio e per il reingresso al 50 per cento con la Finmeccanica e l'Italstat della FIAT nella società Transystem dalla quale la FIAT stessa era già uscita alcuni anni fa;

se non ritenga opportuno contrastare decisamente un accordo che cede a privati il monopolio del comparto motoristico aeronautico nazionale e contemporaneamente monopolizza nella Transystem la progettazione e la commercializzazione dell'intero sistema del trasporto su rotaia, realizzando così l'uscita della FIAT dal comparto della produzione del materiale rotabile ferroviario, notoriamente sovradimensionato, e l'ingresso in questo dell'Ansaldo in concorrenza con la Breda dell'EFIM, attualmente *leader* del settore;

come si possa giustificare da parte dell'IRI e della Finmeccanica una politica di fatti compiuti proprio nel momento in cui all'interno del sistema delle partecipazioni statali il Ministro è chiamato a valutare anche la richiesta dell'ENI, da un lato, ad intervenire a pieno titolo nel sèttore delle infrastrutture del territorio e dell'ambiente e, dall'altro, a difendere il successo internazionale conseguito nello sviluppo di turbine a gas prodotte dal Nuovo Pignone;

se non ritenga, pertanto, di fermare ogni e qualsiasi trattativa per avviare immediatamente un progetto di riordino più generale di larga parte dei settori manifatturieri di compresenza di enti esterni al sistema delle partecipazioni statali e che, comunque (trattandosi di settori importanti), il Governo non debba pronunciarsi in merito tramite il CIPI;

se il Ministro delle partecipazioni statali sia stato informato, a suo tempo, delle iniziative intraprese dalla Finmeccanica, cioè se l'IRI abbia rispettato la circolare che impone la preventiva informazione del Ministero o se quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza a cose già fatte;

se, inoltre, corrisponda al vero il fatto che l'IRI abbia preso solo atto di una informativa della Finmeccanica e che, fino ad oggi, non abbia approvato

alcuna delle proposte contenute nell'informativa, ivi compresa l'acquisizione delle due società estere che viceversa sembrerebbe già perfezionata;

se risulti fondato il sospetto che l'acquisizione da parte dell'Aeritalia del 31 per cento della Piaggio sia stata effettuata, pochi mesi fa, proprio in funzione della cessione del comparto motoristico alla FIAT;

se ritenga che l'eventuale cessione dell'Alfa Avio alla FIAT non sia da subordinare al parere del CIPI trattandosi di un settore strategico;

se non ritenga arbitraria la decisione assunta dalla Finmeccanica contrattando con la FIAT un'opzione generosa per l'acquisto della quota posseduta nella Westland, quando un anno fa la FIAT stessa impedì l'ingresso dell'Augusta nella società elicotteristica inglese;

se ritenga corretto e conveniente provocare, autorizzando le iniziative della Finmeccanica, una sovrapposizione nel settore ferroviario con notevole danno per il gruppo EFIM e con grande vantaggio del privato che esce dalla parte «magra» del settore (meccanica) mentre assume una posizione di preminenza nel settore della progettazione e della commercializzazione;

se possa indicare l'eventuale conguaglio in denaro convenuto nel progettato scambio di partecipazione.

(4-01926)

DIONISI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che la linea ferroviaria Sulmona-L'Aquila-Rieti-Terni rappresenta un importante mezzo di trasporto e comunicazione tra alcuni piccoli paesi montani e collinari della provincia di Rieti, la città capoluogo e quella di Terni, utilizzato soprattutto in alcune fasce orarie da lavoratori pendolari;

che recentemente sono state abolite le corse con partenza al mattino alle ore 4.28 da Rieti e alla sera alle ore 22.45 da Terni usate soprattutto dai lavoratori;

che l'amministrazione provinciale di Rieti è già intervenuta esprimendo il suo dissenso e rammarico con una autonoma iniziativa;

che più volte, e da autorevoli personalità politiche di Governo e dei partiti di maggioranza, si è riconosciuta la non praticabilità delle minacciate contrazioni ed abolizioni delle linee ferroviarie secondarie impropriamente dette «rami secchi» per non immiserire e colpire ulteriormente le già provate popolazioni, riconoscendosi, anzi, la necessità di inserire anche le linee secondarie nei progetti di ammodernamento complessivo delle ferrovie;

che la storica carenza di servizi e di infrastrutture rappresenta un importante fattore strutturale della arretratezza e delle precarie condizioni socio-economiche delle zone interne delle nostre regioni centro-meridionali che acquistano caratteristiche di drammaticità nei piccoli paesi montani più lontani dai centri urbani più popolosi;

che il permanere di un manifesto disinteresse del Governo centrale e dei partiti dominanti verso la questione meridionale è destinata ad allargare la forbice tra le regioni sviluppate del Nord e le regioni più povere del Sud e perciò ad aggravare e rendere ingovernabile una delle grandi contraddizioni del nostro paese che può avere importanti ripercussioni nello stesso tessuto democratico,

l'interrogante chiede di sapere quali siano state le motivazioni che hanno sostenuto questa ingiusta decisione e quali iniziative concrete si intenda assumere per ripristinare le due corse con partenza da Rieti al mattino prima

delle ore 5.00 e da Terni alla sera non prima delle 22.20 al fine di correggere le conseguenze negative dei provvedimenti assunti ed evitare gravissimi disagi ai lavoratori interessati.

(4-01927)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

3-00442, dei senatori Cascia ed altri, sui motivi del ritardo nella erogazione dei contributi ai produttori agricoli previsti dalla normativa CEE.